XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni riunite (I e XII)	Pag.	3
Commissioni riunite (V e VIII)	»	4
Commissioni riunite (VIII e X)	»	7
Commissioni riunite (IX e XIV)	»	19
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	20
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
interni (I)	»	23
Giustizia (II)	»	48
Affari esteri e comunitari (III)	»	52
Difesa (IV)	»	54
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	55
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	101
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	102
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	103
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	104
Affari sociali (XII)	»	105

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

Commissione parlamentare per le questioni regionali	Pag.	106	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	109	
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	131	
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	132	
INDICE GENERALE	»	133	

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 3 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

CEDE	REFEREN	TTE.
SELLE	KEEEKEN	

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 (Seguito dell'esame e rinvio)	4
ALLEGATO (Emendamenti approvati)	(

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 febbraio 2011. – Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2011.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo si era riservato di esprimere il proprio parere sulle proposte emendative da ultimo presentate dai relatori.

sottosegretario Luigi CASERO esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.8, 7.4 e 8.4 del relatore. Per quanto attiene all'emendamento 10.6, al comma 1 con le seguenti: comma 2;

fine di escludere che la proposta determini effetti negativi per la finanza pubblica, propone una riformulazione del seguente tenore:

« All'articolo 10, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

- 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad indire con proprio provvedimento una lotteria ad estrazione istantanea denominata « Piccoli comuni ».
- 2. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 1 ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente relative al settore del lotto, lotterie ed altre attività di giuoco, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono riassegnate ad un Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni, destinato al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo nel limite massimo degli introiti della lotteria di cui al comma 1.

Conseguentemente:

a) al comma 3 sostituire le parole:

b) al comma 4 sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: comma 2 ».

Massimo VANNUCCI (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore per la VIII Commissione, accetta la riformulazione dell'emendamento 10.6 proposta dal rappresentante del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti dei relatori 5.8, 7.4, 8.4 e 10.6 nel testo riformulato.

Massimo VANNUCCI (PD), relatore per la V Commissione, con riferimento agli identici emendamenti Osvaldo Napoli 3.5 e Realacci 3.6, nonché all'articolo aggiuntivo Iannuzzi 11.01, fa presente che vi è una disponibilità dei relatori a considerare la questione del superamento del vincolo ai mandati per i sindaci dei piccoli comuni, precisando tuttavia che ritengono ipotizzabile esclusivamente un terzo mandato per i sindaci dei comuni con popolazione non superiore a 1.000 abitanti. Anche alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, ritiene tuttavia che tale questione potrà essere affrontata nel corso

dell'esame in Assemblea, purché essa non determini un rallentamento o, addirittura, una stasi nell'*iter* del provvedimento, da lungo atteso.

Ermete REALACCI (PD) nel condividere quanto appena affermato dal relatore, annuncia il ritiro del proprio emendamento 3.6.

Tino IANNUZZI (PD) nell'associarsi a quanto detto dal collega Realacci, ritira il proprio articolo aggiuntivo 11.01.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente, quindi, che gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 3.5 e Realacci 3.6, nonché l'articolo aggiuntivo Iannuzzi 11.01 devono intendersi ritirati. Essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione dei prescritti pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni C. 54 Realacci.

EMENDAMENTI APPROVATI

(v. seduta del 22 settembre 2010)

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole: può favorire; conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: la promozione e la commercializzazione, eventualmente anche mediante un apposito portale telematico con le seguenti: adotta iniziative, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, volte a favorire la promozione e la commercializzazione.

5. 8. I Relatori.

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al finanziamento del servizio postale universale, individua le modalità attraverso le quali il concessionario di tale servizio ne garantisce l'espletamento nei comuni di cui all'articolo 2.

7. 4. I Relatori.

ART. 8.

Al secondo periodo, sostituire le parole: In ogni caso all'accorpamento non si procede per la scuola dell'infanzia e nel caso in cui l'accorpamento con le seguenti: Le convenzioni di cui al primo periodo possono, in particolare, riguardare la scuola dell'infanzia e i casi in cui l'accorpamento.

8. 4. I Relatori.

ART. 10.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

- 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad indire con proprio provvedimento una lotteria ad estrazione istantanea denominata « Piccoli comuni ».
- 2. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 1 ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente relative al settore del lotto, lotterie ed altre attività di giuoco, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono riassegnate ad un Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni, destinato al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo nel limite massimo degli introiti della lotteria di cui al comma 1.

Conseguentemente:

- c) al comma 3 sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: comma 2;
- d) al comma 4 sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: comma 2.
- **10. 6** (testo modificato in corso di seduta). I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione	
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 302 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'ar-	
ticolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	7
ALLEGATO (Proposta di parere)	11

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del presidente della X Commissione, Manuela DAL LAGO, indi del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 302.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 gennaio 2011.

Guido DUSSIN (LNP), relatore per l'VIII Commissione; presenta, anche a nome del deputato Lazzari, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che illustra sinteticamente (vedi allegato).

Ermete REALACCI (PD), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori, chiede a nome del gruppo del Partito Democratico di poter approfondire i contenuti della proposta di parere prima di procedere alla relativa votazione. Ritiene, peraltro, di poter rappresentare fin d'ora un orientamento favorevole su taluni punti, come ad esempio quello relativo alla verifica delle pratiche per la realizzazione di impianti, ovvero alla disciplina degli incentivi per i rifacimenti. Su quest'ultimo punto, segnala l'esigenza di continuare a seguire con cura anche la fase applicativa della nuova disciplina per evitare comportamenti elusivi o poco efficienti.

Alessandro BRATTI (PD), nel condividere quanto detto dal collega Realacci, segnala l'esigenza che alla condizione numero 10) si specifichi quanto meglio è possibile l'ambito di applicazione della norma, chiarendo espressamente se l'espressione « terreno inquinato » debba intendersi tratta dalla disciplina legislativa nazionale, ovvero da normative regionali o locali.

Salvatore RUGGERI (UdC), apprezzato lo sforzo compiuto dai relatori nell'elaborazione di un parere estremamente articolato, si riserva di esprimere le proprie valutazioni nella prossima seduta.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) esprime un giudizio critico sull'osservazione *dd)* della proposta di parere che, a suo avviso, è contraddittoria sia rispetto al contenuto complessivo del provvedimento in esame sia rispetto alle posizioni politiche pubblicamente espresse dai rappresentanti del Governo. Chiede, pertanto, ai relatori di valutare l'opportunità di espungere dal testo la osservazione in questione.

Gianluca BENAMATI (PD), preliminarmente, ringrazia i relatori per il buon lavoro svolto e per lo sforzo di portare a sintesi il complesso delle osservazioni e proposte formulate da tutti i gruppi parlamentari per migliorare il testo del provvedimento in esame. Si sofferma, quindi, sull'osservazione di cui alla lettera z) della proposta di parere, sollecitando i relatori a valutare l'opportunità di inserire nell'osservazione in discorso anche la previsione di un meccanismo di verifica *ex post* (decorsi 2/3 anni) degli effetti complessivi del percorso di incentivazione mediante aste al ribasso.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, chiede a nome del gruppo di Italia dei Valori di poter approfondire i contenuti della proposta di parere da essi presentata. Formula, peraltro, l'auspicio che almeno alcune delle questioni evidenziate in tale proposta possano assumere la veste di condizioni anziché quella di osservazioni.

Tommaso FOTI (PdL) preso atto che nella proposta di parere non figura la questione da lui sottoposta per le via brevi ai relatori, segnala nuovamente l'esigenza di apportare una modifica all'articolo 11, comma 1, lettera *c*) dello schema di decreto in esame tali da lasciare impregiudicato il perseguimento del giusto obiettivo di elevare, nelle transazioni commerciali, il livello di conoscenza sulle prestazioni energetiche degli immobili oggetto di com-

pravendita, senza scaricare sulle parti contrattuali inutili ed onerosi appesantimenti burocratici.

Guido DUSSIN (LNP), interviene brevemente facendo presente al collega Foti che farà un ulteriore approfondimento sulla questione appena segnalata e chiedendo al collega Piffari di voler indicare con precisione, anche nelle prossime ore, le osservazioni contenute nella proposta di parere che, a suo avviso, dovrebbero essere trasformate in condizioni.

Aldo DI BIAGIO (FLI) nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, auspica che il contributo portato dal gruppo di Futuro e Libertà alla discussione sul provvedimento in esame possa essere valutato positivamente dai relatori, apportando le opportune integrazioni alla proposta di parere da essi presentata, con particolare riferimento alle richieste di modifica dell'osservazione di cui al punto *i*), di soppressione dell'articolo 27 dello schema di decreto legislativo in esame, di rafforzamento degli strumenti normativi di tutela della produzione nazionale di energia da fonti rinnovabili.

Ludovico VICO (PD), con riferimento al punto 10) delle condizioni poste nella proposta di parere, invita i relatori a chiarire che nelle aree inquinate sono ricomprese anche le aree industriali dismesse.

Guido DUSSIN (LNP) riservandosi di approfondire la questione posta dal collega Vico, ritiene che, ad un primo esame, appaia pleonastico introdurre nella proposta di parere un riferimento specifico alle aree industriali dismesse, dato che esse sono già oggetto di previsioni normative che vanno nella direzione auspicata dal deputato intervenuto.

Alessandro BRATTI (PD) si associa alla richiesta formulata dal collega Vico, ritenendo non inutile introdurre una specifica osservazione dedicata alla realizzazione di interventi nelle aree industriali dimesse.

Ermete REALACCI (PD) aggiunge a quanto detto dai colleghi Vico e Bratti che sarebbe opportuno prevedere nella proposta di parere speciali agevolazioni per promuovere la realizzazione di impianti nelle aree industriali dimesse.

Luigi LAZZARI (PdL), relatore per la X Commissione, ritiene che le aree industriali dismesse debbano essere incentivate al pari delle aree agricole, osservando tuttavia che non può essere affrontata in questo provvedimento la questione della loro individuazione. Auspica che il Governo, nel prosieguo della sua azione, possa individuare le aree industriali dismesse per le quali chiedere un'incentivazione diversificata.

Andrea LULLI (PD), nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto nell'elaborazione della proposta di parere, riterrebbe opportuno trasformare in condizioni molte delle osservazioni in essa contenute. Rimane in attesa di risposte da parte del Governo – che, purtroppo, nella giornata odierna non è rappresentato in Commissione – sulle questioni politiche da lui sollevate in sede di Comitato ristretto.

Alberto TORAZZI (LNP), espresso apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori, in particolare per la scelta di prevedere incentivi anche per l'idroelettrico, invita a trasformare la lettera *t*) delle osservazioni in una condizione.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara di condividere i rilievi formulati dal collega Vico in merito all'incentivazione delle aree industriali dismesse.

Luigi LAZZARI (PdL), relatore per la X Commissione, in relazione ai rilievi della collega Zamparutti, ritiene che l'osservazione sulla possibilità che il Governo valuti di aumentare all'85 per cento il prezzo del ritiro dei certificati verdi sia un'istanza che è emersa nel dibattito e ritiene quindi opportuno aver rimesso al Governo le decisioni in merito. Analogamente, sulle aree industriali sono state formulate delle

indicazioni che il Governo valuterà. Infine, per quanto concerne le richieste di trasformazione di alcune delle osservazioni in condizioni segnala che il Governo ha già espresso condivisione su molte delle osservazioni contenute nel parere esprimendo al contempo l'esigenza che il Governo possa renderle operative con una certa libertà di valutazione; è a tale scopo che è stata preferita la scrittura sotto forma di osservazioni.

Laura FRONER (PD), apprezzato lo sforzo compiuto dai relatori di accogliere nella proposta di parere le diverse sollecitazioni dei vari gruppi, ritiene che la lettera *h*) delle osservazioni possa essere trasformata in condizione.

Chiara MORONI (FLI) interviene sulla materia concernente i rifacimenti, segnalando la necessità che siano corrisposti incentivi soltanto a chi interviene potenziando le capacità di produzione energetica dell'impianto, mentre ritiene molto pericoloso e non corretto includere gli impianti che hanno perso produttività ma che sono stati, alla loro messa in funzione, già incentivati e risultano quindi già ammortizzati

Luigi LAZZARI (PdL), relatore per la X Commissione, si dichiara disponibile ad accogliere nella proposta di parere un diversa formulazione sulle incentivazioni conseguenti a rifacimenti.

Guido DUSSIN (LNP), intervenendo per una precisazione relativa all'intervento della collega Moroni, sottolinea che il contenuto della proposta di parere è frutto di un'attenta valutazione di tutte le proposte formulate dai deputati e della ricerca del massimo di condivisione delle proposte stesse, senza alcun cedimento ad interessi particolari, ma sempre cercando di tutelare l'interesse generale del Paese, ivi compreso quello di un settore industriale importante, come quello fondamentale all'interno del comparto delle fonti rinnovabili, della produzione di energia idroelettrica.

Laura FRONER (PD) si associa alla richiesta del deputato Torazzi di trasformare in condizione la lettera *t*) delle osservazioni.

Ludovico VICO (PD) solleva la questione relativa alla compatibilità tra destinazione d'uso delle aree agricole e rifacimenti nel caso degli impianti fotovoltaici, ai fini di future incentivazioni.

Luigi LAZZARI (PdL), relatore per la X Commissione, sottolinea che, trattandosi di impianti già esistenti, godono del diritto di incentivazione e non sono in contrasto dal punto di vista della destinazione d'uso.

Gianluca BENAMATI (PD), alla luce del dibattito svolto, ripropone all'attenzione

dei relatori l'opportunità di inserire nell'osservazione in discorso anche la previsione di un meccanismo di monitoraggio degli effetti complessivi del percorso di incentivazione mediante aste al ribasso.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) alla luce del dibattito svolto e preso atto delle posizioni espresse dai relatori e dai deputati, chiede ai relatori di modificare l'osservazione *dd*) della proposta di parere abbassando dall'85 all'80 per cento la percentuale in essa prevista.

Angelo ALESSANDRI (LNP), nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (Atto n. 302).

PROPOSTA DI PARERE

Le Commissioni riunite VIII e X.

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) alle premesse del decreto sia inserito il seguente richiamo: « Vista la Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui criteri di sostenibilità relativamente all'uso di fonti da biomassa solida e gassosa per l'elettricità, il riscaldamento ed il raffrescamento COM(2010)11 »;
- 2) all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), che reca la definizione di biomassa, dopo le parole: « *comprese la pesca e l'acquacoltura*, » siano inserite le seguenti: « gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, »;
- 3) all'articolo 4, sia sostituito il comma 4 con il seguente: « 4. I gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti, non inserite nei preventivi di connessione, richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo 14, salvaguardando l'obiettivo di coordinare

anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione. »;

- 4) all'articolo 4, dopo il comma 4, sia inserito il seguente comma: « 5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, viene fatto salvo quanto disposto dall'articolo 182, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni »;
- 5) all'articolo 5, comma 3, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Per gli impianti a biomassa non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza installata e il combustibile rinnovabile utilizzato »;
- 6) all'articolo 6-bis, comma 1, dopo le parole « della falda », siano aggiunte le seguenti: « o di rivestimento di pareti verticali esterne agli edifici »;
- 7) all'articolo 7, si chiarisca che gli impianti pilota devono essere ad emissione zero, che non possono essere autorizzati più di 3 impianti pilota per ciascun soggetto proponente e che è imposto l'obbligo della coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito positivo della ricerca;
- 8) All'articolo 8, comma 5, siano sostituite le parole: « *Decorso un anno* » con le seguenti: « *Decorsi sei mesi* » e dopo le parole: « in aree agricole » siano inserite le seguenti: « fatti salvi quelli già autorizzati alla stessa data di decorrenza »;
- 9) allo stesso comma 5 dell'articolo 8, sia soppressa la lettera a) e sia previsto un

limite adeguato ad evitare l'utilizzo eccessivo delle aree agricole tale da provocare pesanti impatti ambientali; alla lettera b) siano aggiunte, in fine, le parole: « e a 200 KW per ogni ettaro di terreno per gli impianti solari fotovoltaici con fattore di concentrazione superiore a 400 (soli) »; sia aggiunta la seguente lettera: « c) per superfici agricole nella disponibilità del proponente fino a 5 ettari, in deroga alle restanti condizioni di cui al presente articolo, non sia destinata ad impianti fotovoltaici una superficie superiore al 20 per cento di quella disponibile; »;

- 10) dopo il comma 5 dell'articolo 8 sia aggiunto il seguente comma: « 5-bis. I limiti di cui al comma 5 non si applicano alle aree dichiarate inquinate, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi di disposizioni nazionali, regionali o locali. »;
- 11) dopo il medesimo comma 5 dell'articolo 8 sia aggiunto il seguente comma: « 5-bis. Le Regioni possono stabilire limiti diversi da quelli di cui al comma 5 per aree agricole specificatamente individuate tra quelle marginali non utilizzabili a fini di coltivazione, contaminate previa messa in sicurezza del sito, incolte da almeno 5 anni o degradate previo ripristino »;
- 12) allo stesso articolo 8, dopo il comma 5, sia aggiunto il seguente comma: «5-bis. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti di biogas collocati in zone agricole, l'accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2, la potenza nominale dell'impianto non sia superiore ad 1 MW elettrico, ovvero a 3 MW di potenza termica nominale inferiore. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti parametri volti a definire le percentuali massime di coltivazioni dedicate impiegabili negli impianti a biogas, al fine di evitare squilibri negli approvvigionamenti e nei prezzi delle pro-

duzioni agricole da destinare all'alimentazione umana e zootecnica; tale percentuale non può essere superiore al 15 per cento del totale delle coltivazioni dell'azienda agricola. »;

- 13) all'articolo 9 sia aggiunto il seguente comma: « 5-bis. Decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli obblighi dei Regolamenti edilizi comunali sulle fonti rinnovabili, diversi da quelli fissati dal presente decreto o da leggi regionali, sono aggiornati; »;
- 14) all'articolo 10, comma 2, siano soppresse le parole: « operanti in regime di scambio sul posto »;
- 15) sia modificato l'articolo 22, nel senso di assoggettare le centrali a biomasse legnose e bioliquidi con potenza superiore a 5 MW al meccanismo dell'asta a ribasso per l'assegnazione dell'incentivo, allo scopo di abbassare il valore del certificato verde per le biomasse legnose e bioliquidi;
- 16) al medesimo articolo 22, comma 2, dopo la lettera f) sia inserita la seguente: «f-bis) l'incentivo assegnato all'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici è superiore per gli impianti ad alta concentrazione e tiene conto del maggior rapporto tra energia prodotta e superficie utilizzata; »;
- 17) all'articolo 22, dopo il comma 2, sia inserito il seguente: « 2-bis. Il diritto a fruire dei certificati verdi per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima del 1º gennaio 2008 ed alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, può essere commutato, su richiesta del produttore, nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi medesimi, ad un incentivo ricadente nella tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati. Entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE provvede a predisporre una procedura di conversione del sistema di incentivazione. »;

- 18) allo stesso articolo 22, comma 3, lettera d) siano soppresse le parole « dell'andamento dei costi dell'approvvigionamento, »;
- 19) allo stesso articolo 22, comma 3, dopo la lettera d) sia inserita la seguente: « *d-bis*. L'incentivo riconosciuto è maggiorato fino a 1,5 volte per le produzioni di energia elettrica derivanti da impianti alimentati a biomasse situati in comuni montani »;
- 20) allo stesso articolo 22, comma 5, lettera a), le parole: « *le diverse decorrenze fissate ai sensi dell'articolo* 7 » siano sostituite dalle seguenti: « le diverse decorrenze fissate ai sensi dei decreti attuativi previsti dall'articolo 7 »;
- 21) all'articolo 22, comma 6, le parole « *entro un anno* » siano sostituite dalle parole « entro sei mesi »;
- 22) all'articolo 23, comma 5, dopo le parole: « il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili » siano inserite le parole: « e di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del Decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 novembre 2005, n. 265, S.O. » relativamente ai certificati verdi prodotti da impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento;
- 23) sia previsto, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, un graduale aggiornamento annuale in riduzione della remunerazione complessiva riconosciuta alle fonti assimilate di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992, n. 6 /92 (cd CIP6);
- 24) all'articolo 23, comma 10, siano sostituite le parole da « che hanno ottenuto dal GSE la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili entro la data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono

- il diritto all'incentivo stabilito dalle norme vigenti alla medesima data» con le seguenti: « mantengono il diritto all'incentivo stabilito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
- 25) allo stesso articolo 23, comma 11, lettera d) le parole: « 1º gennaio 2013 » siano sostituite dalle seguenti: « 1º gennaio 2014 »:
- 26) all'articolo 24, comma 2, lettera d) dopo la parola « apparecchiature » siano aggiunte le parole « effettuati a partire dall'anno 2009 »;
- 27) all'articolo 26, comma 1, le parole: « *31 dicembre 2012* » siano sostituite con le seguenti: « *31 dicembre 2011* »;
- 28) all'articolo 27, comma 1, sia sostituita la lettera *b*) con la seguente: « b) è disposto il passaggio al GSE dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi, ferme restando le competenze del GME, sull'attività di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certificati bianchi »;
- 29) all'articolo 28, comma 1, lettera *a*), punto i), siano aggiunte in fine le parole « e a GPL »;
- 30) all'articolo 29, comma 2, siano soppressi il secondo e il terzo periodo;
- 31) all'articolo 29, commi 5 e 7, sia definito meglio il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche, la cui maggiorazione viene stabilita successivamente con un decreto ministeriale, con un valore che comunque non può essere inferiore a 1,5 volte di quello di altri biocarburanti;
- 32) l'articolo 29-bis, inerente ad interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, sia inserito nel capo II anziché nel capo III;
- 33) all'articolo 29-bis, comma 1, lettera b), punto i), siano aggiunte, in fine, le parole: « con particolare riferimento al fotovoltaico ad alta concentrazione »;

- 34) all'articolo 33, comma 6, primo e secondo periodo, dopo le parole « su proposta del Ministro dello sviluppo economico » siano aggiunte le parole « di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare »;
- 35) all'allegato 2, punto 5, siano inseriti tra gli impianti incentivati di solare termico anche quelli del solare termico a concentrazione per i quali non esistono le certificazioni UNI, prevedendo un'approvazione tecnica di tali impianti da parte dell'ENEA;
- 36) siano rafforzati gli strumenti di controllo ai fini della corretta applicazione del presente decreto, anche effettuando una ricognizione dei soggetti preposti ai controlli, attualmente a disposizione delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, coordinandoli tra loro ed evitando duplicazioni di funzioni.

e con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo l'opportunità di definire un burden sharing regionale con l'obiettivo di responsabilizzare le autorità locali nel raggiungimento dell'obiettivo nazionale al 2020, anche attraverso la previsioni di meccanismi premiali o sanzionatori per gli enti territoriali in base al loro virtuosismo; valuti altresì il Governo l'opportunità di un meccanismo di allocazione degli obiettivi regionali, basato su considerazioni tecniche, valutando le potenzialità di risorse e impieghi presenti sul territorio;
- b) in considerazione degli elevati costi legati alle necessarie politiche di incentivo per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, affinché il raggiungimento di tali obiettivi non sia a carico esclusivo dei consumatori di energia elettrica, valuti il Governo l'opportunità di garantire una equa ripartizione di tali oneri sulla fiscalità generale;
- c) al fine di mantenere corretti equilibri nei mercati delle biomasse legnose, valuti il Governo, sulla base degli incentivi concessi alle biomasse e delle informazioni fornite dagli organismi consortili incaricati del recupero e del riuso dei rifiuti del

- legno, l'opportunità di presentare al Parlamento una relazione annuale che dimostri una programmazione sostenibile delle quantità di biomasse necessarie sia ai riciclatori del legno sia ai produttori di energia rinnovabile da biomasse;
- *d)* valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera *g)* all'articolo 2, recante la definizione di teleriscaldamento, con la seguente:
- « g) "infrastruttura teleriscaldamento/ tele raffreddamento": Sistema di distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti, tramite una rete, per la climatizzazione invernale e/o estiva di spazi, produzione di acqua calda ad uso igienicosanitario e/o uso in processo di lavorazione »;
- *e)* valuti il Governo l'opportunità di aggiungere all'articolo 2, dopo la lettera *p)*, la seguente definizione relativa alle pompe di calore: « *q)* "pompa di calore": dispositivo o impianto che fornisce calore all'ambiente a temperatura controllata o climatizzato, prelevando energia rinnovabile da una sorgente termica a temperatura inferiore; »;
- f) valuti il Governo l'opportunità di individuare con maggiore chiarezza gli strumenti da adottare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, rimuovendo le barriere che pongono ostacoli allo sviluppo di alcune tecnologie e semplificando le procedure ed i percorsi autorizzativi;
- g) con riferimento ai meccanismi autorizzativi di cui agli articoli 5 e 6, valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio la tipologia degli impianti ed i casi ai quali si applica l'autorizzazione unica e la procedura abilitativa semplificata e come tali norme si coordinano con la DIA e la SCIA come modificate dal DL n. 78 del 2010;
- *h)* valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 5, un articolo riguardante il corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete, del seguente tenore: « *Al fine di evitare azioni speculative*

- e fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per il quali non siano verificate le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, il richiedente la connessione alla rete elettrica, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate, è tenuto al versamento di un corrispettivo a fondo perduto, o di una equivalente forma di garanzia proporzionale all'investimento effettuato, per la prenotazione della capacità sulla rete per tutto il periodo di occupazione della capacità stessa nelle aree e per le linee critiche individuate dal gestore della rete, secondo criteri stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, che definisce il corrispettivo per la prenotazione di capacità sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. »;
- i) all'articolo 6, comma 10, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida venga applicata altresì anche agli impianti alimentati a biomassa di potenza elettrica pari o inferiore a 1 MW elettrici, realizzati in sostituzione parziale o totale di centrali termiche esistenti alimentate da combustibili fossili:
- *l)* valuti il Governo l'opportunità di semplificare ulteriormente il processo di autorizzazione e di realizzazione degli impianti;
- *m)* valuti il Governo l'opportunità di prevedere un miglioramento del quadro normativo relativo ai vincoli per la realizzazione di impianti fotovoltaici, ferma restando la necessità di un'attenta tutela dei beni paesaggistici;
- *n)* all'articolo 6-*bis*, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di specificare che per l'installazione delle pompe di calore, considerate estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera, non sia prevista alcuna procedura autorizzativa;
- o) all'articolo 8, comma 5 valuti il Governo opportunità di prevede che «i richiedenti l'autorizzazione per la costruzione di impianti solari fotovoltaici con

- moduli collocati a terra in area agricola siano coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, nonché società ed imprese agricole da essi partecipate che abbiano in proprietà o in locazione i relativi terreni, o enti pubblici, o proprietà collettive quali comunanze e usi civici »;
- p) valuti il Governo l'opportunità di inserire all'articolo 8 un comma aggiuntivo a favore di un riequilibrio dei prezzi dei cereali utilizzati dagli impianti di biomassa e biogas, nel senso di riconoscere gli incentivi prioritariamente alla produzione di energia effettuata da imprenditori agricoli e agli impianti alimentati con colture dedicate ed effluenti di allevamento;
- q) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole « evoluzione normativa », valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: « e in collaborazione con l'ENEA per quanto riguarda le informazioni relative all'efficienza energetica »;
- r) all'articolo 16, valuti il Governo l'opportunità di abrogare le disposizioni previste dal comma 2, lettera d) che, introducendo il criterio della « replicabilità su larga scala », sembra limitare l'accesso al trattamento incentivante a progetti sperimentali, escludendo da tale ambito gli investimenti per la realizzazione delle reti intelligenti (smart grids) successivi a tale fase preliminare;
- s) valuti il Governo l'opportunità di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture di cogenerazione abbinate a reti per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, in primo luogo armonizzando e rendendo coerenti le diverse norme in materia che si sono succedute nel tempo e inoltre, consentendo il reale impiego di energia termica che recuperi virtuosamente anche quell' energia a bassa entalpia che andrebbe altrimenti dispersa; in particolare, all'articolo 20, valuti il Governo l'opportunità di assicurare l'inserimento, a decorrere dal 2015, nel sistema di incentivazione dei certificati bianchi in luogo dei certificati verdi, degli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento in ambiente agricolo che entreranno in esercizio dall'anno 2013:

- t) all'articolo 22, comma 2, lettera e), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « l'incentivo è altresì attribuito alla produzione da rifacimenti totali o parziali di impianti esistenti a condizione che tali rifacimenti aumentino la produttività degli impianti stessi, garantiscano un notevole efficientamento energetico, prevedano la realizzazione di rilevanti investimenti e assicurino un prolungamento della vita utile degli impianti. »
- *u)* al fine di evitare l'utilizzo di combustibili impropri negli impianti di produzione energetica da biomasse e i conseguenti problemi di accettazione da parte della popolazione delle aree interessate, nonché al fine di dare maggior peso al principio di «filiera corta», valuti il Governo l'opportunità di inserire, al comma 3 dell'articolo 22, disposizioni volte a:
- 1) dettare norme di maggior favore per gli impianti che nell'ambito della filiera corta predispongano una accurata pianificazione del proprio bacino di approvvigionamento, tale da assicurarne la regolarità, la continuità e l'efficiente funzionamento;
- 2) introdurre la sanzione aggiuntiva della perdita dell'incentivazione per gli impianti che violino le prescrizioni in materia di combustibili utilizzabili;
- 3) prevedere disposizioni che favoriscano la stabilità dei rapporti tra fornitori dei combustibili e l'impianto, ivi compresa la partecipazione societaria dei fornitori stessi sino alla data di esaurimento degli incentivi;
- 4) aggiornare costantemente la definizione di « parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani » sulla base del miglioramento delle conoscenze e tenuto conto della necessità di applicare il principio di precauzione;
- v) all'articolo 22, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che, con riferimento all'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici, l'incentivo è maggiore per gli impianti integrati;

- *z)* all'articolo 22, comma 4, per quanto attiene il limite di potenza al di sopra del quale si prevede il ricorso all'incentivazione mediante aste al ribasso, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che tale limite sia innalzato con opportune differenziazioni basate sulle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili;
- aa) all'articolo 22, comma 4, lettera e), in luogo del riconoscimento da parte del GSE di un valore minimo di incentivo per gli impianti interessati dalle procedure d'asta, valuti il Governo l'opportunità di fissare, già nel presente decreto legislativo, un valore minimo di incentivo che possa assicurare comunque il rientro degli investimenti effettuati;
- bb) valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo l'articolo 22 un articolo che preveda l'obbligo per il Governo di trasmettere al Parlamento, dopo i primi due anni di applicazione del meccanismo di incentivazione di cui al commi 4 e 5 del citato articolo 22, una relazione sui risultati ottenuti e le eventuali criticità rilevate;
- *cc)* all'articolo 23, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la parola: « 2013 » con « 2012 » e la parola: « 2012 » con « 2011 »;
- dd) all'articolo 23, comma 5, valuti il Governo la possibilità di sostituire le parole « al 70 per cento » con le seguenti « all'85 per cento », allo scopo di incrementare il prezzo del ritiro dei certificati verdi in eccesso da parte del GSE fino al 2015;
- *ee)* all'articolo 23, comma 11, valuti il Governo l'opportunità di inserire la seguente lettera:
- « *e-bis*. al comma 3 dell'articolo 14, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, le parole: dal: « per coprire fino al 20 per cento dell'obbligo di propria competenza » fino alla fine del comma. »;
- ff) valuti il Governo l'opportunità di disporre espressamente la cessazione alla scadenza delle convenzioni attualmente in essere stipulate tra i produttori e il GSE,

e senza alcuna possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti alimentati con fonti energetiche assimilate alle rinnovabili (CIP6);

gg) all'articolo 26, comma 1, dopo la lettera f), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere la seguente:

« f-bis). L'incentivo è concesso anche all'energia termica prodotta da impianti alimentati ad idrogeno - ottenuto a partire dalle fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), o, qualora prodotto tramite fonti energetiche non rinnovabili, in grado di incidere positivamente in favore della tutela e del risanamento della qualità dell'aria - e finalizzata al riscaldamento di spazi, alla produzione di vapore, di acqua calda ad uso igienico-sanitario o per l'uso in processi di lavorazione. Qualora tali impianti siano in grado di produrre anche energia elettrica, l'incentivo è concesso anche per tale produzione secondo i relativi regimi incentivanti. »;

hh) all'articolo 27, comma 1, dopo la lettera *f)*, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere la seguente:

- « *f-bis*) il periodo di rilascio dei titoli di efficienza energetica agli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è esteso a 15 anni e il quantitativo di titoli rilasciati a tali impianti è pari a 1,5 volte il quantitativo di risparmio di energia primaria da essi realizzato »;
- *ii)* all'articolo 28, comma 1, lettera *a)*, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il punto iv)con il seguente: « *iv*) Apparecchiature ad alta efficienza per il settore residenziale, terziario e industriale quali, ad esempio, gruppi frigo, unità trattamento aria (U.T.A.) e pompe di calore;
- 11) all'articolo 28, comma 1, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere il punto « viii. misure di efficientamento nel settore dell'impiantistica industriale »;

mm) all'articolo 29-*bis*, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in appli-

cazione delle norme vigenti, meccanismi di supporto allo sviluppo sperimentale e tecnologico di progetti nazionali e meccanismi di maggiore interazione tra il risultato della ricerca e dello sviluppo e le successive fasi nelle applicazioni pratiche; »;

nn) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un espresso rinvio al provvedimento attuativo della della direttiva 2009/30/CE, prevedendo in esso tre sistemi di certificazione/controllo della sostenibilità dei biocarburanti, i quali saranno dimostrati dagli operatori economici che a tal fine possono avvalersi di uno dei metodi seguenti:

- 1. il sistema nazionale o uno dei sistemi nazionali degli Stati Membri dell'Unione Europea;
- 2. i sistemi volontari di certificazione riconosciuti dalla Commissione europea;
- 3. gli Accordi bilaterali o multilaterali conclusi dall'Unione Europea e riconosciuti dalla Commissione ai fini della direttiva;
- oo) all'articolo 31, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la lettera a), inserire alla lettera b) una limitazione temporale, non superiore a 15 anni e aggiungere, in fine, il seguente comma: « 3. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati Membri può comprendere operatori privati. »;
- pp)) all'articolo 32, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente comma: « 3. La cooperazione per progetti comuni con Paesi terzi può comprendere operatori privati. »;
- qq) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in connessione al sistema di monitoraggio di cui all'articolo 36, l'obbligo per il GSE di rendere pubblici i dati sugli impianti ad energia rinnovabile presenti sul territorio nazionale, distinti per area geografica, tipologia e taglia degli impianti, proprietà e società di gestione, autorizzazione unica o altro titolo abilitativi, previa tempestiva trasmissione da

parte delle regioni e dei comuni, attraverso canali telematici, dei titoli abilitativi finali rilasciati;

- rr) all'articolo 36, comma 2, dopo le parole « per le finalità di cui al comma 1, il GSE » valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: « avvalendosi del supporto dell'ENEA »;
- ss) all'articolo 36, comma 3, dopo le parole « il GSE », valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: « avvalendosi del supporto dell'ENEA »;
- tt) all'articolo 39, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Salvo quanto previsto dal successivo periodo, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'articolo 9 entra in vigore 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. »;

- *uu)* all'allegato 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 3 con il seguente:
- « 3. Per le pompe di calore, a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e fino al rilascio della regolamentazione Ecodesign, l'accesso agli incentivi statali di ogni na-

tura è consentito a condizione che la predette pompe di calore soddisfino i seguenti requisiti:

- a) il coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER) devono essere almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I del decreto 06 agosto 2009, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 settembre 2009, n. 224 (Allegato 4.2.2.C specifiche tecniche pompe di calore)
- *b)* Le prestazioni devono essere misurate in conformità alle norme:

UNI EN 14511:2004 per pompe di calore elettriche;

EN 12309-2:2000: per pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul P.C.I.);

EN 14511:2004 per le pompe di calore a gas a motore endotermico;

- c) Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato H e allegato I sono ridotti del 5 per cento. »;
- vv) all'allegato 4, punto 6, lettera i), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere che, nel caso di pompe di calore ad assorbimento, le competenze fondamentali consistono anche nella comprensione di base dei principi fisici e di funzionamento dei componenti e determinazione del coefficiente di prestazione (GUE) e del fattore di prestazione stagionale (SPF).

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

19

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 3 febbraio 2011.

Audizione di rappresentanti di XPLOR ITALIA e CNA, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.20 alle 11.05.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

20

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.

C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2011.

Luciana PEDOTO (PD) ricorda che le proposte di legge in esame muovono dall'intento di riconoscere la specificità del ruolo svolto dalle associazioni di tutela delle persone disabili a carattere nazionale ai fini del conseguimento delle prestazioni sociali connesse alla condizione di disabilità. In anni recenti, infatti, è divenuta sempre più frequente la costituzione di associazioni e organizzazioni di volontariato per la tutela delle persone disabili, che si sono poste come interlocutori autorevoli delle istituzioni e della pubblica

amministrazione. L'esigenza di estendere a queste associazioni alcune delle norme applicabili agli istituti di patronato, a suo avviso, rimane valida. Tuttavia, l'esame svolto presso la XII Commissione e la prima seduta delle Commissioni riunite hanno evidenziato alcuni aspetti critici che rendono opportuno un approfondimento, al fine di evitare che l'intervento in esame produca effetti negativi indesiderati a danno di altri soggetti. Ricorda, peraltro, come già nella XIV legislatura le proposte di legge recanti disposizioni analoghe a quelle previste dalle proposte in esame non siano state approvate dalla Camera, in seguito alla loro trasmissione dal Senato della Repubblica. Auspica, pertanto, che l'esame possa procedere senza irrigidimenti da parte di alcuno sulle proprie posizioni e convinzioni di partenza.

Amalia SCHIRRU (PD) dichiara, innanzitutto, di condividere le perplessità manifestate sul provvedimento in esame dal relatore per la XI Commissione, che ringrazia per l'esauriente intervento introduttivo svolto nella precedente seduta. Pur riconoscendo la meritoria attività svolta dalle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale in questione, che giudica indispensabile anche ai fini di una più corretta gestione delle politiche

locali in ordine alla realizzazione di una efficiente rete di servizi sociali a tutela dei soggetti disabili, ritiene, infatti, che il campo di azione di tali organismi non possa essere equiparato a quello dei patronati. Questi ultimi, a suo avviso, sono chiamati a svolgere servizi di natura pubblica e amministrativa di particolare delicatezza, connessi a profili di carattere normativo, economico e previdenziale tali da richiedere agli attori che li erogano requisiti specifici di affidabilità finanziaria e professionale, peraltro già disciplinati in modo coerente e puntuale dalla normativa vigente. Ritiene, altresì, che l'eventuale coinvolgimento delle associazioni in oggetto nell'esercizio di tali funzioni potrebbe rischiare di snaturare l'originario spirito dell'azione di tali associazioni, basato su un'attitudine spontanea e volontaria all'assistenza in favore dei soggetti disabili. Formulato l'auspicio che espunta dal provvedimento la parte regolamentare riferita all'attribuzione della qualifica di istituto di patronato in favore di tali organizzazioni o associazioni, dichiara, quindi, di giudicare più facilmente percorribile un percorso normativo che preveda nei loro confronti lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, al fine di sostenerne le importanti attività svolte sul territorio, a garanzia delle legittime esigenze dei soggetti disabili e delle loro famiglie.

Paola BINETTI (UdC) ritiene che le proposte di legge in esame esprimano la consapevolezza, acquisita dalle persone disabili e dalle associazioni che le rappresentano, delle esigenze personali e professionali specifiche dei lavoratori con disabilità. Sarebbe sbagliato, a suo avviso, contrapporre questa giusta istanza al ruolo attualmente svolto dai patronati, ma, al tempo stesso, sarebbe un errore pensare di impedire a questa categoria di persone di organizzarsi autonomamente o, comunque, di partecipare in modo più attivo alla gestione di pratiche e procedure che le riguardano.

Donata LENZI (PD) ricorda che, di recente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha riconosciuto un nuovo patronato, istituito proprio da un'associazione di tutela delle persone disabili. Da tale riconoscimento, com'è noto, consegue l'accesso ai finanziamenti pubblici. Ciò dimostra, a suo avviso, che è opportuno riflettere attentamente sulla necessità di un intervento legislativo in materia, a partire dagli ostacoli che, eventualmente, l'attuale normativa opponga a questo riconoscimento. Tale intervento, in ogni caso, dovrà rispettare i principi che valgono per i patronati, tra i quali riveste particolare importanza quello della separazione delle gestioni economiche e patrimoniali delle associazioni e dei patronati da queste istituiti. Tale separazione, infatti, è essenziale al fine di evitare che i finanziamenti pubblici siano assorbiti dalle attività associative diverse da quella di patronato e, al contempo, a garantire gli utenti dei patronati rispetto al rischio di commissariamento delle associazioni. Sottolinea, altresì, la necessità di garantire il possesso di adeguate competenze tecniche da parte degli operatori dei patronati. Nel ribadire, quindi, il suo orientamento favorevole all'ampliamento dei soggetti abilitati a svolgere le funzioni di patronato, ribadisce la necessità di prevedere garanzie precise per il riconoscimento di nuovi patronati e suggerisce l'opportunità di inserire, tra i requisiti, un'adeguata consistenza numerica delle associazioni interessate, anche al fine di favorire opportuni processi di aggregazione. Ritiene, infine, che sarebbe opportuno svolgere un'audizione di rappresentanti di alcune associazioni di tutela delle persone disabili e di alcune organizzazioni di patronato, in seguito all'assegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite XI e XII.

Marco RONDINI (LNP) preannuncia la presentazione di una proposta di legge firmata da deputati del suo gruppo sulla problematica in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che, non appena tale proposta sarà assegnata alle Commissioni riunite, ne sarà disposto l'abbinamento ai sensi del regolamento.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) fa notare che la ratio del provvedimento in esame è quella di conferire la possibilità di agire a tutela dei lavoratori disabili nell'ambito del settore previdenziale, infortunistico e socio-assistenziale - anche a soggetti che, in base alla normativa vigente, non potrebbero farlo (pur avendone la dignità e la capacità), a causa dell'assenza di requisiti connessi alla diffusione sul territorio o alla rappresentanza sindacale dei lavoratori. Pur riconoscendo la necessità di fissare criteri e requisiti di legge a garanzia dell'affidabilità - soprattutto finanziaria - di tali organismi, considerata la delicatezza delle funzioni svolte, ritiene, pertanto, che la misura di tali « paletti » normativi vada commisurata all'effettivo grado di rappresentanza territoriale e professionale - delle associazioni, nonché alla loro dimensione reale. Ritiene che ciò possa andare nella direzione di offrire il giusto riconoscimento anche agli organismi di entità ridotta, la cui azione di tutela, seppur limitata a talune aree del territorio e a determinate categorie di lavoratori, potrebbe rivelarsi preziosa in chiave di sostegno a specifiche tipologie di lavoratori svantaggiati.

Maria Grazia GATTI (PD), nel riconoscere particolare rilevanza agli organismi che operano per la tutela, la promozione e l'integrazione sociale delle persone disabili – soggetti che giudica spesso essenziali nell'ambito della stessa programmazione dei servizi sociali sul territorio – fa notare che l'attribuzione nei loro confronti della qualifica di patronato non potrebbe che scaturire al termine di una approfondita analisi sulle implicazioni di natura pubblica derivanti da un loro eventuale coinvolgimento nell'ambito di tali delicate attività di consulenza e rappresentanza.

Ritiene, pertanto, che una riflessione di questo tipo porterebbe inevitabilmente a ripercorrere i punti cardine della legge n. 152 del 2001, normativa fondamentale alla quale occorrerebbe inevitabilmente rinviare in prospettiva della indicazione di un sistema di regole precise e coerenti, fortemente sottoposte al controllo pubblico, poste a garanzia dei cittadini. Ritiene, peraltro, che la particolare natura delle funzioni di rappresentanza e sostegno attualmente svolte dagli istituti di patronato nel settore previdenziale, infortunistico e socio-assistenziale, imporrebbe specifiche competenze professionali da parte del personale addetto, richiedendone, pertanto, l'inquadramento attraverso tipologie contrattuali stabili: ciò mal si concilierebbe, a suo avviso, con le modalità di impiego flessibile utilizzate di consueto nella associazioni in oggetto, le quali andrebbero ricollocate, quindi, in un sistema di diritti e doveri adeguato e rispondente ad esigenze di evidenza pubblica. Osserva, da ultimo, che, sarebbe in ogni caso opportuno evitare di limitare l'estensione delle prerogative proprie degli istituti di patronato a specifiche associazioni che operano per la tutela di una singola categoria di lavoratori e in ristrette zone territoriali, ritenendo giusto prevedere tale forma di riconoscimento generale a tutte le organizzazioni in grado di agire sull'intero territorio nazionale e in rappresentanza di ogni cittadino.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constatato che alcuni deputati, che hanno manifestato l'intenzione di intervenire nell'ambito dell'esame preliminare, non hanno potuto partecipare alla seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

COMITATO	PERMANENTE	DED I	DADEDI
COMITATO	PERMANEN E.	PER I	PAREKE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008. C. 3994 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 1 (Parere approvato)
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giorgetti (Parere alla V Commissione) (Rinvio dell'esame)
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Testo unificato C. 2011 Ferranti ed abb. (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)
ALLEGATO 2 (Parere approvato)
SEDE CONSULTIVA:
Sull'ordine dei lavori
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb. (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio)
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Testo base C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore)
ALLEGATO 4 (Parere approvato)
RELAZIONI AL PARLAMENTO:
Deliberazione n. 22 del 2010 e relazione della Corte dei conti concernente la gestione delle opere segretate ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del Regolamento e rinvio)
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
Sulla pubblicità dei lavori
5-04151 Vanalli: Sugli effetti prodotti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con particolare riguardo alla ricerca di una maggiore efficienza e alla lotta contro l'assenteismo .
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)
5-04149 Bressa e Vassallo: Su questioni riguardanti la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT)
ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)
5-04148 Calderisi e Stracquadanio: Sul termine di entrata in vigore del certificato elettronico di accertamento della malattia come causa di assenza dal lavoro
ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)

ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Atto n. 320 (Seguito dell'esame e rinvio)	29
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Atto n. 319 (Seguito dell'esame e rinvio)	29
Schemi di decreto del Ministro dell'interno concernenti l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2010, rispettivamente, al capitolo 2309 – piano gestionale 1 e al capitolo 2309 – piano gestionale 2. Atti nn. 324 e 325 (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Nuovo testo C. 3921 Giorgetti (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	29
ALLEGATO 8 (Parere approvato)	47
AVVERTENZA	33

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008.

C. 3994 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), relatore, dopo aver brevemente illustrato la proposta di legge in titolo, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore. Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

C. 3921 Giorgetti.

(Parere alla V Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, considerato che la Commissione di merito non ha ancora completato l'esame del provvedimento, propone di rinviare la seduta, se non vi sono obiezioni, alle ore 16.

Il Comitato concorda.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

Testo unificato C. 2011 Ferranti ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo la relatrice, impossibilitata a pren-

dere parte alla seduta, illustra brevemente il provvedimento. Rileva quindi che i benefici previsti dallo stesso spettano al padre in taluni casi solo a condizione che la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e in altri casi spettano solo alla madre. A suo avviso, tali disposizioni andrebbero valutate alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha sempre riconosciuto l'importanza del contributo paterno allo sviluppo armonico della personalità dei minori, affermando l'esistenza di un principio di paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura e all'educazione della prole, senza distinzione o separazione di ruoli tra uomo e donna, ma con reciproca integrazione di essi. Cita, in particolare, le sentenze n. 341 del 1991, n. 179 del 1993, n. 376 del 2000 e n. 385 del 2005. Formula infine una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (vedi allegato 2) relative in parte al profilo sopra evidenziato e in parte ad aspetti relativi al coordinamento del testo.

Pierluigi MANTINI (UdC) condivide la proposta di parere del presidente, soprattutto nella parte in cui richiama l'importanza della presenza di entrambi i genitori per lo sviluppo armonico della personalità dei minori. Ritiene invece inopportune le altre osservazioni, che attengono a profili di formulazione del testo e rientrano quindi più propriamente nella competenza del comitato per la legislazione e delle commissioni di merito.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, fa presente che le osservazioni contenute nella proposta di parere non attengono a profili di mera formulazione del testo, ma investono aspetti rilevanti del coordinamento interno del testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.30.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, presidente, propone di invertire l'ordine del giorno e di rinviare la seduta in sede consultiva al termine della seduta dedicata alle interrogazioni a risposta immediata su questioni attinenti al ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 13.35, riprende alle 14.25.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1º febbraio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Testo base C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isabella BERTOLINI (PdL), relatore, illustra la proposta di legge in esame e formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 3).

Sottolinea infatti, in primo luogo, come la Corte costituzionale abbia collegato in modo necessario il rito abbreviato alla riduzione della pena, in sostanza escludendo che al termine del rito abbreviato il condannato possa non beneficiare della riduzione della pena: per tale ragione nella proposta di parere si invita la Commissione di merito ad integrare la proposta di legge introducendo una modifica all'articolo 438 del codice di procedura penale volta ad escludere espressamente l'applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti dalla legge con l'ergastolo.

Ricorda, in secondo luogo, il problema sollevato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito – del rischio che. nel momento in cui l'accesso al rito abbreviato venga escluso per alcuni reati, nel caso specifico quelli puniti in astratto con l'ergastolo, il pubblico ministero, attraverso la qualificazione del reato contestato, possa di fatto impedire all'imputato di beneficiare del rito abbreviato e della connessa riduzione della pena. Per tale ragione nella proposta di parere si richiama il principio della parità di accusa e difesa nel processo penale sancito dall'articolo 111 della Costituzione e si invita la Commissione di merito a rivedere conseguentemente la disciplina relativa ai presupposti per l'accesso al rito abbreviato, con particolare riguardo alla valutazione relativa alla qualificazione del reato.

Doris LO MORO (PD) dà atto alla relatrice del lavoro svolto, rilevando che la soluzione prospettata nella sua proposta di parere si avvicina molto a quella suggerita dalla sua parte politica. Ritiene, peraltro, che la seconda osservazione potrebbe essere rafforzata in condizione.

Ricorda quindi che la legge n. 479 del 1999, sostituendo l'articolo 438 del codice di procedura penale, ha eliminato la necessità del consenso del pubblico ministero ai fini dell'accesso dell'imputato al rito abbreviato, in tal modo dando seguito a una sentenza della Corte costituzionale che aveva sancito il principio per cui spetta solo all'imputato decidere se avvalersi del rito abbreviato. Questa libertà

dell'imputato, stante il principio della parità di accusa e difesa sancito dalla Costituzione, deve essere mantenuta non solo nella forma, ma anche nella sostanza.

Gaetano PECORELLA (PdL) condivide pienamente la proposta di parere della relatrice, invitandola a sua volta a rafforzare la seconda osservazione ponendola come condizione. Esprime l'avviso che lasciare al pubblico ministero, attraverso la qualificazione del reato imputato, la possibilità di impedire di fatto l'accesso al rito abbreviato con connessa riduzione della pena è in aperto contrasto con il principio di parità tra accusa e difesa di cui all'articolo 111 della Costituzione. Occorrere invece individuare un istituto processuale che rimetta ad un giudice terzo e imparziale la valutazione del capo di imputazione, dal quale discende la possibilità di accedere al rito abbreviato.

Pierluigi MANTINI (UdC) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, ritenendo che la Commissione affari costituzionali non abbia titolo a suggerire alla Commissione di merito soluzioni che attengono in modo stretto a istituti processuali. Il suo gruppo è peraltro contrario anche alla finalità della proposta di legge, ritenendo che se si vuole mostrare severità verso i reati più gravi, si possano comunque esperire soluzioni diverse: per esempio quella di prevedere, all'esito del rito abbreviato, una riduzione di pena meno consistente.

Isabella BERTOLINI (PdL), relatore, preso atto del dibattito, riformula la sua proposta di parere, trasformando in condizione la seconda osservazione (vedi allegato 4).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 14.40.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.35.

Deliberazione n. 22 del 2010 e relazione della Corte dei conti concernente la gestione delle opere segretate ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1º febbraio 2011.

Donato BRUNO, presidente, comunica che è stata preannunciata la presentazione di una risoluzione del gruppo del Partito democratico sulle questioni sollevate dalla relazione della Corte dei conti in titolo.

Pierluigi MANTINI (UdC) preannuncia la presentazione di una risoluzione anche da parte del suo gruppo.

Gaetano PECORELLA (PdL), relatore, ricorda che nella precedente seduta era emersa la comune volontà di addivenire a una risoluzione unitaria della Commissione e che lui, come relatore, si era dichiarato disponibile a predisporre il testo della risoluzione, invitando a tal fine i gruppi a segnalargli, anche informalmente, i punti che ritenevano dovessero essere inclusi in tale testo. Fa quindi presente che la presentazione di più risoluzioni da parte dei singoli gruppi rende più difficile pervenire ad un testo unitario.

Pierluigi MANTINI (UdC), ritenendo che l'approvazione di una risoluzione unitaria sia la cosa preferibile, dichiara che il suo gruppo soprassiederà per il momento alla presentazione di una propria risoluzione.

Raffaele VOLPI (LNP) dichiara che anche il suo gruppo è favorevole ad una risoluzione il più possibile condivisa.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04151 Vanalli: Sugli effetti prodotti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con particolare riguardo alla ricerca di una maggiore efficienza e alla lotta contro l'assenteismo.

Pierguido VANALLI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Pierguido VANALLI (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto. Invita quindi il rappresentante del Governo a far pervenire alla Commissione anche i dati relativi alle singole regioni, in modo che si possa capire l'incidenza del fenomeno a livello disaggregato sul territorio.

5-04149 Bressa e Vassallo: Su questioni riguardanti la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT).

Salvatore VASSALLO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Salvatore VASSALLO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal Governo, che tra l'altro contiene un'ampia digressione su argomenti che non sono oggetto dell'interrogazione, quali l'attività del professor Micheli al di fuori della Commissione.

Per quanto riguarda la competenza professionale dei componenti della Commissione, il Governo sostiene che la composizione era equilibrata in quanto vi erano due economisti e due giuristi; tralascia però di dire che il presidente della Commissione è un magistrato e che i giuristi componenti sono pertanto tre contro due soli economisti. Quanto ai collaboratori, questi o non hanno qualifiche professionali collegate con le mansioni che devono svolgere ovvero sono anche loro giuristi. In definitiva l'unica persona che avesse competenze nella misurazione della performance dal punto di vista empirico è il professor Micheli, il che è, a suo avviso, stupefacente e davvero preoccupante. Quanto alla consulenza conferita al dott. Pistolesi, il Governo non ha fornito alcun chiarimento circa la competenza professionale di quest'ultimo, nascondendosi dietro a una circonlocuzione incomprensibile, dalla quale si capisce che, in definitiva, il suo merito consisterebbe nel fatto che è in grado, in virtù dei suoi contatti personali, di garantire il raccordo tra la Commissione e il Comitato tecnico scientifico operante presso il Ministero per l'attuazione del programma di Governo. Nessuna spiegazione è stata fornita invece in merito al contratto stipulato con il dott. Pistolesi che prevede la retribuzione di 50 mila euro per la redazione di una relazione che la Commissione avrebbe dovuto essere in grado di fare autonomamente.

5-04148 Calderisi e Stracquadanio: Sul termine di entrata in vigore del certificato elettronico di accertamento della malattia come causa di assenza dal lavoro.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) rinunzia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

Giorgio Clelio **STRACQUADANIO** (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto. Esprime quindi l'auspicio che i chiarimenti resi dal Governo siano messi a disposizione anche dei cittadini, in quanto numerosi organi di informazione continuano a rappresentare la questione in modo scorretto, riportando che vi sarebbero stati interventi sanzionatori che in realtà non ci sono stati. Prende atto che i ritardi sono dovuti ad un esplicito e ingiustificato rifiuto di una parte dei medici di utilizzare il sistema informatico necessario per l'attuazione della disciplina. Raccomanda pertanto al Governo di chiarire la faccenda in tutte le sedi, in modo da correggere certa informazione distorta.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Atto n. 320.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1º febbraio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Atto n. 319.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1º febbraio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schemi di decreto del Ministro dell'interno concernenti l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2010, rispettivamente, al capitolo 2309 – piano gestionale 1 e al capitolo 2309 – piano gestionale 2.

Atti nn. 324 e 325.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1º febbraio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 3 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 16.15.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

Nuovo testo C. 3921 Giorgetti.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdC), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame, modificata dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, è diretta ad aggiornare la legge n. 196 del 2009, la legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di armonizzare ed allineare il sistema nazionale delle decisioni di bilancio – e in particolare i contenuti e la tempistica di esame dei principali documenti contabili nazionali – alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

Infatti l'avvio, a livello comunitario, di moduli decisionali ed operativi tesi a favorire, nell'ambito del cosiddetto semestre europeo il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, comporta un ampliamento del raggio d'azione della sorveglianza economica, che comprende anche le politiche tese a favorire, assieme alla stabilità macro-economica, la crescita e la competitività.

Il fatto che gli Stati membri debbano presentare contestualmente i programmi di stabilità o di convergenza (PSC) e i programmi nazionali di riforma (PNR), che divengono i documenti principali della programmazione economico-finanziaria degli Stati membri, e il fatto che la Commissione europea li valuti simultaneamente implica infatti una rimodulazione degli strumenti e del ciclo di bilancio quale da ultimo delineati dalla legge di riforma n. 196 del 2009.

La proposta di legge, come modificata in sede di esame degli emendamenti, è composta di otto articoli.

L'articolo 1, nella direzione di disciplinare i rapporti con l'Unione europea in materia di finanza pubblica, sostituisce l'articolo 1 della legge n. 196 del 2009. Al comma 1 si propone di inserire tra i princìpi fondamentali della medesima legge n. 196 del 2009 la coerenza della programmazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche con le procedure ed i criteri stabiliti dall'Unione europea e si ribadisce il principio del concorso e della relativa responsabilità di tutte le amministrazioni pubbliche nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, da realizzare secondo i principi fondamentali

dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica. Al comma 2 si modifica l'articolo 9 della legge n. 196 del 2009, prevedendo che il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma siano presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile. La Commissione ha disposto un'ulteriore novella all'articolo 9, con l'aggiunta di due nuovi commi. In particolare si prevede che gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, siano trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi Regolamenti e che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo, riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dal documento, nonché delle implicazioni delle linee guida per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma.

L'articolo 2 è teso ad aggiornare il ciclo e gli strumenti della programmazione di bilancio alla luce dell'introduzione del « semestre europeo », al fine di consentire un pieno allineamento tra la programmazione nazionale e quella europea.

Il comma 1 sostituisce l'articolo 7 della legge n. 196 del 2009, prevedendo la presentazione alle Camere, entro il 10 aprile di ogni anno, del Documento di economia e finanza (DEF), che diviene il perno della programmazione economico finanziaria, assorbendo sia la Decisione di finanza pubblica, sia i contenuti della Relazione sull'economia e sulla finanza pubblica; nel DEF è, inoltre, ricompreso anche lo schema del Programma di stabilità e lo schema del Programma nazionale di riforma.

La Commissione ha inoltre approvato un emendamento che aggiunge un comma 1-bis all'articolo 2. Tale comma novella l'articolo 8 della legge n. 196 del 2009, n. 196, premettendo un comma 01 che affida alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, da istituire, la valutazione degli andamenti di finanza pubblica al fine di fornire al governo elementi per la definizione del documento di economia e finanza con esclusivo riferimento alle amministrazioni locali. Inoltre è affidata alla medesima Conferenza permanente la valutazione, per il preventivo parere, delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi previsto dal medesimo DEF. Il comma prevede anche la trasmissione alle Camere sia del parere che delle linee guida.

Il comma 2 modifica l'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, prevedendo che il Documento di economia e finanza, come risultante dalle deliberazioni parlamentari, sia articolato in tre sezioni.

La prima sezione reca il Programma di stabilità, che dovrà contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e dal codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, con particolare riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. In tale ambito, nel confermare il principio della programmazione triennale delle risorse, si prevede che l'indicazione dell'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sia accompagnata anche da un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi; la sezione dovrà, inoltre, contenere le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità.

La seconda sezione del Documento contiene una serie di dati e di informazioni che in larga parte il Governo, nell'ambito della Relazione sull'economia e la finanza pubblica o della Decisione di finanza pubblica, era già tenuto a fornire alle Camere. La terza sezione del Documento reca, infine, lo schema del Programma nazionale di riforma di cui sono enunciati i contenuti principali, che po-

tranno comunque essere adeguati all'evoluzione della disciplina dell'Unione europea. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In tale ambito vengono indicati: le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli programmatici indicati nella obiettivi prima sezione del DEF; gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività; lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti e i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di dell'economia, rafforzamento della competitività del sistema economico e aumento dell'occupazione.

Si prevede inoltre che in allegato al DEF siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali deve recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e deve concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Si dispone che Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, ad integrazione del DEF, trasmetta alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno.

Il DEF, entro il 10 aprile, oltre che alle Camere sarà trasmesso alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica che dovrà esprimere il proprio parere in tempo utile per le deliberazioni parlamentari.

Il comma 3 dell'articolo 2 introduce un articolo 10-*bis* alla legge n. 196 del 2009 che prevede la presentazione, entro il 25 settembre, di una Nota di aggiornamento

al Documento di economia e finanza. La presentazione della Nota, rispetto alla disciplina vigente – e alla luce delle nuove modalità di programmazione economica europea – non è più eventuale, bensì necessaria.

Essa dovrà contenere, oltre all'eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e alle eventuali modifiche del Documento di economia e finanza conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo relative al Programma di stabilità e al PNR, l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale. La Nota dovrà, inoltre, recare gli eventuali aggiornamenti del Patto di stabilità interno, nonché il contenuto del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale. Analogamente al DEF, la Nota è inviata per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari. Alla Nota di aggiornamento dovranno essere allegate le relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa, attualmente allegate alla Decisione di finanza pubblica. La proposta di legge, dispone, inoltre, che, ogniqualvolta si intendano aggiornare gli obiettivi definiti dal Documento di economia e finanza e dalla Nota di aggiornamento del medesimo, ovvero si verifichino scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica tali da rendere necessari interventi correttivi, il Governo trasmetta una relazione al Parlamento, al fine di motivare le ragioni dell'aggiornamento o degli scostamenti e di illustrare gli interventi correttivi.

L'articolo 3 della proposta di legge modifica l'articolo 11, comma 6, della legge n. 196 del 2009, ispirandosi a criteri di prudenza nella gestione finanziaria, ai fini di agevolare il controllo degli andamenti ed il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, e di favorire il contenimento della spesa e la riduzione del debito pubblico. In particolare è modificata, in seguito all'approvazione di un emendamento, la disposizione che consente di

utilizzare, per finalità di copertura finanziaria degli oneri correnti recati dalla legge di stabilità, gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico purché sia comunque assicurato un valore positivo di tale saldo. Di tale disposizione nel testo originario si prevedeva la soppressione. Nel nuovo testo si è sostituito il riferimento alla legge di stabilità con le riduzioni di entrata disposte dalla medesima legge. Viene, inoltre, introdotto, all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, una nuova disposizione tesa ad escludere la possibilità di utilizzare, per finalità di copertura di nuovi oneri finanziari, le maggiori entrate correnti, derivanti da variazioni degli andamenti, che dovessero verificarsi in corso di esercizio rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione a legislazione vigente, prevedendo espressamente che tale eventuale « extragettito » sia finalizzato al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Ulteriori innovazioni disposte dal medesimo articolo 3 riguardano la modifica del principio della delega legislativa per la revisione della struttura del bilancio di cui all'articolo 40, della legge n. 196 del 2009, volta ad estendere alle spese non rimodulabili la facoltà di adottare con la legge di bilancio limiti di spesa coerenti con la programmazione triennale delle risorse, tenendo comunque conto della peculiarità delle spese non rimodulabili.

L'articolo 3-bis, introdotto con un emendamento approvato dalla Commissione, reca modifiche all'articolo 4 della legge 196 del 2009 in materia di controllo sulla finanza pubblica.

L'articolo 4, come emendato in sede referente, ha previsto l'abrogazione dell'articolo 12 della legge 96 del 2009, che prevedeva la Relazione sull'economia e la finanza pubblica. È inoltre prevista la nomina di una specifica Commissione tecnica, i cui compiti sono stati definiti con maggiore precisione da un emendamento approvato dalla Commissione di merito. In particolare alla Commissione è affidato il compito di trasmettere una relazione sulla

propria attività alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere.

L'articolo 4-bis, introdotto con un emendamento approvato dalla Commissione, reca modifiche all'articolo 42 della legge 196 del 2009.

L'articolo 5 della proposta di legge reca, infine, una serie di norme di coordinamento e modifiche di natura prevalentemente formale.

L'articolo 5-bis, introdotto con un emendamento approvato dalla Commissione, dispone l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento, sul profilo della costituzionalità, non presenta aspetti critici e si propone quindi un parere favorevole (vedi allegato 8). Isabella BERTOLINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali. (COM(2010)776 definitivo).

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008 (C. 3994 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3994 Governo, « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e

rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

tenuto conto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. (Testo unificato C. 2011 Ferranti ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2011 Ferranti ed abb., recante « Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori », come risultante dagli emendamenti approvati dalla II Commissione nel corso dell'esame in sede referente,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che la lettera *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che:

i benefici previsti dal provvedimento spettano al padre in taluni casi solo a condizione che la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e in altri casi spettano solo alla madre;

appare necessario valutare tali disposizioni alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha sempre riconosciuto l'importanza del contributo paterno allo sviluppo armonico della personalità dei minori; in particolare, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, esiste un principio di « paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura e all'educazione della prole, senza distinzione o separazione di ruoli tra uomo e donna, ma con reciproca integra-

zione di essi » (sentenze n. 341 del 1991, n. 179 del 1993, n. 376 del 2000 e nella stessa sentenza n. 385 del 2005),

rilevato, altresì, che:

all'articolo 1, comma 3 - ai fini di un più chiaro coordinamento tra le due novelle apportate dall'articolo 1 del testo in esame al codice di procedura penale (cioè la sostituzione del comma 4 dell'articolo 275 e l'introduzione di un articolo 285-bis) - potrebbe essere utile sostituire le parole: « può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano» con le seguenti: « il giudice, ove sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e queste lo consentano, può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri »;

all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 21-ter, ai fini di una maggiore chiarezza del testo, appare necessario precisare, quando si fa riferimento al padre, che si intende il padre che versa nelle stesse condizioni della madre (ossia condannato, imputato o internato),

considerato, infine, che:

l'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del testo in esame introduce nell'articolo 47quinquies delle norme sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) un nuovo comma 2 (*recte:* 1-*bis*), il quale reca una disciplina che in larga parte si sovrappone a quella già recata dall'attuale comma 1 del medesimo articolo:

per effetto del combinato disposto delle due predette norme, la condizione prevista dal comma 1 (aver espiato almeno un terzo della pena o almeno quindici anni in caso di ergastolo) continuerebbe in sostanza ad applicarsi alle sole madri condannate per taluno dei delitti di cui al comma 4-bis;

potrebbe essere utile, al fine di una più chiara formulazione della norma, verificare la possibilità di limitarsi a novellare il comma 1 dell'articolo 47-quinquies per introdurre direttamente lì le modifiche normative in materia di detenzione domiciliare speciale previste dall'articolo 3, comma 2, del testo in esame;

al nuovo comma 2 (*recte*: 1-*bis*) dell'articolo 47-*quinquies* dovrebbe in ogni caso valutarsi l'opportunità di stabilire, al termine del primo periodo, un'età massima dei figli ai fini dell'ammissione della madre alla detenzione speciale ivi prevista (a casa o in una casa famiglia protetta),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) valuti la Commissione le disposizioni di cui alla proposta di legge alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale citata nelle premesse che ha sempre riconosciuto l'importanza del contributo paterno allo sviluppo armonico della personalità dei minori;
- b) all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione se sostituire, per maggiore

chiarezza della disposizione, le parole: « può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano » con le seguenti: « il giudice, ove sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e queste lo consentano, può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri »; in ogni caso la Commissione specifichi che la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri è disposta dal giudice;

- c) all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 21-ter, per maggiore chiarezza della disposizione, valuti la Commissione se precisare, quando si fa riferimento al padre, che si intende il padre che versa nelle stesse condizioni della madre (ossia condannato, imputato o internato);
- d) all'articolo 3, comma 2, valuti la Commissione di merito se introdurre le modifiche normative ivi previste alla lettera b) direttamente nel comma 1 dell'articolo 47-quinquies delle norme sull'ordinamento penitenziario, mediante un'apposita novella, al fine di evitare i potenziali rischi di incertezza derivanti dalla parziale sovrapposizione dell'attuale comma 1 e del nuovo comma 2 (recte: 1-bis) del citato articolo;
- e) al nuovo comma 2 (recte: 1-bis) dell'articolo 47-quinquies valuti in ogni caso la Commissione l'opportunità di stabilire, al termine del primo periodo, un'età massima dei figli ai fini dell'ammissione della madre alla detenzione speciale ivi prevista (a casa o in una casa famiglia protetta).

ALLEGATO 3

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (Testo base C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 668 Lussana, recante « Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo », adottata come testo base nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che la lettera *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che:

la proposta di legge in esame è esplicitamente volta, come risulta dalla relazione introduttiva e dal dibattito svoltosi presso la Commissione di merito, a stabilire l'impossibilità del ricorso al rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo;

tale obiettivo è perseguito attraverso la soppressione del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, i quali – per il caso di condanna all'ergastolo all'esito del rito abbreviato – prevedono che alla pena dell'ergastolo sia sostituita quella della reclusione di anni trenta e che alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, sia sostituita quella dell'ergastolo;

per effetto di tale modifica le disposizioni del codice di procedura penale sembrerebbero comunque consentire l'accesso al rito abbreviato anche quando si tratti di reato punito, in astratto, con la pena dell'ergastolo, con la conseguenza che il condannato, pur avendo optato per il rito abbreviato, potrebbe non beneficiare della riduzione della pena, quando questa sia in concreto l'ergastolo;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 176 del 1991, ha collegato in modo necessario l'accesso al rito abbreviato con la riduzione della pena, osservando che « la caratteristica del giudizio abbreviato risiede proprio nell'incentivo, offerto all'imputato, di una riduzione della pena, in funzione di un più rapido svolgimento del processo, a deflazione del dibattimento »;

considerata la opportunità che la Commissione di merito riveda, alla luce dei principi sanciti dall'articolo 111 della Costituzione, la disciplina relativa ai presupposti per l'accesso al rito abbreviato, con particolare riguardo alla valutazione relativa alla qualificazione del reato, dalla quale, in base alle modifiche contenute nella proposta in esame, discende la possibilità di ricorrere o meno al suddetto rito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la proposta di

legge introducendo una modifica all'articolo 438 del codice di procedura penale volta ad escludere espressamente l'applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti dalla legge con l'ergastolo;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere, alla luce dei principi sanciti dall'articolo 111 della Co-

stituzione, la disciplina relativa ai presupposti per l'accesso al rito abbreviato, con particolare riguardo alla valutazione relativa alla qualificazione del reato, dalla quale, in base alle modifiche contenute nella proposta in esame, discende la possibilità di ricorrere o meno al suddetto rito.

ALLEGATO 4

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (Testo base C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 668 Lussana, recante « Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo », adottata come testo base nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che la lettera *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che:

la proposta di legge in esame è esplicitamente volta, come risulta dalla relazione introduttiva e dal dibattito svoltosi presso la Commissione di merito, a stabilire l'impossibilità del ricorso al rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo;

tale obiettivo è perseguito attraverso la soppressione del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, i quali – per il caso di condanna all'ergastolo all'esito del rito abbreviato – prevedono che alla pena dell'ergastolo sia sostituita quella della reclusione di anni trenta e che alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, sia sostituita quella dell'ergastolo;

per effetto di tale modifica le disposizioni del codice di procedura penale sembrerebbero comunque consentire l'accesso al rito abbreviato anche quando si tratti di reato punito, in astratto, con la pena dell'ergastolo, con la conseguenza che il condannato, pur avendo optato per il rito abbreviato, potrebbe non beneficiare della riduzione della pena, quando questa sia in concreto l'ergastolo;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 176 del 1991, ha collegato in modo necessario l'accesso al rito abbreviato con la riduzione della pena, osservando che « la caratteristica del giudizio abbreviato risiede proprio nell'incentivo, offerto all'imputato, di una riduzione della pena, in funzione di un più rapido svolgimento del processo, a deflazione del dibattimento »;

considerata la necessità che la Commissione di merito riveda, alla luce dei principi sanciti dall'articolo 111 della Costituzione, la disciplina relativa ai presupposti per l'accesso al rito abbreviato, con particolare riguardo alla valutazione relativa alla qualificazione del reato, dalla quale, in base alle modifiche contenute nella proposta in esame, discende la possibilità di ricorrere o meno al suddetto rito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la proposta di legge introducendo una modifica all'articolo 438 del codice di procedura penale volta ad escludere espressamente l'applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti dalla legge con l'ergastolo;

e con la seguente condizione:

è necessario che la Commissione di merito riveda, alla luce dei principi sanciti dall'articolo 111 della Costituzione, la disciplina relativa ai presupposti per l'accesso al rito abbreviato, con particolare riguardo alla valutazione relativa alla qualificazione del reato, dalla quale, in base alle modifiche contenute nella proposta in esame, discende la possibilità di ricorrere o meno al suddetto rito.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-04151 Vanalli: Sugli effetti prodotti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con particolare riguardo alla ricerca di una maggiore efficienza e alla lotta contro l'assenteismo.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Le iniziative di carattere normativo in materia di assenteismo finora assunte dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, il decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009 e il decreto legislativo n. 150 del 2009) hanno prodotto riduzioni dei tassi di assenteismo tali da portarli a livelli simili a quelli del settore privato.

Il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione conduce dal 2008 una rilevazione statistica mensile sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici con il supporto metodologico dell'Istat.

Il metodo di stima non prevede l'elaborazione di indicatori per Regione; pertanto, nella tabella messa a disposizione dell'interrogante, considerata la brevità del tempo a disposizione per la risposta, sono presentati i risultati aggregati per macro area geografica.

In sintesi, a due anni e mezzo dall'approvazione del decreto-legge n. 112 del 2008 la riduzione media annua delle assenze per malattia *pro capite* dei dipendenti pubblici è pari al 33 per cento senza significative differenze tra aree geografiche (-34,8 per cento nel Nord Est, -32,1 per cento nel Nord Ovest, -32,5 per cento al Centro e -32,9 per cento nel Sud e Isole).

Dalla predetta tabella si evince che i giorni di assenza per malattia *pro capite* si sono ridotti da 1,13 (dato rilevato prima della riforma) a 0,76 (dato rilevato nel terzo anno di applicazione della riforma).

Quanto ai risultati ottenuti in termini di maggiore efficienza è possibile utilizzare come indicatore utile la misurazione della *customer satisfaction* che è stata avviata dal Ministero per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, a partire dal 23 marzo 2009, attraverso l'iniziativa « Mettiamoci la Faccia ».

La rilevazione si basa sull'utilizzo delle *emoticon* e coinvolge a oggi 805 amministrazioni con una gamma di servizi che comprende, tra gli altri, la protezione ambientale, Centri per l'impiego, servizi previdenziali e assistenziali, biblioteche, attività turistiche.

Nell'intero periodo di osservazione i giudizi espressi indicano un livello alto di soddisfazione: l'80 per cento del campione si dichiara « soddisfatto », il 13 per cento « mediamente soddisfatto » e il 7 per cento « non soddisfatto ».

Infine, è utile evidenziare che dall'incremento di efficienza del settore pubblico deriva un effetto indotto sulla crescita del Paese: in particolare, un incremento del 10 per cento dell'efficienza della pubblica amministrazione, può produrre nell'arco di 20 anni un aumento cumulato del 17 per cento del prodotto. Si stima, quindi, che il processo di implementazione e completamento della riforma avviata possa determinare un incremento del tasso di crescita di equilibrio del prodotto (tasso medio annuo composto) di almeno un quarto di punto percentuale.

Giorni di assenza per malattia procapite pre e post "Legge Brunetta" (decreto-legge n. 112/2008)

	Periodo "pre- Brunetta" (giu '07-mag '08)	Primo anno di applicazione della L. 133/08 (giugno '08-mag. '09)	Secondo anno di applicazione della L. 133/08 (giu '09-mag '10)	Terzo anno di applicazione della L. 133/08 (giu '10-dic 10)
Nord_est	0,90	0,58	0,65	0,59
Nord-ovest	0,92	0,59	0,67	0,62
Centro	1,29	0,81	0,89	0,87
Sud e Isole	1,23	0,79	0,84	0,82
Totale	1,13	0,72	0,79	0,76

Giorni di assenza per malattia procapite Variazioni % rispetto al periodo pre "Legge Brunetta"

general constitution of management and production and production for such constitution and	Primo anno di applicazione della L. 133/08 (giugno '08-mag. '09)	Secondo anno di applicazione della L. 133/08 (giu. '09- Mag '10)	Terzo anno di applicazione della L. 133/08 (giu '10- Dic '10)
Nord_est	-36,4	-28,6	-34,9
Nord-ovest	-36,2	-27,4	-32,1
Centro	-37,1	-30,7	-32,5
Sud e Isole	-35,5	-31,7	-32,9
Totale	-36,3	-30,1	-32,8
		\bigvee	
		-33,1%	

Livello generale di soddisfazione per i servizi di sportello Andamento per regione

Regione	•		
Abruzzo	94%	4%	2%
Basilicata	87%	6%	7%
Calabria	96%	3%	1%
Campania	91%	6%	3%
Emilia Romagna	94%	3%	3%
Friuli Venezia Giulia	85%	7%	8%
Lazio	91%	5%	4%
Liguria	91%	4%	5%
Lombardia	90%	5%	5%
Marche	94%	3%	3%
Molise	98%	1%	1%
Piemonte	85%	6%	9%
Puglia	90%	6%	4%
Sardegna	95%	3%	2%
Sicilia	91%	7%	2%
Toscana	94%	3%	3%
Trentino Alto Adige	89%	6%	5%
Umbria	97%	2%	1%
Valle d'Aosta	94%	3%	3%
Veneto	82%	7%	11%

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-04149 Bressa e Vassallo: Su questioni riguardanti la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In merito alla composizione della Commissione e, in particolare, alla presenza di giuristi (che secondo gli interroganti sarebbe predominante), si rileva, in primo luogo, che la designazione dei componenti, da parte del Consiglio dei Ministri, è stata approvata, come prevede la legge, dalle competenti Commissioni parlamentari con la maggioranza qualificata dei due terzi.

In secondo luogo, essendo cinque i componenti, la composizione appare equilibrata in quanto fanno parte della Commissione, oltre al Presidente, due economisti (almeno fino alle repentine dimissioni dell'ingegner Micheli) e due giuristi, questi ultimi con diversa formazione ed esperienza in ruoli istituzionali strategici nei processi di riforma dell'amministrazione avviati fin dal 1992.

D'altra parte, l'idea ingegneristica, del tutto astratta, che i sistemi di gestione delle amministrazioni siano unici; anglosassoni e intercambiabili a prescindere dal tipo di amministrazione e dal contesto di riferimento, è destinata, questa sì, a far fallire qualsiasi tentativo di riforma.

A riprova della rilevanza del contesto giuridico di riferimento, si evidenzia che nel primo anno di attuazione della riforma la Commissione ha affrontato, prevalentemente, problemi di natura giuridica: delle 130 delibere adottate, solo 9 si riferiscono a problemi di natura economico-aziendale; inoltre, dei quesiti pervenuti alla Commissione, ben 220 hanno riguardato problematiche giuridiche e solo 20 aspetti tecnico-economici.

Riguardo alle considerazioni sulla mancanza di indipendenza della Commissione, è opportuno precisare che è la legge, e non il Governo, a determinare la missione e gli ambiti di operatività della Commissione, ed è sempre la legge ad attribuire al Governo il compito di determinare i compensi e di nominare i componenti; questi ultimi, a differenza di quanto avviene per altre autorità indipendenti, sono nominati, come già ricordato, con il parere favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi delle commissioni parlamentari.

A proposito del conferimento di incarichi ad esperti, peraltro avvenuto sempre all'unanimità dei componenti e all'insegna della massima trasparenza, si precisa che la Commissione ha ritenuto adeguato il lavoro svolto dall'avvocato Maurizio Micheli. Per quanto riguarda il dottor Pistoiesi, la Commissione ha già precisato che il suo *curriculum* può essere positivamente valutato in relazione alla natura dello specifico incarico, consistente nell'individuazione di elementi di raccordo e di ripartizione degli ambiti funzionali tra CIVIT e Comitato Tecnico-scientifico operante presso il Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, e in un quadro di leale collaborazione istituzionale.

Quanto all'incarico di componente del Comitato tecnico-consultivo per l'analisi dei progetti sperimentali e innovativi attribuito al Cons. Germana Panzironi, capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione e dell'università, si precisa che tale incarico le è stato conferito sulla base delle esperienze professionali e della competenza nel settore della definizione delle procedure giuridiche di realizzazione dei progetti e anche in considerazione della rilevanza che la riforma recata dal decreto legislativo n. 150 del 2009 assume, come è noto, nel settore della scuola, dell'università e della ricerca.

Rispetto alle presenze dei commissari alle sedute della Commissione, pare opportuno precisare che, nel 2010, su 58 sedute plenarie, due componenti sono stati assenti per 3 sedute, uno per 4 sedute, uno per 8 sedute, mentre l'ingegner Micheli è stato assente per 15 sedute. Egli si è, inoltre, assentato per rilevanti periodi, anche al dichiarato fine di recarsi in Gran Bretagna, tanto che sul sito dell'Università di Cranfield è rimasta l'indicazione di lui come *lecturer*, ricoperta all'inizio dell'incarico, come da lui dichiarato nel *curriculum*; e, anzi, egli risulta ora aver acquisito la qualità di senior *lecturer*).

È dovuta proprio alle improvvise dimissioni dell'ingegner Micheli, intervenute tra l'altro dopo pochi mesi dall'effettivo inizio dell'attività della Commissione, la cancellazione, lamentata dagli interroganti, degli incontri con gli Organismi interni di valutazione programmati per il 19 e 20 gennaio 2011. Al riguardo vale, comunque, la pena di precisare: a) che altri incontri sul ciclo della performance (e su altri temi) si sono tenuti il 22 e 23 luglio, il 19 e il 16 settembre, il 22 e 23 novembre 2010 (solo a questi ultimi due era presente l'ingegner Micheli) e che l'incontro programmato alla scadenza del termine di adozione del piano della performance presentava valenza minore rispetto ai precedenti incontri seminariali tempestivamente svolti; b) che i compiti attribuiti dalla legge alle amministrazioni (definizione del piano della performance entro il 31 gennaio) costituiscono obblighi delle amministrazioni, rispetto ai quali la Civit ha funzioni di regolazione (puntualmente adempiuta, nonostante la rilevata scarsità delle risorse) e di monitoraggio in *progress; c)* che, comunque, le amministrazioni hanno trasmesso e continuano a trasmettere i loro piani della *performance* alla Commissione.

Ad ogni modo, duole rimarcare che l'ing. Micheli, all'atto delle dimissioni, abbia svolto critiche – puntualmente riprese dagli onorevoli interroganti – essenzialmente sul settore dei sistemi di misurazione e valutazione della *performance*, cioè proprio quello assegnato alla sua responsabilità e che egli ha potuto seguire avvalendosi della collaborazione di 3 persone in distacco presso la Commissione e di 2 esperti scelti su sua indicazione, condivisa dalla Commissione.

In ogni caso, per quanto concerne i risultati raggiunti, a breve sarà trasmessa al Ministro per l'attuazione del programma la relazione prevista dalla legge e, nel prossimo mese, la Commissione organizzerà sul tema un incontro pubblico. In tal modo sarà possibile fare un primo bilancio della attività, alla quale peraltro è sempre assicurata la massima trasparenza sul sito istituzionale, come implicitamente ammesso dagli stessi interroganti. Va comunque ricordato che la legge prevede che l'operato della Commissione venga valutato da esperti indipendenti al termine dei suoi primi cinque anni di attività, cioè dopo un termine congruo rispetto a un processo riformatore di così vasta portata e impegno.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-04148 Calderisi e Stracquadanio: Sul termine di entrata in vigore del certificato elettronico di accertamento della malattia come causa di assenza dal lavoro.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In merito alla questione prospettata dall'interrogante, si rappresenta che nel corso della conferenza stampa tenutasi ieri a Palazzo Chigi insieme al presidente dell'INPS, il Ministro per la pubblica amministrazione ha evidenziato come la digitalizzazione dei certificati di malattia sia uno dei pilastri su cui poggia la strategia del Governo per modernizzare la sanità pubblica.

A dieci mesi dal suo avvio, la trasmissione *on-line* all'INPS dei certificati medici è pienamente operativa in tutte le sue funzionalità; la nuova procedura è diffusa su tutto il territorio e la quota di medici abilitati all'utilizzo è ormai vicina al 100 per cento.

In particolare, nell'affrontare i problemi tecnici di connessione verificatisi nei giorni scorsi in diverse regioni, il Ministro ha avuto modo di chiarire che il meccanismo sanzionatorio, finora mai applicato, sarà avviato solo in caso di esplicita e reiterata inosservanza, da parte del medico, dell'obbligo di invio.

In altri termini, le norme prevedono che l'eventuale sanzione abbia luogo solo in caso di dolo o colpa del medico e non per impossibilità tecnica alla trasmissione del certificato, così come già chiarito dalla Circolare n. 2 dello scorso 28 settembre.

Nello specifico, la colpa va valutata secondo i tradizionali canoni dell'imperizia, della negligenza e dell'imprudenza, anche sotto il profilo della colpa lieve, tenuto conto della disponibilità e del funzionamento dei mezzi telematici richiesti.

Costituisce, ad esempio, ipotesi di inesigibilità e quindi di insussistenza dell'illecito disciplinare, l'invio non tempestivo della certificazione medica per temporanea interruzione della connessione *Internet*.

Ad ogni modo, il Ministro ha annunciato che nei prossimi giorni sarà predisposta, d'intesa con le associazioni dei medici, una terza Circolare che fornirà ulteriori indicazioni e chiarimenti sul regime sanzionatorio.

Inoltre, al fine di ovviare a problematiche di carattere oggettivo, come quelle verificatesi nei giorni scorsi, è stato inaugurato un nuovo servizio dedicato ai medici: a partire da ieri, i medici che, anche temporaneamente, hanno difficoltà a utilizzare il *PC* o ad accedere a *Internet* possono inviare il certificato rivolgendosi al nuovo *call center* telefonico gratuito dell'INPS con l'assistenza di un operatore dedicato. Il nuovo servizio si affianca al *call center* da tempo reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze e che consente l'invio del certificato tramite un risponditore automatico.

ALLEGATO 8

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (Nuovo testo C. 3921 Giorgetti).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge 3921 Giorgetti, recante « Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « rapporti dello Stato con l'Unione europea », « sistema tributario e contabile dello Stato » che le lettera *a*) ed *e*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione

attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e alla materia « armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario » che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente tra Stato e regioni;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale.

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

50

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	48
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (Seguito dell'esame e conclusione)	49

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato. (Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 2 febbraio 2011.

Mario CAVALLARO (PD) esprime un giudizio complessivamente negativo su un provvedimento che, a suo giudizio, appare redatto sotto la spinta emotiva derivante da alcune tristi vicende e assomma troppi temi ed argomenti che dovrebbero invece

essere esaminati separatamente. Indipendentemente dalle premesse culturali e politiche in base alle quali si argomenta, è anche dal punto di vista tecnico-giuridico che il nostro ordinamento non ha bisogno di un provvedimento come quello in esame, giacché il diritto non può disciplinare la vita o la morte ma semmai gli effetti della vita e della morte.

Con riferimento all'articolo 1, sottolinea come l'introduzione nell'ordinamento di un concetto non univoco sul piano filosofico e scientifico, come quello di eutanasia, sia del tutto inopportuna e foriera di equivoci interpretativi. In particolare, si equipara l'eutanasia all'omicidio, senza però darne la definizione.

Il provvedimento, inoltre, si occupa delle cure palliative, che hanno ben poco a vedere con il tema di cui sui tratta e che comunque sono diverse dalle terapie per la guarigione.

Sottolinea, inoltre, come non sia ben determinato e univoco lo stesso concetto di morte, che tuttavia è un presupposto per l'applicazione delle disposizioni in esame. Anche il concetto di morte cerebrale non è ben definito sul piano medico-scientifico, trattandosi sostanzialmente di una convenzione derivante da prassi mediche. Gli stessi rilievi possono poi essere mossi nei confronti dei concetti di idratazione e alimentazione.

Evidenzia quindi come dalla sostanziale incertezza dei concetti che costituiscono il presupposto del provvedimento in esame, possano derivare serie difficoltà nell'applicazione dello stesso. E tale considerazione dimostra il motivo per il quale le prassi e le procedure che riguardano la materia in esame non debbono essere disciplinate per legge. Il Parlamento potrebbe al massimo dettare talune norme di mero indirizzo.

Ritiene, infine, che sia del tutto inappropriata e contraddittoria anche la parte del provvedimento riguardante la DAT, rispetto alla quale sottolinea anche taluni aspetti tecnico, come quello della data certa, che dovrebbero essere approfonditi con estrema attenzione.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 1º febbraio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, dopo aver dato conto del parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali, avverte che la Commissione Bilancio, convocata questa mattina, ha deliberato di non porre in votazione la proposta di parere del relatore sul testo unificato in esame nella quale si chiede la soppressione della pressoché totalità degli articoli in ragione della mancata trasmissione, da parte del Governo, della relazione tecnica richiesta dalla Commissione Bilancio nella seduta del 22 dicembre 2010. Nella proposta di parere la Commissione Bilancio si riserva di valutare nuovamente il provvedimento una volta che sia trasmessa la relazione tecnica.

A tale proposito, comunica che il Sottosegretario Maria Elisabetta Alberti Casellati ha appena trasmesso una nota nella quale si informa la Commissione giustizia di essere in attesa di ricevere dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria la relazione tecnica sui presumibili oneri di spesa che dovrebbe pervenire in questo fine settimana.

Sotto il profilo regolamentare, considerato che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì prossimo, la Commissione è comunque in grado di concluderne l'esame in sede referente.

Considerato che si tratta di un provvedimento iscritto nel calendario dell'Assemblea in quota opposizione, su richiesta del gruppo PD, chiede all'onorevole Ferranti quale sia l'orientamento del suo gruppo in merito alla prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara, avendo sentito sul punto il Presidente del suo gruppo, la contrarietà a qualsiasi rinvio dell'esame da parte dell'Assemblea ritenendo che le questioni sollevate dalla Commissione bilancio possano comunque essere risolte a breve una volta che il Governo trasmetta, come le ha assicurato personalmente il Sottosegretario Casellati, la relazione tecnica. Alla luce di questa relazione la Commissione bilancio potrà esprimere all'Assemblea il parere sul testo

che nel frattempo la Commissione giustizia avrà approvato.

Marilena SAMPERI (PD), relatore, prendendo atto della mancata trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo e dell'impegno del Sottosegretario Casellati al riguardo, ritiene che la Commissione debba oggi concludere l'esame in sede referente al fine di consentire l'avvio dell'esame da parte dell'Assemblea.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che sarebbe opportuno attendere l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio una volta trasmessa la relazione tecnica dal Governo, tuttavia considerato che si tratta di un provvedimento iscritto nel calendario dell'Assemblea in quota opposizione su richiesta del gruppo PD è ancora più opportuno che sia rimessa alla valutazione di tale gruppo la scelta di concludere oggi l'esame in sede referente pur in presenza di una proposta di parere estremamente negativa presentata presso la Commissione bilancio. Dichiara che, alla luce dell'intervento dell'onorevole Ferranti, il suo gruppo voterà a favore del conferimento al relatore del mandato a riferire in senso favorevole sul testo purché da parte della medesima vi sia l'impegno di non chiedere di passare all'esame degli emendamenti in Assemblea prima che la Commissione bilancio esprima il parere sul testo della Commissione una volta trasmessa la relazione tecnica dal Governo. Ritiene che i gruppi si dovrebbero impegnare a non presentare emendamenti in Assemblea finché la Commissione bilancio non abbia espresso il proprio parere.

Nicola MOLTENI (LNP) dopo aver condiviso l'intervento dell'onorevole Costa, rileva come il testo in esame sia il risultato di un approfondito lavoro in Commissione che ha consentito di pervenire ad un testo di sintesi condiviso anche da quei gruppi, come la Lega, che hanno inizialmente espresso numerose critiche alle proposte di legge originario.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di essere favorevole a concludere oggi l'esame in sede referente, sottolineando tuttavia come l'esame in Assemblea non possa proseguire dopo la discussione generale in assenza della relazione tecnica e del conseguente parere della Commissione bilancio.

La Commissione delibera quindi di conferire al relatore, onorevole Marilena Samperi, il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato delle proposte di legge C. 2011, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini, come modificato dagli emendamenti approvati. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 1º febbraio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che la Commissione affari costituzionali ha espresso sul testo in esame un parere favorevole con una osservazione ed una condizione. Con l'osservazione si invita la Commissione giustizia ad introdurre una modifica all'articolo 438 del codice di procedura penale volta ad escludere espressamente l'applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti dalla legge con l'ergastolo. Con la condizione si chiede a questa Commissione di rivedere, alla luce dei principi sanciti dall'articolo 111 della Costituzione, la disciplina relativa ai presupposti per l'accesso al rito abbreviato, con particolare riguardo alla valutazione relativa alla qualificazione del reato, dalla quale, in base alle modifiche contenute nella proposta in esame, discende la possibilità di ricorrere o meno al suddetto rito.

Carolina LUSSANA (LNP), relatore, ritiene che il parere espresso dalla I Commissione presupponga una ulteriore riflessione in ordine alla più appropriata formulazione del testo. Ritiene quindi che si possa porre immediatamente in votazione la proposta di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo originario e tradurre i rilievi della Commissione affari costituzionali in apposite proposte emendative da presentare nel corso dell'esame in Assemblea.

Donatella FERRANTI (PD) esprime apprezzamento per il parere espresso dalla I Commissione e ribadisce come il PD non condivida l'impostazione del testo in esame, che comunque avrebbe bisogno di un ulteriore approfondimento in Commissione. Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che l'osservazione contenuta nel parere della I Commissione potrebbe essere recepita tramite l'approvazione dell'emendamento Contento 1.3, opportunamente riformulato, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole. Quanto alla condizione apposta al predetto parere ritiene che in effetti sia opportuno un supplemento di riflessione, che tenga conto anche dell'orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale.

Carolina LUSSANA (LNP), relatore, ritiene che la condizione apposta dalla Commissione affari costituzionali possa trovare accoglimento anche precisando in un ap-

posito comma da inserire all'articolo 438 del codice di procedura penale che in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottolinea l'importanza di affermare il principio secondo il quale chi è accusato di delitti tanto gravi da essere puniti con la pena dell'ergastolo, non possa accedere al rito abbreviato. Preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo originario. Eventuali modifiche del testo potranno essere apportate nel corso dell'esame in Assemblea.

Lorenzo RIA (UdC) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo originario. Si riserva di rivedere eventualmente il giudizio negativo sul provvedimento alla luce delle proposte emendative che saranno esaminate in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Lussana, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sulla proposta di legge C. 668 Lussana, adottata come testo base. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre	
2008. C. 3994 Governo (Seguito esame e conclusione)	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53
AVVERTENZA	53

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 14.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Stefano STEFANI, presidente, comunica che sono entrati a far parte della Commissione gli onorevoli Maurizio Grassano e Michele Pisacane, in rappresentanza del nuovo gruppo parlamentare Iniziativa Responsabile.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008.

C. 3994 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 26 gennaio scorso.

Stefano STEFANI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni affari costituzionali e cultura, mentre la Commissione bilancio ne ha rinviato l'espressione per approfondimenti tecnici, per cui potrà indirizzarlo direttamente all'Assemblea, ove la discussione generale del provvedimento è calendarizzata a partire da lunedì prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Corsini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei

nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana fra le associazioni combattenti- stiche e partigiane, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3442 Gregorio Fontana, recante « Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze	
armate »	54
Audizione di rappresentanti del Consiglio permanente di coordinamento tra le Associazioni d'Arma, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3442 Gregorio Fontana, recante	
« Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate »	54
ERRATA CORRIGE	54

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 3 febbraio 2011.

Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3442 Gregorio Fontana, recante « Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 14.50.

Audizione di rappresentanti del Consiglio permanente di coordinamento tra le Associazioni d'Arma,

nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3442 Gregorio Fontana, recante « Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.20.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 433 del 2 febbraio 2011, a pagina 63, seconda colonna, terza riga, sostituire le parole: « del presidente Edmondo CIRIELLI » con le seguenti: « del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giancarlo Giorgetti (Seguito dell'esame e rinvio)	56
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Testo unificato C. 2011 e abb. (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	60
Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172 e abb. (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio)	61
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008. C. 3994 Governo (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio)	63
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Sui lavori della Commissione	65
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giancarlo Giorgetti (Seguito dell'esame e conclusione)	65
ALLEGATO 1 (Proposte emendative esaminate)	71
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Atto n. 319 (Rilievi alla I Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione. Deliberazione di rilievi)	67
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. Atto n. 321 (Rilievi alla VI Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio)	68
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione)	69
ALLEGATO 2 (Proposta di parere dei deputati Cambursano e Borghesi)	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 10.05.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

C. 3921 Giancarlo Giorgetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 febbraio 2011.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che non sono stati presentati subemendamenti riferiti alle proposte emendative del relatore, presentate nella seduta di ieri.

Pier Paolo BARETTA (PD), relatore, con riferimento ai pareri già espressi nella seduta di ieri, alla luce di una più attenta valutazione, ritiene che le disposizioni relative al parere del CNEL contenute nell'emendamento Duilio 2.23, possano essere recuperate, trovando una migliore collocazione nell'ambito dell'articolo 5 della proposta. Propone, pertanto, la seguente riformulazione:

All'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: «b) esamina, in apposite sessioni, il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, che il Governo presenta alle Camere ai sensi dell'articolo 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

Propone, inoltre, una nuova formulazione degli emendamenti 2.30 e 4.3 a sua firma. In particolare, segnala che la nuova formulazione dell'emendamento 2.30 consente di aggiornare le previsioni di finanza pubblica al di fuori della Nota di aggiornamento anche nel caso del verificarsi di eventi eccezionali. La nuova formulazione dell'emendamento 4.3 precisa meglio la composizione e il ruolo della Commissione tecnica incaricata di rivedere i contenuti della Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Fa presente, inoltre, di aver presentato l'emendamento 2.33, volto ad inserire tra i contenuti del DEF un riferimento agli obiettivi da conseguire nella riduzione del debito pubblico. Tale proposta emendativa recepisce il contenuto di un emendamento presentato oltre i termini dal gruppo dell'IdV, i cui contenuti ho ritenuto meritevoli di accoglimento; l'emendamento 2.34, che intende introdurre tra i contenuti della Nota di aggiornamento al DEF l'individuazione di regole generali sull'evoluzione delle spese del bilancio dello Stato; l'emendamento 2.32, volto a recepire l'osservazione contenuta nel parere della VIII Commissione, che richiede che il programma delle infrastrutture sia allegato al DEF e non alla Nota di aggiornamento. L'emendamento prevede inoltre un allegato al DEF relativo alla riduzione delle emissioni di gas serra, sopprimendo il precedente riferimento normativo relativo a tale allegato. Per quanto riguarda l'osservazione contenuta nel parere della VI Commissione, con la quale si richiede un maggiore coordinamento tra le modifiche apportate alla legge n. 196 del 2009 e la legge n. 42 del 2009, ritiene di aver recepito tali indicazioni con le proposte emendative volte ad assicurare un più efficace coinvolgimento degli enti territoriali nella programmazione economica e finanziaria. Con riferimento alla condizione contenuta nel parere della XIV Commissione, ritiene che essa sia sostanzialmente recepita con l'approvazione dell'emendamento Duilio 1.1 (nuova formulazione). Segnala, infine, di avere presentato l'emendamento 5.7 volto ad introdurre le necessarie correzioni di forma al testo. Da ultimo, sottolinea l'esigenza di creare un più efficace coordinamento tra le Istituzioni competenti in materia di raccolta ed elaborazione dei dati in materia di economia e finanza pubblica. Su questo tema, si riserva di presentare un ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Luigi CASERO, preliminarmente chiede di accantonare le proposte emendative Duilio 2.21 e 2.30 (nuova formulazione), 2.34 del relatore, 3.03 del relatore, 4.04 del relatore, riservandosi di esprimere successivamente il proprio parere. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.26 del relatore a condizione che sia riformulato nel senso di specificare, al primo periodo dell'introducendo comma 01 dell'articolo 8 della legge n. 196 del 2009, che la valutazione degli andamenti di finanza pubblica da parte della conferenza permanente si riferisce ai temi attinenti alla finanza territoriale. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Cambursano 2.3 (nuova formulazione) e Ciccanti 2.18 (nuova formulazione), a condizione che siano riformulati nel senso di aggiungere in fine le parole: « con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali ». Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.31 del relatore, a condizione che al terzo periodo le parole: « dell'attivazione » siano sostituite dalle seguenti: « della completa attivazione ». Esprime quindi parere favorevole sulle proposte emendative presentate dal relatore e parere conforme a quello espresso dal relatore in ordine alle restanti proposte emendative.

Pier Paolo BARETTA (PD), relatore, accetta le proposte di riformulazione relative agli emendamenti 2.26 e 2.31.

Renato CAMBURSANO (IdV) e Amedeo CICCANTI (UdC) accettano la proposta di riformulazione relativa agli identici emendamenti Cambursano 2.3 (nuova formulazione) e Ciccanti 2.18 (nuova formulazione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che le proposte emendative Duilio 2.21 e 2.30 (nuova formulazione), 2.34 del relatore, 3.03 del relatore, 4.04 del relatore devono intendersi accantonate.

La Commissione passa quindi alla votazione delle proposte emendative presentate.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Duilio 1.1 (*nuova formulazione*) e 1.2 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Duilio 2.25 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione approva l'emendamento Duilio 2.19 (nuova formulazione).

Renato CAMBURSANO (IdV) nel ritirare il suo emendamento 2.1, sottolinea, tuttavia, come vi siano spazi ristretti per una discussione più approfondita sulla legge di stabilità. Ringrazia inoltre il relatore per la presentazione dell'emendamento 2.33, volto a riprodurre i contenuti di una proposta emendativa del suo gruppo presentata tardivamente per un disguido tecnico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ciccanti 2.9 e approva l'emendamento 2.26 del relatore nel testo riformulato, l'emendamento Duilio 2.22, gli emendamenti 2.33, 2.27 e 2.29 del relatore, nonché l'emendamento Duilio 2.24 (nuova formulazione).

Lino DUILIO (PD) con riferimento all'invito al ritiro in ordine all'emendamento a sua prima firma 2.20, ritiene che vi sia stato uno scarso approfondimento sui contenuti. Richiamando il suo intervento svolto nella seduta di ieri, sottolinea come la materia sia importante e come meriterebbe una maggiore riflessione. Ricorda che la sua proposta emendativa riguarda la disciplina dei disegni di legge collegati introducendo il tema di fornire adeguati strumenti normativi attraverso i quali affrontare il nodo della crescita e dello sviluppo. Chiede quindi al rappresentante del Governo ed al relatore di fornire motivazioni più analitiche in ordine all'invito alla richiesta di invito al ritiro.

Il sottosegretario Luigi CASERO osserva che l'emendamento Duilio 2.20, nel prevedere che i collegati relativi al coordinamento della finanza pubblica siano approvati « in tempo utile » per la redazione dei bilanci di previsione degli enti territoriali, utilizza una dizione che presenta eccessivi margini di indeterminatezza, rischiando, in ogni caso, di determinare una notevole compressione dei tempi per l'approvazione di tali provvedimenti.

Renato CAMBURSANO (IdV) sottoscrive l'emendamento Duilio 2.20, sottolineando come i problemi affrontati dalla proposta emendativa siano particolarmente rilevanti, dal momento che essa intende introdurre una disciplina volta a dare maggiore efficacia allo strumento dei disegni di legge collegati. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di farsi carico delle questioni affrontate dalla proposta emendativa, eventualmente verificando la possibilità di una sua riformulazione.

Il sottosegretario Luigi CASERO propone di accantonare l'emendamento Duilio 2.20, al fine di consentire un ulteriore approfondimento.

Lino DUILIO (PD) nel dichiarare la sua disponibilità in ordine alla proposta di accantonamento formulata dal rappresentante del Governo al fine di svolgere un'adeguata riflessione sulla questione, sottolinea la necessità di approvare in tempo utile i collegati al fine di disporre di un quadro normativo certo. Sottolinea anche la necessità di addivenire ad una modifica dei Regolamenti parlamentari conseguente all'entrata in vigore della nuova legge di contabilità. Ribadisce la necessità di introdurre uno strumento normativo attraverso il quale affrontare le

problematiche connesse alla crescita ed allo sviluppo.

Amedeo CICCANTI (UdC) ritiene condivisibile l'intento dell'emendamento Duilio 2.20 di fissare un termine finale per l'esame dei provvedimenti collegati, sottolineando altresì come essi potrebbero rappresentare uno strumento essenziale per l'attuazione degli obiettivi previsti nell'ambito del Programma nazionale di riforma. Ritiene, in questa ottica, condivisibile la proposta contenuta nell'emendamento Duilio 2.20, volta a consentire ai Regolamenti parlamentari di individuare una disciplina differenziata per i provvedimenti collegati finalizzati al coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica e gli altri provvedimenti collegati. In proposito, nel ricordare che con il proprio emendamento 2.9, testé respinto, aveva proposto che i disegni di legge collegati fossero presentati entro il mese di gennaio di ciascun anno, chiede al rappresentante del Governo di voler approfondire il tema del termine di presentazione dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Pier Paolo BARETTA (PD), relatore, si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti sulla questione dei termini per la presentazione dei disegni di legge collegati, facendo tuttavia presente di avere perplessità in ordine all'introduzione di un termine fissato per il mese di gennaio. Esprime quindi parere favorevole alla proposta di accantonamento formulata dal rappresentante del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Duilio 2.20 deve intendersi accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 2.28 del relatore, gli identici emendamenti Cambursano 2.6 (nuova formulazione) e Ciccanti 2.15 (nuova formulazione), l'emendamento 2.32 del relatore, gli identici emendamenti Cambursano 2.3 (nuova formulazione) e Ciccanti 2.18 (nuova formulazione) nel

testo riformulato, nonché l'emendamento 2.31 del relatore nel testo riformulato.

Lino DUILIO (PD) intervenendo con riferimento al suo emendamento 3.4 ed ai successivi 3.3 e 3.5, sottolinea come sia opportuno, a suo avviso, prevedere la destinazione di risorse derivanti da entrate straordinarie all'abbattimento del debito pubblico. Chiede comunque un maggiore approfondimento in ordine alle richiamate proposte emendative.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che il tema della destinazione delle nuove o maggiori entrate è stato oggetto di specifico approfondimento in occasione della predisposizione delle proposte emendative, sottolineando come il relatore con il proprio emendamento 3.7 - abbia inteso individuare una soluzione di compromesso, che giudica condivisibile, non prevedendo un totale divieto dell'utilizzo dei margini positivi del risparmio pubblico, consentendo tuttavia l'utilizzo di tali margini solo per la copertura finanziaria di eventuali riduzioni di entrata e non per il finanziamento di incrementi di spesa corrente.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea come lo sviluppo passi da una riduzione delle spese e non da un aumento delle entrate.

Lino DUILIO (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.4.

La Commissione approva l'emendamento 3.7 del relatore.

Lino DUILIO (PD) dichiara di non comprendere le ragioni per le quali il rappresentante del Governo lo ha inviato a ritirare l'emendamento 3.3 di cui è primo firmatario. Osserva, infatti, che è assolutamente necessaria una riflessione sulla efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 relative alla clausola di salvaguardia per la compensazione di eventuali maggiori oneri eccedenti le spese inizialmente previste. A

suo giudizio, infatti, l'esperienza applicativa ha dimostrato l'inadeguatezza delle disposizioni vigenti materia, in quanto l'attuale disciplina non garantisce un'adeguata copertura finanziaria nel caso in cui si verifichi uno sforamento rispetto alle spese previste e l'assenza di meccanismi efficaci ha senza dubbio contribuito al peggioramento dei saldi di bilancio riscontratosi negli ultimi esercizi anche in assenza di nuove previsioni normative comportanti maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che, ad avviso del Governo, l'emendamento Duilio 3.3 non sembra rafforzare le disposizioni in materia di clausola di salvaguardia, nel qual caso l'orientamento del Governo sarebbe stato favorevole. Conferma quindi, in assenza di una riformulazione, l'invito al ritiro, ovvero, in mancanza, il parere contrario.

Lino DUILIO (PD) ritiene assolutamente insoddisfacenti le motivazioni addotte dal rappresentante del Governo, evidenziando come il proprio emendamento non rappresenti in alcun modo un indebolimento del meccanismo della clausola di salvaguardia prevista a legislazione vigente. Sottolinea, infatti, che, anche in base al proprio emendamento, la clausola di salvaguardia deve essere effettiva ed automatica ed indicare le misure transitorie di riduzione di altre spese o di aumenti di entrata da applicare nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni. L'emendamento si limita a prevedere che le misure correttive adottate immediatamente abbiano carattere transitorio, stabilendo invece che gli interventi volti a garantire in maniera stabile la copertura finanziaria dei maggiori oneri, siano adottati attraverso iniziative legislative sulle quali il ministro competente debba riferire tempestivamente in Parlamento. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo quali iniziative intenda adottare al fine di garantire maggiore effettività alle clausole di invarianza di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

Pier Paolo BARETTA (PD), relatore, precisa che le motivazioni alla base dell'invito al ritiro risiedono nell'opportunità di un approfondimento in ordine alla prassi applicativa relativa alla clausola di salvaguardia. Osserva inoltre che molte delle tematiche contenute nelle proposte emendative recanti la prima firma dell'onorevole Duilio sono state considerate positivamente dal relatore, sottolineando quindi come non è mancato il necessario approfondimento delle questioni sollecitato dall'onorevole Duilio e ribadisce quindi la richiesta di ritiro della proposta emendativa.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che la questione potrà eventualmente essere affrontata nel corso dell'esame in Assemblea.

Lino DUILIO (PD) ritira gli emendamenti 3.3 e 3.5 a sua prima firma.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.8 e 3.9 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che sono stati ritirati dai presentatori gli identici emendamenti Fallica 3.2 e Duilio 3.6, l'emendamento Fallica 3.1, l'emendamento Lorenzin 4.2, gli articoli aggiuntivi Duilio 4.03, 4.01 e 4.02, nonché l'articolo aggiuntivo Lorenzin 5.01.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 4.3 (*nuova formulazione*) e 5.7, respinge l'emendamento Ciccanti 5.2, approva gli emendamenti del relatore 5.4 e 5.5, nonché l'emendamento Duilio 5.6 (*ex* 2.23), respinge l'emendamento Ciccanti 5.3 ed approva, in fine, l'articolo aggiuntivo 5.02 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che potrà essere convocata nel pomeriggio.

La seduta termina alle 10.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 11.10.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

Testo unificato C. 2011 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2001.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), relatore, ricorda che nella seduta del 22 dicembre 2010 la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009. Chiede quindi al rappresentante del Governo se la richiesta relazione tecnica sia stata predisposta.

Il sottosegretario Sonia VIALE fa presente che la relazione tecnica richiesta dalla Commissione non è ancora disponibile.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, sottolinea che, in mancanza della relazione tecnica, non può che esprimere un parere contrario sugli articolo 1, 3 4 e 5 e formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 2011 e abb., recante disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori;

considerato che:

nella seduta del 22 dicembre 2010 la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009;

con lettera in data 26 gennaio 2011 è stato richiesto al Governo di voler far pervenire la relazione tecnica nel più breve tempo possibile, anche in considerazione dell'inserimento del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dall'8 febbraio 2011;

la relazione tecnica non risulta ancora pervenuta e, in sua assenza, non è possibile effettuare una quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, 3 e 4, nonché verificare la copertura finanziaria prevista dall'articolo 5;

riservandosi di valutare nuovamente il provvedimento una volta che sia trasmessa la relazione tecnica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Sopprimere gli articoli 1, 3, 4 e 5.

Maino MARCHI (PD) ritiene opportuno attendere la relazione tecnica, sollecitandone la trasmissione, soprassedendo nell'espressione del parere.

Antonio BORGHESI (IdV) concorda con la proposta dell'onorevole Marchi di attendere la trasmissione della relazione tecnica se essa è in corso di definizione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, apprezzate le circostanze, ritiene preferibile rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per non esprimere un parere che, allo stato, non potrebbe che essere reso nei termini indicati dal relatore.

Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, ricorda che il progetto di legge in esame reca disposizioni volte ad incentivare l'utilizzo del metano nel settore dell'autotrazione e che la Commissione esamina il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito, come risultante dalle modifiche approvate in sede referente. Rileva che il testo non risulta corredato di relazione tecnica. Per quanto concerne gli articoli da 1 a 3, in materia di incremento della rete di distribuzione del metano, del biometano e del GPL, ritiene che andrebbero chiariti i possibili effetti finanziari derivanti dalla qualificazione del metano come carburante, di cui all'articolo 1, e dalle nuovi definizioni tecniche relative al gas naturale e agli altri carburanti, di cui all'articolo 2. Fa riferimento, in particolare, al regime fiscale IRES (deducibilità), alla misura delle aliquote di accisa e ai relativi effetti in termini di IVA. Osserva che andrebbe, inoltre, chiarito se l'estensione agli impianti di distribuzione di metano delle norme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 32 del 1998, volte a sostituire il regime concessorio per l'esercizio degli impianti di distribuzione con una semplice autorizzazione comunale, sia suscettibile di determinare effetti finanziari connessi alla regolamentazione dei rapporti con gli enti pubblici competenti.

Con riferimento all'articolo 5, in materia di incentivi alla ricerca nel settore del metano per autotrazione, sotto il profilo della quantificazione, rileva che gli interventi a valere sul Fondo istituito dal testo in esame sono finanziati nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la cui dotazione è stabilita in 1 milione di euro annui. In assenza di precisazioni in ordine alla tipologia degli interventi previsti dal testo, che si limita a richiamare le finalità di ordine generale perseguite con il nuovo Fondo, osserva che – in sede di applicazione – i relativi finanziamenti dovrebbero essere modulati in modo tale da rispettare il limite suddetto. Ciò premesso, osserva, tuttavia, che, a fronte di un'operatività del Fondo a decorrere dal 2011, la copertura finanziaria è disposta per il triennio 2011-2013. Rileva, inoltre, che non è chiara la portata applicativa della disposizione con la quale si prevede di utilizzare parzialmente, con finalità di copertura, «le maggiori risorse » di cui all'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007. In particolare, osserva che andrebbe precisato se si tratta di risorse che, in assenza della disposizione in esame, sarebbero acquisite al bilancio per il miglioramento dei saldi. Osserva, inoltre, che la quota di tali risorse da destinare al Fondo risulta indeterminata e comunque caratterizzata da margini di aleatorietà, mentre la disposizione in esame fissa una dotazione annua certa del Fondo. In proposito, osserva che andrebbero acquisiti chiarimenti da parte del Governo, nonché dati idonei a verificare la compatibilità tra il profilo di cassa di tali risorse e la presumibile dinamica dei pagamenti a carico del Fondo medesimo. Per quanto riguarda l'altra fonte di finanziamento del Fondo, costituita dalle maggiori entrate derivanti dal contributo dovuto dai soggetti che forniscono gas metano, rileva che tale contributo risulta indeterminato, in quanto l'entità e i tempi di versamento dovranno essere fissati dalla Cassa per la gestione del metano per autotrazione, da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico ai

sensi del successivo articolo 6 del testo in esame. Osserva, inoltre, che la qualificazione del contributo quale costo obbligatorio potrebbe determinarne la deducibilità fiscale, con effetti di minore entrata per la finanza pubblica. In proposito, segnala che appaiono opportuni chiarimenti da parte del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione della disposizione di copertura finanziaria di cui al comma 2, osserva che la stessa, nell'individuare la quantificazione del Fondo del quale prevede l'istituzione, non indica chiaramente l'entità e la decorrenza delle coperture utilizzate. In particolare, ritiene che non appare chiaro se l'utilizzo delle economie derivanti dall'articolo 2, comma 554, della legge finanziaria per il 2008 debba intendersi riferito al solo triennio 2011-2013, mentre a decorrere dall'anno 2014 si dovrà provvedere solo con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del testo in esame, o se queste ultime debbano essere utilizzate anche nel triennio precedente. Con riferimento ai mezzi utilizzati con finalità di copertura, segnala che le maggiori risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge finanziaria per il 2008, sono quelle derivanti dalle rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate di cui al decreto-legge n. 415 del 1992. Rileva come dalla formulazione della disposizione non si evinca con chiarezza se si intenda fare riferimento alla quota dell'85 per cento prevista dalla norma precedentemente richiamata o se con l'attributo « maggiori » si intenda fare riferimento al restante 15 per cento non destinato ad altri interventi sulla base della legislazione vigente. Segnala che le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge finanziaria per il 2008, vengono accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono - sulla base della legislazione vigente - assegnate ad una serie di interventi, tra i quali quelli espressamente previsti dall'articolo 2, comma 12, della legge n. 99 del 2009. Nonostante la modesta entità delle risorse delle quali è

previsto l'utilizzo, ritiene che occorra segnalare che le stesse non possono essere rigidamente predefinite. Segnala inoltre che, coerentemente con le altre disposizioni di legge che ne hanno previsto l'utilizzo, la disposizione dovrebbe esplicitamente prevedere che l'utilizzo delle suddette risorse deve avvenire fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento del Governo in merito all'entità di tali economie, anche alla luce degli impieghi già previsti a legislazione vigente, tra i quali ricorda il mantenimento dell'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, nonché in merito alla loro durata temporale, al fine di verificare l'idoneità del loro utilizzo per la copertura finanziaria della disposizione in esame.

Il sottosegretario Sonia VIALE si riserva di fornire i chiarimenti richiesti e chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008.

C. 3994 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Claudio D'AMICO, relatore, ricorda che il disegno di legge in esame reca la ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008 e che il provvedimento è costituito

di 3 articoli ed è corredato di relazione tecnica. L'Accordo è formato da 16 articoli. Rileva che la relazione tecnica afferma che l'Accordo di cooperazione culturale tra l'Italia e la Siria comporta le sottoindicate spese in relazione ai seguenti articoli. Con riferimento all'articolo 3, al fine di favorire le iniziative rivolte a migliorare la conoscenza del patrimonio culturale dei due paesi, osserva che si prevedono le seguenti attività così quantificate: contributi per il funzionamento di cattedre di lingua italiana presso le Università siriane 10.000 euro: contributi a istituzioni universitarie e culturali siriane per il funzionamento di corsi di formazione e di aggiornamento di livello universitario per docenti di italiano: euro 10.000, per un onere totale pari a euro 20.000, da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri. Con riferimento all'articolo 4, per sviluppare la cooperazione nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale, rileva che si prevede una spesa complessiva di euro 50.000, mentre per la promozione dell'attività cinematografica tra i due Paesi, attraverso l'invio di delegazioni e la partecipazione a eventi di rilievo, si prevede la somma complessiva di: euro 23.000, con un onere totale pari a 73.000 euro, di cui 50.000 euro da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri ed 23.000 euro da iscriversi sul Ministero dei beni e delle attività culturali. Riguardo all'articolo 6, per promuovere la collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso la stipula di intese tra università, lo scambio di docenti e la realizzazione di ricerche congiunte, fa presente che si prevedono molteplici attività. In particolare, per gli scambi di docenti universitari vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ospitante. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, rileva che si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente 3 persone, la cui spesa è così suddivisa per una spesa pari a 3.600 euro. In relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Siria 3 docenti universitari. I relativi oneri sono limitati alle spese di viaggio e sono così quantificati in 2.700 euro. Segnala che, per sviluppare la cooperazione tra le istituzioni universitarie dei due Paesi, saranno finanziati annualmente accordi di cooperazione bilaterale per un onere complessivo di euro 40.000, per un onere totale pari a 46.300 euro, di cui 3.600 euro da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri e 42.700 euro da iscriversi sul Ministero dell'università e della ricerca. Riguardo all'articolo 7, relativamente alla concessione di borse di studio e studenti siriani, rileva che si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno 100 mensilità di borse di studio con un onere pari a 70.000 euro, da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri. In riferimento all'articolo 14, rileva che, per l'esame dei programmi operativi, viene costituita una Commissione mista incaricata di redigere i programmi esecutivi, che si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia e in Siria e che i programmi esecutivi di collaborazione culturale, per prassi, hanno durata triennale. La Commissione si riunisce ogni tre anni per il rinnovo del programma esecutivo con un onere totale pari a 4.380 euro, solo per l'anno 2013, di cui 2.920 euro da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri e 1.460 euro da iscriversi sul Ministero dell'università e della ricerca. Osserva che gli oneri per il 2013 risultano maggiorati rispetto agli anni 2011 e 2012 in quanto la Commissione mista, di cui all'articolo 14 dell'accordo, si riunirà in Siria. Segnala che la relazione tecnica fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente alle iniziative per lo sviluppo della lingua italiana in Siria, allo scambio di docenti ed esperti, alla concessione di borse di studio, alla cooperazione scientifica, alla realizzazione di eventi culturali, alle riunioni e alla loro relativa durata costituiscono riferimenti inderogabili ai fini del provvedimento indicato. Rileva che la relazione tecnica precisa, altresì, che gli

auspici di collaborazione e mobilità nei settori archivistico, bibliotecario e archeologico, di cui agli articoli 5 e 10 dell'Accordo, avranno eventuali esiti operativi nel relativo programma esecutivo esclusivamente in presenza di effettive disponibilità finanziarie, riferite alla gestione ordinaria dei competenti capitoli di spesa. Con riferimento agli articoli da 1 a 16 relativi alla Convenzione tra Italia e Siria per la manutenzione del confine di Stato, osserva che, relativamente agli oneri derivanti dallo scambio di docenti (articolo 6) e dalle riunioni della Commissione mista (articolo 14), la quantificazione appare congrua in rapporto ai parametri di calcolo evidenziati. Per quanto attiene alla cooperazione campo artistico, comprendente l'invio di delegazioni e la partecipazione a eventi (articolo 4), rileva che la relazione tecnica non evidenzia alcun parametro di calcolo, relativo, ad esempio, al numero dei componenti delle delegazioni e alla durata del soggiorno, pur precisando in termini generali che le ipotesi per il calcolo degli oneri costituiscono riferimenti inderogabili. In relazione allo scambio di informazioni ed esperienze nell'ambito delle attività giovanili e di programmi culturali tra emittenti radiofoniche e televisive, nonché alla cooperazione e alla partecipazione a eventi in campo sportivo di cui agli articoli 8, 9 e 11, dai quali potrebbero discendere oneri a carico della finanza pubblica, ritiene che non vi sia nulla da osservare nel presupposto, su cui ritiene in ogni caso opportuna una conferma da parte del Governo, che la collaborazione avvenga esclusivamente in presenza di effettive disponibilità finanziarie, riferite alla gestione ordinaria dei competenti capitoli di spesa, come precisato dalla relazione tecnica con riferimento agli articoli 5 e 10 relativi a collaborazione e mobilità nei settori archivistico, bibliotecario e archeologico. Con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica recante la copertura finanziaria, rileva che lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di pertinenza del Ministero degli affari esteri, indicato a copertura degli oneri del presente disegno di legge, reca le necessarie disponibilità. Osserva, inoltre, che la correttezza della copertura finanziaria indicata nella norma presuppone, come indicato nella relazione tecnica, che la Commissione mista, di cui all'articolo 14 dell'Accordo in questione si riunirà per la prima volta in Siria nell'anno 2013.

Il sottosegretario Sonia VIALE si riserva di fornire i chiarimenti richiesti e chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 febbraio 2011. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 11.35.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rilevata l'assenza del rappresentate del Governo, rinvia l'esame dei punti all'ordine del giorno ad una seduta che potrà essere convocata nel pomeriggio della giornata odierna.

La seduta comincia alle 11.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

C. 3921 Giancarlo Giorgetti.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, segnala che, con l'approvazione dell'emendamento Duilio 2.19, è stata anticipata al 20 settembre la data di presentazione della Nota di aggiornamento. Rileva come, a questo punto, si ponga anche la necessità di adeguare i termini previsti dall'emendamento 2.26 nuova formulazione del relatore, prevedendo che il parere della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sull'aggiornamento delle linee guida sia espresso entro il 15 settembre. Segnala, inoltre, che, per un errore materiale, al secondo periodo di tale emendamento si è fatto riferimento al 20 settembre, anziché al 10 settembre.

Pier Paolo BARETTA (PD), relatore, con riferimento all'emendamento Duilio 2.21, in considerazione del fatto che esso riguarda precipuamente rapporti interni al Governo e che lo stesso Governo sembra orientato a confermare un parere contrario, ribadisce l'invito al ritiro. Esprime quindi un parere favorevole sull'emendamento Duilio 2.20, a condizione che sia riformulato come segue: «Al comma 2, capoverso Art. 10, al comma 6 dopo le parole: obiettivi programmatici inserire le seguenti nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui al comma 5 ». Propone la seguente riformulazione del suo emendamento 2.34: «Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), e ai loro eventuali aggiornamenti, l'individuazione di regole generali sull'evoluzione delle spese delle amministrazioni pubbliche; ». Conferma quindi il parere già espresso sulle restanti proposte emendative accantonate.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma il parere contrario sull'emendamento Duilio 2.21, esprime parere favorevole sulle riformulazioni proposte dal relatore sugli emendanti Duilio 2.20 e 2.34 del relatore. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 2.30 (nuova formulazione) del relatore. Sull'articolo aggiuntivo 3.03 del relatore, rimettendosi alla Commissione, propone tuttavia la seguente riformulazione: « Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. – (Controllo sulla finanza pubblica). – 1. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 2, le parole: « la collaborazione tra le » sono sostituite dalle seguenti: « l'integrazione delle attività svolte dalle ».

2. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 3. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sulla base di apposite convenzioni, l'ISTAT, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisce alle Camere, su richiesta, i dati e le elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

Esprime infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.04 del relatore.

Pier Paolo BARETTA (PD) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 3.03 proposta dal rappresentante del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Duilio 2.21 è stato ritirato dai presentatori, che hanno altresì accettato la riformulazione dell'emendamento Duilio 2.20.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Duilio 2.20 nel

testo riformulato, 2.30 (nuova formulazione) del relatore, 2.34 del relatore nel testo riformulato, l'articolo aggiuntivo 3.03 del relatore nel testo riformulato, nonché l'articolo aggiuntivo 4.04 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, al fine di consentire di completare l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 14.45, riprende alle 16.20.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, dà conto dei pareri trasmessi dalle competenti Commissioni parlamentari e pone quindi in votazione la proposta di conferire mandato al relatore di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 3921 come risultante a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di conferire mandato al relatore di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 3921 come risultante a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Atto n. 319.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione. Deliberazione di rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Remigio CERONI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo reca norme di attuazione della direttiva 2008/114/CE concernente l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Con riferimento alle predette infrastrutture, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a suffragare che le attività previste per le finalità del provvedimento in esame possano essere effettivamente svolte escludendo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come disposto dalla clausola di non onerosità, di cui all'articolo 16. Con specifico riferimento all'istituzione della struttura responsabile, prevista dall'articolo comma 3, rileva che dalla norma non si desume l'esatta composizione e la dotazione della struttura stessa. Sul punto andrebbero forniti chiarimenti, volti a definire le risorse strumentali ed umane assegnate alla stessa struttura, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi oneri. Riguardo al nucleo interministeriale situazione e pianificazione (NISP), premesso che non viene indicato il numero di rappresentanti ministeriali che ne integreranno la composizione, osserva che andrebbero comunque acquisiti elementi al fine di verificare che il funzionamento del nucleo e l'esercizio dei compiti ad esso attribuiti in base al provvedimento in esame possano effettivamente realizzarsi con le risorse disponibili in base alla vigente legislazione. Precisa che andrebbe altresì chiarito se il riconoscimento dei caratteri di infrastruttura critica e di infrastruttura critica e uropea possa comunque comportare per i soggetti proprietari, in particolare per quelli inclusi tra le pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato, obblighi relativi alla realizzazione di specifici interventi sulle infrastrutture stesse, con conseguenti oneri.

Il sottosegretario Luigi CASERO, anche in considerazione degli elementi informativi acquisiti presso le amministrazioni competenti, sottolinea come i dati e le informazioni contenute nella relazione tecnica siano idonei a suffragare la neutralità finanziaria del provvedimento, espressamente prevista dall'articolo 16 dello schema in esame.

Remigio CERONI (PdL), relatore, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (atto n. 319);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

rilevata la necessità – al fine di garantire la neutralità finanziaria del provvedimento in esame – di prevedere che la struttura responsabile di cui al comma 3 dell'articolo 4 sia individuata nell'ambito delle strutture esistenti della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: « individua la struttura della Presidenza del Consiglio di ministri, » con le seguenti: « nell'ambito delle strutture già esistenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, individua quella responsabile, »

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.

Atto n. 321.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

MARI-Francesco Maria NELLO (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, che modifica il decreto legislativo n. 141 del 2010, reca norme per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto di identità. Con riferimento all'articolo 1, capoverso 30-ter, relativo all'istituzione di un sistema di prevenzione nel settore del credito al consumo, ritiene necessario acquisire, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, dati ed elementi volti a suffragare le ipotesi di neutralità finanziaria previste dall'articolo in esame, in particolare con riferimento alla possibilità, da parte dei soggetti pubblici interessati, nonché da parte della Consap,

società a totale partecipazione pubblica, di fare fronte ai nuovi compiti previsti dalle disposizioni con le risorse attualmente esistenti. Si fa riferimento, in particolare: all'istituzione del sistema pubblico di prevenzione; all'introduzione di un servizio gratuito, telefonico e telematico, per ricevere le segnalazioni; all'istituzione e al funzionamento del gruppo di lavoro e della relativa segreteria; alla realizzazione di campagne pubblicitarie da parte della Presidenza del Consiglio nonché all'attività del Ministero dell'economia in tema di informazione e conoscenza dei rischi. Con riferimento al capoverso 30-quater dell'articolo 1, e in particolare al comma 1, osserva che appare necessario acquisire elementi che suffraghino l'assenza di oneri, come precisato dalla relazione tecnica. Precisa che i medesimi elementi appaiono necessari in relazione alla possibilità per il Ministero dell'economia di avvalersi del Nucleo speciale di polizia valutaria e della Guardia di finanza nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione della clausola di neutralità finanziaria, recata dal comma 4, osserva che la stessa non appare pienamente conforme alla prassi vigente laddove prevede il riferimento agli « oneri aggiuntivi » anziché ai nuovi o maggiori oneri. In relazione all'articolo 1, capoversi da 30-quinquies a 30-octies, che disciplinano ulteriori disposizioni in materia di dati e di contributo degli aderenti, pur prendendo atto delle clausole di invarianza finanziaria previste dal provvedimento, rileva che la previsione di un contributo a copertura del costo del servizio delle verifiche dei dati sembrerebbe presupporre l'esistenza del corrispondente onere. Ritiene pertanto opportuno acquisire chiarimenti in merito alla natura di tale onere, alla sua entità nonché all'effettiva possibilità di assicurare, mediante il meccanismo del pagamento del contributo per le richieste di verifica dei dati, la sua integrale copertura. Rileva, inoltre, l'opportunità di acquisire chiarimenti anche in merito

alla discrasia temporale che sembrerebbe prodursi tra le entrate da contributi, acquisite solo dopo l'entrata a regime del sistema, e i costi, se esistono, dell'istituzione e dell'implementazione del servizio.

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore e chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2011.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che i deputati Borghesi e Cambursano hanno presentato, a nome del gruppo dell'Italia dei Valori una proposta di parere. Ricorda che la Commissione aveva deciso, diversamente da quanto avvenuto presso l'omologa Commissione del Senato della Repubblica, di attendere la conclusione della discussione sul provvedimento presso la Commissione parlamentare per

l'attuazione del federalismo fiscale. Fa presente che la Commissione bicamerale non ha approvato alcuna proposta di parere e che quindi, in linea teorica, la Commissione dovrebbe ora esprimersi sul testo originariamente depositato dal Governo, tuttavia superato, in via di fatto, nel dibattito successivo. Ritiene che la Commissione potrebbe a questo punto soprassedere all'espressione del parere, chiede tuttavia ai rappresentanti dei gruppi di pronunciarsi in merito.

Amedeo CICCANTI (UdC) chiede di sospendere brevemente la seduta al fine di consentire ai gruppi di opposizione di addivenire all'elaborazione di una posizione comune in ordine alle richieste del presidente.

Antonio BORGHESI (IdV) si associa alla richiesta di una sospensione, che consentirebbe di valutare le conseguenze formali e sostanziali di quanto accaduto presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Antonino LO PRESTI (FLI) si associa alla richiesta formulata dall'onorevole Ciccanti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sospende la seduta fino alle 15.35.

La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.35.

Pier Paolo BARETTA (PD) fa presente che i gruppi parlamentari del Partito Democratico, dell'Unione di Centro, di Futuro e Libertà per l'Italia, dell'Italia dei Valori e le componenti politiche del gruppo misto ApI e MpA-Alleati per il Sud prendono atto che, a seguito della votazione in Commissione bicamerale, non esistono, come chiaramente evidenziato dal presidente, le condizioni per esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo in esame.

Gioacchino ALFANO (PdL) nel comunicare a nome del suo gruppo di ritenere

preferibile soprassedere nell'espressione di un parere, rileva che, all'esito di quanto accaduto presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, anche in caso di numeri in Commissione più favorevoli alla maggioranza, avrebbe comunque chiesto di non procedere alla votazione di un parere, ricordando in proposito che, nell'attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 42 del 2009, la Commissione si è sempre espressa tenendo conto del lavoro svolto dalla Commissione bicamerale. Ritiene quindi che il Governo avrà la possibilità di valutare come procedere ulteriormente per l'adozione di un testo che ritiene importante per il Paese ed in particolare per il sistema delle autonomie locali.

Roberto SIMONETTI (LNP) comunica L'ufficio di preche il gruppo della Lega Nord Padania 15.40 alle 15.50.

condivide la proposta del presidente di soprassedere all'espressione del parere.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, condivide la proposta del presidente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, prende atto che la Commissione unanimemente conviene sull'opportunità di soprassedere all'espressione del parere e dichiara quindi concluso l'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (C. 3921 Giancarlo Giorgetti).

PROPOSTE EMENDATIVE ESAMINATE

ART. 1.

Al comma 2, sostituire il capoverso Art. 9 con il seguente:

- Art. 9. (Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica). 1. Il Governo trasmette alla Camere, contestualmente alla loro ricezione, l'analisi annuale della crescita e tutti gli altri progetti di atti e documenti predisposti dalle Istituzioni dell'Unione europea nell'ambito di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio definita dal Consiglio economia e finanza dell'Unione europea del 7 settembre 2010.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla trasmissione dell'analisi annuale della crescita, riferisce alle Camere, per le eventuali deliberazioni, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dal documento nonché delle implicazioni per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del programma nazionale di riforma e del programma di stabilità.
- 3. Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo intese alla definizione delle linee guida di politica economica e di bilancio, il Governo riferisce alle Camere, con le modalità di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, illustrando la posizione che intende assumere.
- 4. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio europeo e di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in esito

- all'esame di progetti o documenti di cui al presente articolo. Nel caso in cui il Governo non si sia conformato agli indirizzi delle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.
- 5. Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita.
- 1. 1. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 2, capoverso ART. 9, aggiungere il seguente comma: 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dal documento, nonché delle implicazioni delle linee guida per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma.

1. 1 (*nuova formulazione*). Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Geno-

vese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura Causi.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso ART. 9, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi Regolamenti, nonché dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 4.

1. 2. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) lo schema di Decisione di finanza pubblica da presentare alle Camere entro il 10 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

Conseguentemente:

- a) al comma 2, sostituire le parole: Nota di aggiornamento con le seguenti: Decisione di finanza pubblica ovunque ricorrano;
- b) al comma 3, sostituire il capoverso Art. 10-bis, con il seguente: « Art. 10-bis. (Decisione di finanza pubblica). 1. La Decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, contiene:
- *a)* l'eventuale aggiornamento delle previsioni e degli obiettivi macroeconomici e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il triennio successivo;

- *b)* in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;
- c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma;
- d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e ai loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché il contenuto del Patto di convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge;
- e) l'indicazione di massima delle risorse e degli impieghi e delle misure contenute nella manovra di finanza pubblica, ivi comprese le eventuali risorse necessarie a confermare normativamente gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti;
- f) l'indicazione degli eventuali disegni di legge collegati;
- g) la quantificazione delle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.
- 2. La Decisione di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

- 3. Alle relazioni di cui al comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.
- 4. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 3, è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali sono indicati lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.
- 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Governo, ogniqualvolta intenda aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *e*), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni

- dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.
- 6. In allegato alla decisione di cui al comma 1 è presentato il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
- c) all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:
- 1) alla lettera b), numero 1), dopo le parole: dal DEF aggiungere le seguenti: o dalla Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;
- 2) alla lettera b), numero 2), sostituire le parole: Nota di aggiornamento al DEF di cui all'articolo 10-bis con le seguenti: Decisione di finanza pubblica;
- 3) alla lettera b), numero 3), dopo le parole: del DEF aggiungere le seguenti: o della Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;
- 4) alla lettera b), numero 4), sostituire le parole: Nota di aggiornamento al DEF di cui all'articolo 10-bis con le seguenti: Decisione di finanza pubblica;
- 5) alla lettera c), numero 2), sostituire le parole: di finanza pubblica, fino alla fine del numero, con le seguenti: finanza pubblica, come risultante sono sostituite dalle seguenti: nel DEF o nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis, come risultanti;
- 6) alla lettera f), dopo le parole: nel DEF aggiungere le seguenti: o nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;
- 7) alla lettera g), dopo le parole: nel DEF, aggiungere le seguenti: ovvero nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;
- 8) alla lettera h), numero 1), dopo le parole: nel DEF aggiungere le seguenti: ovvero nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;

- 9) alla lettera h), numero 2), dopo le parole: nel DEF aggiungere le seguenti: ovvero nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;
- 10) alla lettera i), dopo le parole: nel DEF aggiungere le seguenti: ovvero nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis.
- **2. 25.** Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

(Ritirato)

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 2, lettera b) sostituire le parole: 25 settembre con le seguenti: 10 settembre.

2. 19. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 2, lettera b), sostituire le parole 25 settembre con le seguenti 20 settembre.

2. 19 (nuova formulazione). Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 2, lettera c) sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1° ottobre.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d) sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1° ottobre.

2. 1. Cambursano, Borghesi.

(Ritirato)

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ciascun anno.

2. 9. Ciccanti, Occhiuto.

(Respinto)

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee con le seguenti: d'intesa, per quanto concerne la terza sezione del DEF, con il Ministro per le politiche europee.

2. 21. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

(Ritirato)

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

- a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
- 1-bis. Nell'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è premesso il seguente comma:
- « 01. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel mese di marzo la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica valuta gli andamenti di finanza pubblica al fine di fornire al Governo elementi per la definizione del documento di cui all'articolo 10. Entro il 25 marzo, il Governo invia alla Conferenza permanente per il coordinamento e la finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 5 aprile, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). Entro il medesimo termine del 25 marzo le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al secondo periodo.

b) al comma 3, capoverso Art. 10-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento e la finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 20 settembre, un aggiornamento delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). Entro il medesimo termine del 20 settembre l'aggiornamento delle linee guida è trasmesso alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.

2. 26. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nell'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è premesso il seguente comma:

« 01. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel mese di marzo la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica valuta gli andamenti di finanza pubblica al fine di fornire al Governo elementi per la definizione del documento di cui all'articolo 10, con riferimento alle amministrazioni locali. Entro il 25 marzo, il Governo invia alla Conferenza permanente per il coordinamento e la finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 5 aprile, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). Entro il medesimo termine del 25 marzo le linee guida sono trasmesse alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al secondo periodo.

b) al comma 3, capoverso Art. 10-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento e la finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 20 settembre, un aggiornamento delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). Entro il medesimo termine del 10 settembre l'aggiornamento delle linee guida è trasmesso alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.

2. 26 (nuova formulazione). Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 1, dopo le parole: Il DEF aggiungere le seguenti: , come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

2. 22. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: sull'attuazione del patto di stabilità e crescita aggiungere le seguenti: , con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico.

2. 33. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 2, lettera d), sopprimere le parole: di cui al comma 3, lettere b) e c).

2. 27. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 3, lettera b), dopo le parole: a legislazione vigente aggiungere le seguenti: , almeno per il triennio successivo.

Conseguentemente:

- a) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: riferite almeno al triennio successivo:
- b) alla lettera d), dopo le parole: previsioni tendenziali aggiungere le seguenti: almeno per il triennio successivo;
- *c) alla lettera* e), dopo le parole: di spesa *aggiungere le seguenti:* almeno per il triennio successivo.

2. 29. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 5, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

- a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate per il conseguimento degli obiettivi e dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;
- b) le priorità del Paese, in coerenza con le deliberazioni assunte dalle istituzioni europee, e le principali riforme da realizzare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;
- c) la stima degli effetti delle misure previste per l'attuazione delle riforme sotto il profilo della crescita, del rafforzamento della competitività del sistema economico e dell'aumento dell'occupazione;

- d) le risorse disponibili a legislazione vigente, come risultanti dalle missioni e dai programmi del bilancio dello Stato, e quelle aggiuntive che si intende destinare al conseguimento degli obiettivi;
- e) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività.
- **2. 24.** Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 5, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

- a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;
- b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;
- c) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;
- d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, rafforzamento della competitività del sistema economico e aumento dell'occupazione.
- **2. 24** (*nuova formulazione*). Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso ART. 10, sostituire il comma 6 con il seguente: 6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia e per

competenza delle amministrazioni e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Le risorse da destinare alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dai disegni di legge collegati se non contenute all'interno dei provvedimenti medesimi sono recate dalla legge di stabilità di cui all'articolo 11 e iscritte nei fondi speciali di cui all'articolo 19, risultando precluso il loro utilizzo per finalità difformi salvo in caso di mancato rispetto del termine di approvazione definitiva. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame di disegni di legge collegati che devono comunque essere:

a) esaminati ed approvati in via definitiva in tempo utile a consentire alle regioni e agli enti locali di approvare i loro bilanci nei termini stabiliti per il relativo anno, se contenenti le norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9 e le norme necessarie a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) in tutti gli altri casi, esaminati ed approvati in via definitiva entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione, tenendo conto dell'ordine di priorità indicato dal Governo.

2. 20. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi, Cambursano.

Al comma 2, capoverso Art. 10, al comma 6 dopo le parole: obiettivi programmatici inserire le seguenti nonché all'at-

tuazione del Programma nazionale di riforma di cui al comma 5.

2. 20. (nuova formulazione) Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi, Cambursano.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 6, sopprimere le parole: o alla Nota di aggiornamento.

Conseguentemente, al comma 3, capoverso ART. 10-bis, comma 6, sostituire le parole: gli eventuali disegni di legge collegati di cui all'articolo 6 con le seguenti: eventuali disegni di legge collegati.

2. 28. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.

*2. 6. Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.

*2. 15. Ciccanti.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 7, dopo le parole aree sottoutilizzate aggiungere le seguenti: evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali.

*2. 6 (nuova formulazione). Cambursano, Borghesi.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 7, dopo le parole aree sottoutilizzate aggiungere le seguenti: evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali.

*2. 15 (nuova formulazione). Ciccanti.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso Art. 10, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. In allegato al DEF è presentato il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7-ter. In allegato al DEF è presentato un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea ed internazionale e sui relativi indirizzi.

Conseguentemente:

a) al comma 3, capoverso ART. 10-bis, comma 6, sopprimere le parole da: è presentato fino a: n. 443, e.

b) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. All'articolo 26 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il comma 3 è abrogato.

c) all'articolo 5, sostituire la rubrica con la seguente: Modificazioni e abrogazioni di leggi.

2. 32. Il Relatore.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 8, dopo le parole: e di Bolzano aggiungere le seguenti: al comparto dei Comuni e delle Province.

*2. 3. Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 8, dopo le parole: e di Bolzano aggiungere le seguenti: al comparto dei Comuni e delle Province.

*2. 18. Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 8, dopo le parole singole regioni aggiungere le seguenti, indicando quelle destinate alle amministrazioni comunali e provinciali,

*2. 3 (nuova formulazione) Cambursano.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 8, dopo le parole singole regioni aggiungere le seguenti, indicando quelle destinate alle amministrazioni comunali e provinciali,

*2. 18 (nuova formulazione) Ciccanti.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 8, sostituire le parole da le risorse fino alla fine del comma, con le seguenti distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

*2. 3 (ulteriore nuova formulazione) Cambursano.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 8, sostituire le parole da le risorse fino alla fine del comma, con le seguenti distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie econo-(Approvato) | miche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

*2. 18 (ulteriore nuova formulazione) Ciccanti.

(Approvato)

Al comma 3, capoverso ART. 10-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: eventuale aggiornamento aggiungere le seguenti: degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), al fine di stabilire una diversa articolazione di tali obiettivi tra i diversi sottosettori di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea, nonché.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 5, sostituire la parola: ogniqualvolta con le seguenti: qualora per finalità analoghe a quelle di cui al comma 1, lettera a),

2. 30. Il Relatore.

Al comma 3, capoverso ART. 10-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: eventuale aggiornamento aggiungere le seguenti: degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), al fine di stabilire una diversa articolazione di tali obiettivi tra i diversi sottosettori di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea, nonché.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 5, sostituire la parola: ogniqualvolta con le seguenti: qualora per finalità analoghe a quelle di cui al comma 1, lettera a), ovvero per il verificarsi di eventi eccezionali,

2. 30 (nuova formulazione). Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 3, capoverso Art. 10-bis, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la

seguente: c-bis) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e ai loro eventuali aggiornamenti, l'individuazione di regole generali sull'evoluzione delle spese del bilancio dello Stato;

2. 34. Il Relatore.

Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), e ai loro eventuali aggiornamenti, l'individuazione di regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche;

2. 34. (nuova formulazione). Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 3, capoverso Art. 10-bis, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 3 è esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera e dell'ammontare utilizzato. I Ministeri competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della attivazione delle procedure di monitoraggio di cui articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al primo periodo darà inoltre conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.

2. 31. Il Relatore.

Al comma 3, capoverso ART. 10-bis, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 3 è esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato con specifica indicazione di quelli attivati e delle

eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera e dell'ammontare utilizzato. I Ministeri competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al primo periodo darà inoltre conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.

2. 31 (nuova formulazione). Il Relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 4. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

(Ritirato)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, le parole: « della legge di stabilità » sono sostituite dalle seguenti: « delle riduzioni di entrata disposte dalla legge di stabilità ».

3. 7. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: »In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 13, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. Per ciascun intervento va altresì indicata la natura dell'onere recato, se di parte corrente o parte capitale. In caso di spese permanenti di parte corrente deve essere indicato l'onere a regime e se l'intervento reca una spesa obbligatoria. In tal caso l'autorizzazione non costituisce limite all'impegno.«;

2) il comma 12 è soppresso;

3) al comma 13, sono premessi i seguenti periodi: «La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva ed automatica. Essa deve indicare le misure transitorie di riduzione di altre spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta temporaneamente, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia ed entro quindici giorni riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi».

3. 3. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

(Ritirato)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

- b) all'articolo 11, comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La legge di stabilità può stabilire che una quota delle maggiori entrate correnti rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione a legislazione vigente non necessaria a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica definiti dai documenti di cui agli articoli 10 e 10-bis possa essere destinata al finanziamento di interventi di carattere strategico finalizzati allo sviluppo ovvero a fronteggiare situazioni di emergenza economico-sociale ».
- 3. 5. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

(Ritirato)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere la parola: correnti.

3. 8. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: di previsione aggiungere le seguenti: derivanti da variazioni degli andamenti

3. 9. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*3. 2. Fallica.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*3. 6. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

(Ritirato)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della necessità di garantire il mantenimento della medesima struttura organizzativa, sotto il profilo qualitativo e qualitativo, delle amministrazioni con competenza in materia di difesa nazionale e sicurezza pubblica.

3. 1. Fallica.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: ART. 3-bis. - (Controllo sulla finanza pubblica). - 1. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 2, le parole: « la collaborazione tra le » sono sostituite dalle seguenti: «l'integrazione delle attività svolte dalle ».

2. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 3. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, base di apposite convenzioni, l'ISTAT, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisce alle Camere, con scadenze prefissate, o su richiesta i dati e le elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica. ».

3. 03. Il Relatore.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: ART. 3-bis. - (Controllo sulla finanza pubblica). - 1. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 2, le parole: « la collaborazione tra le » sono sostituite dalle seguenti: «l'integrazione delle attività svolte dalle ».

2. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 3. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, (Ritirato) sulla base di apposite convenzioni, l'ISTAT, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisce alle Camere, su richiesta i dati e le elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

3. 03. nuova formulazione Il Relatore.

(Approvato)

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituita una Commissione composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Alle riunioni della Commissione partecipano un rappresentante dell'amministrazione del Senato della Repubblica e un rappresentante dell'amministrazione della Camera dei deputati. Ai componenti della Commissione non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La Commissione valuta le informazioni in precedenza contenute nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese, individuando le amministrazioni competenti a elaborare le informazioni medesime e i documenti nei quali tali informazioni dovranno risultare disponibili anche in formato elettronico elaborabile. La Commissione individua, altresì, i dati statistici contenuti nella predetta Relazione che l'ISTAT elabora in forma strutturata al fine della trasmissione di una relazione annuale al Parlamento. Entro sei mesi dalla sua costituzione, la Commissione, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette una relazione al Parlamento in cui dà conto dell'attività svolta.

4. 3. Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

Conseguentemente:

a) al comma 2, sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituita una Commissione composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Ai componenti della Commissione non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La Commissione valuta le informazioni già contenute nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese, individuando le amministrazioni competenti a elaborare le informazioni medesime e i documenti nei quali tali informazioni dovranno risultare disponibili anche in formato elettronico elaborabile. La Commissione individua, altresì, i dati statistici già contenuti nella predetta Relazione che l'ISTAT elaborerà in forma strutturata nell'ambito di una relazione da trasmettere annualmente al Parlamento a cura del medesimo Istituto. Entro sei mesi dalla sua costituzione, la Commissione, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette una relazione al Parlamento in cui dà conto dell'attività svolta.

b) sostituire la rubrica con la seguente: « (Abrogazione dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e Relazione dell'ISTAT al Parlamento) ».

4. 3 (nuova formulazione). Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: un'apposita sezione della relazione generale è dedicata alla valutazione del diverso impatto delle politiche pubbliche sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.

4. 2. Lorenzin, Saltamartini, Bertolini, Mosca, Golfo.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: ART. 4-bis – (Misure per il monitoraggio e la verifica degli andamenti di finanza pubblica). – 1. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Al fine di razionalizzare e di semplificare le funzioni di studio in materia economica e finanziaria e di rafforzare il controllo parlamentare in materia di contabilità e di finanza pubblica in attuazione della presente legge, l'ISTAT provvede a istituire un'apposita struttura che, sulla base di apposite convenzioni, svolge attività di analisi e ricerca per le finalità di cui al presente articolo, elaborando, in particolare, previsioni e analisi economiche e di finanza pubblica.

2-ter. Entro 10 giorni dalla presentazione degli strumenti della programmazione di cui all'articolo 9, lettere a) e b), l'ISTAT trasmette alle Camere una relazione recante l'analisi e la verifica dei dati contabili e delle previsioni economicofinanziarie, tendenziali e programmatiche, in essi contenuti, con particolare riferimento alla congruità delle ipotesi formulate in relazione all'evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al

tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario.

2-quater. Ogni sei mesi l'ISTAT trasmette al Parlamento un rapporto recante analisi, valutazioni e previsioni in ordine al quadro macroeconomico e agli andamenti dei flussi di finanza pubblica nel periodo compreso nella programmazione triennale di bilancio.

2-quinquies. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il comma 18 è sostituito dal seguente:

« 18. Al fine di razionalizzare e di semplificare le funzioni di analisi e studio in materia economica e finanziaria e di rafforzare il controllo parlamentare in materia di contabilità e di finanza pubblica in attuazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso e le relative funzioni e risorse sono assegnate all'ISTAT. Con una o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono conseguentemente ridefinite le funzioni svolte dall'ISTAT, è stabilita la data di effettivo esercizio delle nuove funzioni attribuite all'ISTAT e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie ricollocate presso l'ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli dell'ISTAT sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma e l'ISTAT provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e quantitative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ISTAT, è attribuito per la differenza un assegno

ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro l'ISTAT subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti.

4. 03. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: ART. 4-bis. – 1. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nella definizione degli importi dei fondi speciali una quota non inferiore al 30 per cento è riservata ai provvedimenti legislativi di iniziativa parlamentare purché gli stessi siano presentati alle Camere entro i sei mesi successivi dalla data di approvazione della legge di stabilità di cui all'articolo 11 »

4. 01. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

(Ritirato)

(Ritirato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: ART. 4-bis. – 1. Entro il 30 giugno 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione che dà conto dei criteri utilizzati ai fini della riallocazione in bilancio delle spese di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'evidenziazione della quota delle spese da considerare obbligatorie ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della citata legge 196, indicata dalle singole amministrazioni interessate.

4. 02. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: ART. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196). – 1. All'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il rapporto evidenzia gli effetti che il passaggio al bilancio di cassa è destinato a determinare sull'intera contabilità pubblica, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio ».

4. 04. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 5.

Al comma 1, apportare le seguente modificazioni:

alla lettera c):

al numero 1 premettere il seguente: 01) al comma 1, primo periodo, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 ».

al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al terzo periodo le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 3 »:

dopo il numero 3) aggiungere il seguente: 4) al comma 10, le parole: « all'articolo 10, comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 10-bis, comma 2 »;

alla lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e al comma 4, primo periodo, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 3 »;

alla lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e al comma 16, le parole « dell'articolo 10, comma 2, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b) ».

5. 7. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

- e) all'articolo 17:
- 1) al comma 3, terzo periodo, le parole « nella Decisione » sono sostituite dalle seguenti: « nel DEF »;
- 2) al comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nei casi in cui la copertura finanziaria è determinata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, la relazione tecnica fornisce indicazioni specifiche sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate».

5. 2. Ciccanti.

(Respinto)

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

- i) all'articolo 40:
- 1) al comma 1, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »;
- 2) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
- « g-bis) introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito»;
- 3) al comma 2, lettera h), le parole « nella Decisione » sono sostituite dalle seguenti: « nel DEF ».

5. 4. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 48,

1) il comma è sostituito dal seguente: «1. Nei contratti stipulati per operazioni di finanziamento che costitui- | h) della legge 5 maggio 2009, n. 42, le

scono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque soggette a comunicazione le operazioni di cui all'articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398 ».

2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fino a un massimo di 50.000 euro».

5. 5. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: « b) esamina, in apposite sessioni, il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, che il Governo presenta alle Camere ai sensi dell'articolo 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196; ».

5. 6. (ex 2. 23). Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura. Causi

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera parole: « di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « di un sistema di rilevazioni idoneo a fornire informazioni di carattere economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione dei fatti gestionali con comuni criteri di contabilizzazione ».

5. 3. Ciccanti.

(Respinto)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo: ART. 6. – (Bilancio di genere). – 1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *a)* all'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
- 2-bis. Nella banca dati sono altresì raccolti tutti gli elementi informativi utili ai fini della valutazione del diverso impatto delle politiche di entrata e di spesa sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. »
- b) all'articolo 17, comma 3, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Nella relazione tecnica è dato altresì conto dell'eventuale diverso impatto sulle donne e sugli uomini di ciascuna disposizione, valutato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. ».

c) all'articolo 21:

- 1) al comma 11, lettera *a*), alinea, dopo le parole: « dei beneficiari », sono inserite le seguenti: « , anche con riguardo al diverso impatto in termini di genere, »;
- 2) al comma 11, lettera *a*), numero 2), sono aggiunte, in fine, le parole: « per ciascun programma è dato conto dell'eventuale diverso impatto sulle donne e sugli uomini, valutato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito »;
- 3) al comma 11, dopo la lettera *c*), è aggiunta la seguente:

- *c-bis)* per ogni programma l'elenco dei capitoli e degli articoli rilevanti ai fini di una valutazione del diverso impatto sulle donne e sugli uomini della politica di bilancio, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, con indicazione dei relativi stanziamenti e delle variazioni rispetto al bilancio precedente;
- 4) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:
- 12-bis. Il disegno di legge di bilancio è corredato di una relazione sull'impatto di genere, che analizza l'impatto sulle donne e sugli uomini del complesso delle entrate e delle spese. Alla relazione è allegato un prospetto riepilogativo dei programmi e dei capitoli rilevanti ai fini di una valutazione del diverso impatto sulle donne e sugli uomini della politica di bilancio, con indicazione dei relativi stanziamenti e delle variazioni rispetto al bilancio precedente; il prospetto è aggiornato nelle diverse fasi del procedimento di approvazione parlamentare e dopo l'approvazione definitiva della legge di bilancio. »;
- d) all'articolo 39, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Nell'ambito della medesima attività, vengono altresì elaborati i criteri per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. »;
- *e)* all'articolo 40, dopo la lettera *g)*, è aggiunta la seguente:
- g-bis) introduzione, nell'ambito dell'attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dalle lettere a), b), c), d), e), f) e g), di criteri e metodologie che consentano una valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, anche attraverso la predisposizione di specifici prospetti all'interno dei programmi e delle azioni e di un quadro generale riassuntivo.

f) all'articolo 41:

- 1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il rapporto analizza altresì il diverso impatto delle politiche di spesa sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. »
- 2) al comma 3, dopo la lettera *c*), è inserita la seguente:
- *c-bis)* esamina i casi in cui la spesa produce effetti diversi sulle donne e sugli uomini, non solo in termini di denaro, ma anche in termini di servizi, tempo e lavoro non retribuito e propone eventuali correttivi.
- 2. All'articolo 14, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'AIR prende specificamente in considerazione anche il diverso impatto sulle donne e sugli uomini, valutato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. »
- 3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti alla determinazione dei principi fondamentali per l'introduzione del bilancio di genere nelle regioni e negli enti locali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) introduzione di criteri e metodologie che consentano una valutazione del diverso impatto sulle donne e sugli uomini, delle politiche di entrata e di spesa degli enti territoriali, valutato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;
- b) adozione di criteri che consentano una piena confrontabilità tra i bilanci di genere degli enti territoriali dello stesso livello di governo ed una confrontabilità tra i bilanci di genere degli enti territoriali di diversi livelli di governo, compreso lo Stato:
- c) elaborazione di linee guida per utilizzare i bilanci di genere nell'ottica di una ridefinizione delle priorità delle poli-

tiche pubbliche che tenga conto del diverso impatto sulle donne e sugli uomini.

- 4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro quaranta giorni dalla trasmissione.
- 5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3 possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalità previste dai commi 3 e 4.
- 6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2011, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- 7. Entro il 30 giugno 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per le pari opportunità trasmettono alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 6.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per l'attuazione della risoluzione del Parlamento europeo A5-0214 del 16 giugno 2003, in tema di bilancio di genere.

5. 01. Lorenzin, Saltamartini, Bertolini, Mosca, Golfo.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente: ART. 5-bis. – (Entrata in vigore). – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

5. 02. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. (Atto n. 292).

PROPOSTA DI PARERE DEI DEPUTATI CAMBURSANO E BORGHESI

La V Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale »;

premesso che:

nel corso dell'iter del medesimo presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sono state presentate, dal Governo, dal Relatore e dai Gruppi parlamentari, proposte di modifica attualmente in discussione, il presente parere esprime in primo luogo valutazioni in ordine al testo originario e, nella parte finale, considerazioni in merito alle principali modifiche proposte;

valutato che:

l'attuazione del nuovo sistema di finanziamento delle spese degli enti locali – sancito dall'articolo 119 della Costituzione – determinerà il superamento del sistema dei trasferimenti statali e regionali attualmente diretti al finanziamento degli enti locali. L'intervento statale, tuttavia, sarà sempre ammesso « per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni »;

è comunque opportuno ribadire in questa sede il valore indubbiamente positivo e condiviso della transizione, sancita dalla legge n. 42 del 2009, dal criterio della cosiddetta « spesa storica » – fondato sul sistema trasferimenti statali misurati sulla base di quanto si è speso negli anni precedenti – a quello dei cosiddetti « costi standard », in cui il finanziamento dei servizi e delle funzioni viene calcolato al netto delle inefficienze e degli sprechi;

la situazione economico-finanziaria degli enti locali si attesta su un profilo di estrema criticità, derivante dai rigidi vincoli del patto di stabilità interno nonché, soprattutto, dagli ingentissimi tagli perpetrati ai trasferimenti erariali adottati con numerosi provvedimenti di carattere normativo, tali da compromettere l'erogazione di servizi essenziali per i cittadini:

contenuto normativo schema di decreto in titolo è fortemente intrecciato alla definizione dei fabbisogni standard, questione tuttora segnata da indeterminatezza e provvisorietà: pur se già emanato, il decreto legislativo in materia, il decreto n. 216 del 2010, si limita a disciplinare i soggetti abilitati ed il percorso metodologico e procedurale da intraprendere ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, senza alcuna puntualizzazione concreta né fattuale. Pertanto, il germe dell'indeterminatezza che infettava il precedente decreto legislativo si traspone, inevitabilmente e in tutta evidenza, nel presente provvedimento;

lo schema di decreto in titolo, nel testo originario depositato dal Governo, dispone la devoluzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali, istituisce una nuova imposta sulle locazioni di immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto delle attribuzioni fiscali tra Stato ed enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare, ma, al contempo, presenta importanti limiti di dinamicità e di manovrabilità, oltre a confermare, nella quantificazione delle risorse degli enti locali da fiscalizzare, i tagli operati con la manovra economica dello scorso luglio;

il cosiddetto federalismo fiscale municipale andrà a regime solo nel 2014, nel senso che la vera autonomia, con l'introduzione della nuova imposta municipale, è rinviata al 2014, mentre nella fase transitoria (2011-2013) la devoluzione dei tributi erariali immobiliari viene controbilanciata dalla eliminazione di gran parte dei trasferimenti statali ai Comuni, in una misura che però non è stata ancora concordata: sarebbe stato più opportuno disporre di un quadro più preciso dei numeri in gioco e delle regole da seguire per garantire certezze alle politiche di bilancio dei Comuni;

in tale fase impatteranno – salvo ripensamenti del Governo – anche le riduzioni dei trasferimenti previste per i Comuni superiori a 5.000 abitanti nell'ambito della manovra finanziaria di luglio, lasciando presagire un periodo di pesante *stress* finanziario per le amministrazioni comunali;

una valutazione degli effetti dello schema di decreto è resa difficile dall'assenza di dati quantitativi di riferimento sufficientemente precisi, in particolare, non è stata ancora definita l'entità esatta dei trasferimenti statali da sopprimere a fronte della assegnazione di risorse tributarie autonome;

l'avvio di tutto l'impianto è condizionato a sua volta dall'avvio del meccanismo di superamento della spesa storica in direzione di quello basato sui fabbisogni standard: lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province nel quale vengono elencate le funzioni fondamentali e i relativi servizi in via provvisoria per i Comuni, prevede per l'anno 2012 l'avvio della fase transitoria sulla

base della determinazione dei fabbisogni *standard* per almeno un terzo delle funzioni fondamentali. Nel 2011 la distribuzione del fondo di riequilibrio non potrà allora che avvenire sulla base della spesa storica senza novità rispetto al sistema attuale;

la modalità di gestione del fondo perequativo negli anni successivi è un'altra grande incognita anche per quello che concerne i criteri da seguire per la ripartizione tra Comuni sopra e sotto 5.000 abitanti: per i primi si fa riferimento ai fabbisogni *standard* e alla partecipazione all'attivi di accertamento, mentre per i secondi a non precisate « modalità differenziate forfetizzate e semplificate »;

ulteriori complicazioni potrebbero nascere a causa del possibile intervento delle Regioni nella individuazione dei criteri di ripartizione dei trasferimenti perequativi statali e per la definizione di ineludibili modalità di coordinamento con i fondi perequativi regionali che dovrebbero sostituire tutti i trasferimenti regionali correnti ai Comuni sulla base dello schema di decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle Regioni a Statuto ordinario e delle Province;

un altro problema deriva dal fatto che i tributi individuati dallo schema di decreto nella fase di transizione sono devoluti ai comuni ma restano a tutti gli effetti tributi statali - questi sono infatti istituiti dallo Stato, che ne fissa anche i criteri di funzionamento – e sono riscossi dallo Stato, nonostante la prevista manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni: ciò risulta del tutto contrastante con i principi del federalismo fiscale municipale di cui il presenta schema costituisce l'attuazione, senza contare il parossismo del fatto che solo l'imposta facoltativa sembra effettivamente contribuire ad aumentare l'autonomia tributaria dei Comuni, rispetto alla situazione attuale;

resta da capire, inoltre, in che misura sarà applicata la norma prevista dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha disposto che in sede di attuazione dell'articolo 11 della legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale non si tenga conto di quanto previsto in materia di riduzioni dei trasferimenti dal medesimo decreto-legge n. 78;

premesso che, in ordine alle puntuali disposizioni contenute nello schema di decreto:

l'articolo 1 dello schema prevede – come si evince dalla rubrica - la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare, intesa come attribuzione a tali enti del gettito di taluni tributi erariali, riferibili genericamente agli immobili. I tributi coinvolti non sono però devoluti per intero, bensì limitatamente al gettito riferito al prelievo nei confronti dei contribuenti privati non operatori economici: è esclusa la devoluzione del gettito riferito al prelievo nei confronti di un'impresa, un professionista o un Ente non commerciale. Dal momento che sono state incluse nell'elenco dei tributi devoluti anche imposte che tassano i trasferimenti di immobili, non si comprende, poi, perché non sia stata prevista altresì la devoluzione dell'imposta sul reddito relativa alla plusvalenza realizzata sulle cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, di cui all'articolo 67, lettera b), del TUIR, anche nella forma dell'imposta sostitutiva al 20 per cento di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché di quella sulle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. Quella prevista all'articolo 1, in ogni caso, è una mera devoluzione di gettito, nel senso che i tributi coinvolti sono e restano erariali. Una devoluzione di gettito, peraltro, neppure diretta ed immediata, giacché destinata a percorrere un sentiero « tortuoso », di risalita e successiva discesa, con numerosi « ostacoli », che rischiano di compromettere la novità di tale misura. Il gettito devoluto, peraltro, è destinato, primariamente, a finanziare la costituzione di un particolare Fondo di riequilibrio;

in ordine al Fondo sperimentale di riequilibrio, a parte la durata, il fatto che sarà articolato in due sezioni e le modalità di finanziamento, non è detto molto altro, non è specificato, in particolare, come tale Fondo dovrà in concreto operare, se, cioè, la perequazione che dovrà attuare sarà per fabbisogni o per capacità fiscale. Astrattamente, entrambe le soluzioni sono possibili; ed entrambe sono evocate. Così, mentre al comma 1 si prevede che il gettito dei tributi venga devoluto ai Comuni nel cui territorio sono ubicati gli immobili cui il gettito si riferisce (formula. questa, che implicitamente evoca un'allocazione del gettito dei tributi erariali immobiliari in ragione della capacità fiscale dei singoli territori), il successivo comma 5 individua, quale criterio di cui tenere conto ai fini del riparto del Fondo, la determinazione dei fabbisogni standard (criterio del fabbisogno). Il testo della norma richiama, così, entrambi i criteri di perequazione ipotizzati dall'articolo 21 della legge n. 42 del 2009, ossia il fabbisogno e la capacità fiscale. Sennonché, l'articolo 21 riferisce tali criteri distintamente, prevedendo espressamente il criterio del fabbisogno per il finanziamento delle funzioni fondamentali e quello della capacità fiscale per il finanziamento delle altre funzioni. Sarebbe invece opportuno chiarire, già nel testo dello schema in discussione, che il predetto Fondo dovrà funzionare in conformità con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 42 del 2009. Il che significa, però, far prevalere la logica della perequazione per fabbisogno su quella per capacità fiscale (in via transitoria, l'80 per cento delle funzioni è considerato fondamentale). La previsione del Fondo solleva ulteriori perplessità. La prima concerne la durata, fissata in modo contraddittorio: inizialmente in cinque anni e poi collegata alla data di attivazione del Fondo perequativo, di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009. Non è chiaro così cosa accada nel caso in cui, per qualunque ragione, il Fondo ex articolo 13 non venga istituito nei cinque anni previsti. Soprattutto, non sono esplicitate le ragioni dell'articolazione del Fondo in due sezioni, a parte l'aver previsto fonti distinte di finanziamento: le imposte indirette per la prima sezione e quelle dirette per la seconda (per inciso, a decorrere dal 2014 entrambe le sezioni saranno finanziate con quote del tributo municipale sui trasferimenti). La predetta articolazione potrebbe avere un senso, in realtà, ipotizzando una differente finalità perequativa per ciascuna sezione: ad esempio, per dare conto della capacità fiscale dei diversi enti con distinto riguardo ai tributi diretti ed a quelli indiretti. Un altro aspetto critico attiene alla determinazione delle modalità di alimentazione e di riparto delle due sezioni del Fondo sperimentale, nonché delle quote dei tributi devolute al Comune su cui insistono gli immobili. Si prevede, infatti, che tali determinazioni verranno fatte, previo accordo con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministro degli interni di concerto con il Ministro dell'economia. Ebbene, appaiono evidenti i rischi insiti in una simile previsione. Premessa la già rimarcata assenza di direttive stringenti circa i criteri per la ripartizione del fondo ed il rapporto tra l'alimentazione di questo ed il gettito da assicurare all'ente su cui insiste l'immobile, c'è il rischio di negoziati estenuanti, anno per anno, in sede di fissazione di tali ammontari, con il corollario d'incertezza per gli enti in ordine alle risorse su cui poter fare affidamento. Il gettito dei tributi devoluti ai Comuni, oltre a dover finanziare il Fondo sperimentale di equilibrio, dovrà finanziare, in misura non trascurabile, anche lo Stato. Allo Stato, in particolare, è riservata una compartecipazione al gettito dei tributi devoluti (è abbastanza curioso che si parli di compartecipazione dello Stato al gettito di tributi erariali, trattandosi semmai di una quota di gettito del tributo erariale sottratta all'assegnazione agli enti locali), oltre ad una quota dell'istituenda imposta municipale propria, di cui all'articolo 4 (non solo di quella sui trasferimenti, destinata a finanziare anch'essa il Fondo, ma anche di quella sul possesso, posto che il comma 6 dell'articolo 1 rinvia, indistintamente, all'articolo 4, diversamente dal pre-

cedente comma 3, che richiama solo l'articolo 4, comma 2, lettera b). La misura della quota riservata allo Stato andrà determinata - tale determinazione è vista come condizione per il funzionamento dell'intero meccanismo; aspetto, questo, che chiarisce bene l'ordine delle priorità in modo da assicurare la neutralità del provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica: ciò significa che tale quota dovrà corrispondere alla differenza tra i trasferimenti fiscalizzabili ed il gettito dei tributi trasferiti, al netto dell'addizionale comunale sull'accisa sull'energia elettrica (attualmente devoluta ai comuni). Sennonché, la previsione di questa riserva per lo Stato di una quota del gettito appare destinata a complicare non poco il quadro in cui andrà ad operare il nuovo strumento di finanziamento degli enti locali. Ne discende, così, un meccanismo assai contorto: il gettito dei tributi erariali sarà, in un primo tempo, acquisito allo Stato, che, al netto della quota spettante per assicurare la neutralità finanziaria dell'intera operazione, lo dovrà riversare alle due sezioni del Fondo. Quest'ultimo, successivamente, andrà ripartito tra i diversi enti locali, in ragione e per effetto degli accordi raggiunti in sede di Conferenza Stato-città enti locali. Senza che, in tutto ciò, sia ben chiaro il ruolo che andrà riservato al riconoscimento dell'intervento degli enti locali nella lotta all'evasione, di cui a successivo comma 7. Al comma 7 si prevedono - come anticipato - diverse misure volte a rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e ad incentivare la partecipazione dei Comuni all'accertamento. Tra queste, tralasciando quelle più « tradizionali » (come il premio per la collaborazione dei Comuni al contrasto all'evasione, di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 203 del 2005, qui elevato al 50 per cento, o il potenziamento dell'accesso alle banche dati), sicuramente originale si presenta il riconoscimento al Comune del « maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto ». Originalità della previsione che, tuttavia, va ascritta, essenzialmente, ai dubbi che

solleva. Innanzitutto, in merito all'impiego dell'avverbio «finora»: a parte, come rilevato nella relazione del Servizio del bilancio del Senato, l'incertezza del momento cui riferirla (entrata in vigore, pubblicazione della legge eccetera), lascia comunque intendere che la misura avrà una portata limitata al passato. Porta ad escludere, insomma, che il premio potrà essere accordato per gli accatastamenti di immobili ancora da realizzare. Sennonché, letta in questi termini, la previsione appare ancora più eccentrica. Con l'articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2010 si è già inteso rafforzare l'azione di contrasto ai fabbricati fantasma, in particolare, calendarizzando, in modo dettagliato, una precisa azione dell'Agenzia del territorio. Peraltro, come ricorda la Relazione (scheda tecnica) del Servizio bilancio, gli effetti del potenziamento dell'attività dell'Agenzia del territorio sono già stati conteggiati con riferimento alla manovra di finanza pubblica 2011-2013: non si comprende, pertanto, come si potrà giustificare lo storno delle corrispondenti risorse a vantaggio degli enti locali. Traspare, così, il mancato coordinamento della disciplina in esame con il regime introdotto in estate dal decretolegge n. 78 del 2010, che invece sarebbe opportuno assicurare. Tornando all'esame del comma 7, lettera a), non è infine chiaro cosa si voglia intendere con la formula « maggior gettito derivante dall'accatastamento ». Non si comprende, in particolare, se il riferimento è a tutti i tributi correlati all'accatastamento, quindi non solo i tributi catastali ma anche, genericamente, quelli fondiari, né se il « premio » per l'ente locale è limitato all'esercizio in cui si procede all'accatastamento o è senza limite. Incertezze, tutte queste, che possono a loro volta impattare sulla determinazione del gettito da riservare pro quota allo Stato e al finanziamento del Fondo sperimentale di cui al comma 3;

l'imposta sostitutiva sui canoni di locazione di cui all'articolo 2, la cosiddetta cedolare secca, ove ben congegnata, può permettere di incentivare l'offerta di unità abitative in locazione e incentivare l'emersione di base imponibile, ma ciò sarebbe notevolmente agevolato dall'introduzione di un vero ed effettivo contrasto di interessi tra proprietario e locatario, che nel testo è completamente mancante;

il provvedimento attua lo sforzo di razionalizzazione delle basi imponibili, visto che quella patrimoniale relativa alle abitazioni viene completamente attribuita ai comuni, così riducendo la sovrapposizione di imposte di diversi livelli di governo sulle stesse bassi imponibili, ma risulta molto complesso e lo sviluppo graduale in più fasi, anche se comprensibile, non sempre agevola la chiarezza delle scelte e le implicazioni operative: il meccanismo di transizione tra le due fasi, quella fino al 2014 e quella successiva, appare un po' lento e farraginoso e non dei tutto trasparente;

in particolare, la cedolare secca sottrarrà alla tassazione progressiva propria dell'imposta sul reddito delle persone fisiche un'ulteriore tipologia di redditi, oltre a quelli di capitale; e ciò appare criticabile, per diverse ragioni. Innanzitutto perché, posto che la progressività del sistema tributario è oggi affidata, esclusivamente, all'imposta sul reddito delle persone fisiche (non vi sono altre imposte progressive), sottraendo base imponibile a tale imposta se ne riduce peso ed importanza all'interno del sistema tributario e, di conseguenza, l'idoneità ad informarlo in senso progressivo, con la conseguenza che la scelta di assoggettare a tassazione proporzionale i canoni di locazione arreca un grave vulnus al modello d'imposizione voluto dalla Carta costituzionale; inoltre, risulta violato altresì l'articolo 2, lettera *l*), della legge n. 42 del 2009, ai sensi del quale costituisce principio e criterio direttivo generale, cui deve conformarsi il legislatore delegato, tra gli altri, la « salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche »; la tassazione proporzionale, inoltre, avrà l'effetto di parificare (almeno tendenzialmente) la tassazione del rendimento del capitale immobiliare con quella prevista per il capitale mobiliare. Per effetto della nuova imposta, quindi, i redditi derivanti dallo sfruttamento del capitale saranno (eccezione fatta per le locazioni di fabbricati ad uso commerciale) soggetti ad una tassazione proporzionale, laddove i redditi da lavoro continueranno (soli) a restare soggetti ad una tassazione progressiva. La fissazione dell'aliquota al 21 per cento poi, comporta che il vantaggio, in termini di minore tassazione, sarà consistente per i contribuenti con aliquota marginale alta (43 per cento) e praticamente nullo per quelli con aliquota bassa (23 per cento): in particolare, per i redditi fino a 15 mila euro l'anno il regime tradizionale resta più conveniente. Ciò dipende dal fatto che l'IRPEF tradizionale si paga sull'85 per cento del canone, mentre la cedolare secca si basa sul 100 per cento nel regime vigente; tutto questo, quando la giustificazione invocata, ossia il recupero di materia imponibile per effetto dell'emersione degli affitti in nero, non convince. Se un tale risultato sarà mai conseguito, con ogni probabilità esso andrà ascritto all'inasprimento delle sanzioni contemplato per il caso di omessa o infedele registrazione e/o dichiarazione ed al potenziamento dell'azione di contrasto, da realizzare ampliando i sistemi di incrocio delle informazioni presenti nelle varie banche dati ed il coinvolgimento degli enti locali (comma 7 dell'articolo 1). In ogni caso, ammesso e non concesso che un simile recupero vi sarà, non è detto che ciò avvenga in modo omogeneo e nella misura auspicata su tutto il territorio nazionale. Ciò, non per inefficienze addebitabili agli enti locali, bensì, semplicemente, per la conformazione disomogenea dei rispettivi mercati immobiliari, che possono far sì che il fenomeno degli affitti in nero sia in talune realtà meno significativo che in altre. Con la conseguenza che nelle prime la perdita di gettito, conseguente alla riduzione delle aliquote, sarà sicura ed irrimediabile:

in ordine all'introduzione della cosiddetta imposta municipale (IMU), di cui

all'articolo 4, le aliquote di riferimento nazionale sono fissate annualmente ai fini del rispetto dei saldi complessivi di finanza pubblica; l'Imu nelle sue varie desinenze dovrebbe essere parente prossima dell'autonomia fiscale, ma se l'aliquota è decisa anno per anno dal Governo centrale si apre un'aperta contraddizione con i fini stessi del federalismo. È vero che, nel caso dell'Imupp, ogni Comune ha la possibilità di manovrare la propria aliquota di 0,3 o 0,2 in più o in meno. Ma questa scelta dovrebbe avere il tempo di maturare, anche nel confronto tra amministratori e amministrati, e non dovrebbe essere relegata nei pochi giorni di fine anno, quando vengono rese note le cifre definitive della manovra nazionale: il confronto dovrebbe essere incentrato sulla spesa pubblica locale (da aumentare o da diminuire), non su come reagire ad una decisione del Governo nazionale, inoltre, è perfino, superfluo aggiungere che i Comuni formalmente e sostanzialmente dovrebbero poter agire lungo una programmazione pluriennale, ma se l'aliquota di riferimento è a rischio di cambiamento ogni anno, ciò diventa impossibile;

è stato sottolineato da diversi esperti di finanza locale che, guardando la questione non soltanto dal punto di vista dei Comuni, se sia proprio necessario per lo Stato riservarsi la determinazione dell'aliquota anno per anno e la risposta è negativa almeno per due motivi: a) un ritocco frequente dell'aliquota, forse, potrebbe essere indicato se il gettito fosse molto variabile, ma il gettito Imupp, in realtà, unisce le caratteristiche di stabilità dell'attuale gettito Ici a quelle derivanti dal passaggio, nell'ambito dei redditi catastali (immobili non locati), da una tassazione con aliquote progressive (attuale Irpef) a proporzionale Imupp); b) una volta fissato un livello di pressione fiscale accettabile dal punto di vista degli equilibri finanziari generali, quel che conta è il rispetto del vincolo di bilancio locale;

si verificheranno oscillazioni attorno al livello di equilibrio iniziale, ma saranno contenute all'interno del massimo e del minimo dell'aliquota assegnata alla discrezionalità locale. Nel caso specifico, inoltre, bisogna considerare gli importi in gioco. Secondo le stime (riferite al 2008 senza proiezioni al 2014) del Dipartimento delle finanze (Ministero dell'economia) il gettito dell'Imupp, per pareggiare il gettito di Ici, Irpef e addizionali, dovrebbe attestarsi attorno agli 11,6 miliardi. Con una certa approssimazione, ciò dovrebbe essere connesso con l'applicazione di un'aliquota dell'1 per cento per gli immobili non locati e dello 0,5 per cento per i locati. Tali aliquote sono complessive, nel senso che comprendono l'aliquota di riferimento nazionale e quella locale (il più o il meno 0,3 o 0,2 come prima indicato). Le aliquote di riferimento nazionale, quindi, si aggireranno attorno allo 0,8 per cento e allo 0,4 per cento. Una decisione centrale di ridurre per esempio del 10 per cento le aliquote di riferimento nazionale (che passerebbero allo 0,72 per cento e allo 0,36 per cento) determinerebbe una riduzione potenziale della pressione fiscale locale di un miliardo abbondante. Ma in concreto bisognerebbe attendere la reazione dei Comuni: quelli con aliquote locali per esempio allo 0,2 e allo 0,1 passerebbero facilmente al gradino superiore (0,3 e 0,2), più che compensando il taglio nazionale. L'importo in gioco, assai limitato nel quadro della manovra complessiva di finanza pubblica, corrode l'essenza dell'autonomia locale. Comunque la questione di fondo è: di fronte a simili algebre, chi mai - tra gli elettori locali - sarà in grado di capire cosa sta avvenendo, discernendo le responsabilità nazionali e quelle locali;

un'ulteriore critica di ordine generale coinvolge la nuova IMU. La legge delega n. 42 ha previsto, come criterio direttivo, l'esclusione dell'imposizione patrimoniale sulla prima casa. Si tratta, tuttavia, di una soluzione eterodossa perché esclude dal prelievo proprio coloro che, in quanto elettori, sarebbero i titolari del potere di valutare politicamente gli amministratori, mentre tassa anche chi, se non residente, non può votare. Inoltre, si tratta di una soluzione fortemente spere-

quata: il tributo sul possesso degli immobili, ove circoscritto alle sole seconde case, penalizza i Comuni con scarsa attrattività turistica ed avvantaggia quelli con pochi residenti, rispetto agli immobili presenti (come, appunto, tipicamente i Comuni turistici). Ciò che appunto accadrà con l'IMU sul possesso. Sarebbe stato così auspicabile che il decreto si preoccupasse di perequare quella che, nei fatti, è e resta una stortura nel sistema, ancorché voluta dalla stessa legge delega. Sempre con riferimento alla nuova IMU e, più in generale, ai nuovi tributi introdotti dallo schema di decreto a favore dei Comuni, ciò che emerge dalla lettura della relativa disciplina è un modello di imposta fortemente centralizzato, in cui la normativa statale è pervasiva al punto da lasciare spazi estremamente esigui all'autonomia locale. Agli enti locali, a ben vedere, è riconosciuta solamente la possibilità di variare dello 0,3 per cento l'aliquota fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Si attua, in tal modo, un sostanziale arretramento sul tema dell'autonomia tributaria, anche semplicemente rispetto al modello dell'ICI. Basta osservare, al riguardo, che il richiamo ai regolamenti, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 è previsto limitatamente alla possibilità per i Comuni di inserire l'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997. Se una puntuale definizione a livello legislativo del presupposto, dei soggetti passivi e della base imponibile è imposta dall'articolo 23 della Costituzione, trattandosi dei profili essenziali del tributo soggetti a riserva di legge, è certamente meno comprensibile, se non in un'ottica di semplificazione, una definizione puntuale delle rate (numero e scadenza) dei versamenti, delle modalità di pagamento, dei poteri di accertamento e riscossione, delle esenzioni. In questo modo, viene vanificato il potere regolamentare ancora riconosciuto, in materia di ICI, dall'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Soprattutto, appare contraddetto quella che dovrebbe rappresentare, addirittura, la filosofia di fondo dell'intervento, che non si può dimenticare - dovrebbe

essere di attuazione di una delega per il federalismo fiscale. E evidente, infatti, che a fronte di un dettaglio così accurato della formazione di rango legislativo, diventa difficile ipotizzare margini di autonomia lasciati agli enti locali;

sempre in ordine all'IMU, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dello schema, si prevede che una quota dell'imposta (senza distinguere se di quella sul possesso o sul trasferimento) sia riservata allo Stato. Non è però chiarito come si dovrà procedere a tale assegnazione, posto che, a rigore, non dovrebbe essere in discussione la competenza dei singoli Comuni a riscuotere l'IMU. Non si comprende se ciascun ente sarà poi tenuto a riversare il gettito del tributo allo Stato. E in che misura, se per intero o pro quota. E con riferimento all'imposta municipale sui trasferimenti, destinata a finanziare altresì, ai sensi del comma 3 del citato articolo 1, entrambe le sezioni del Fondo:

sul piano dei soggetti passivi alla nuova imposta municipale è stato ripreso l'articolo 1 del decreto legislativo n. 504 del 1992, in materia di ICI. Per l'IMU tuttavia, diversamente che per l'ICI, non si è precisato che gli immobili debbono insistere, comunque, sul territorio dello Stato; si potrebbe così ingenerare il dubbio che anche gli immobili situati all'estero siano oggetto di prelievo;

tra i profili della nuova imposta (IMU) oggetto di una disciplina dettagliata vi è quello delle esenzioni. Viene operato un rinvio al regime ICI (articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992), con alcune importanti differenze. Tra le predette differenze, merita menzione quella che annovera come esenzione la non applicazione dell'imposta sugli immobili posseduti nel proprio territorio dai Comuni (comma 8). Questo perché, invece, ai fini ICI l'analoga previsione è costruita come esclusione. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono infatti esclusi (non esenti) da imposta gli immobili, di cui il comune è proprietario ovvero, titolare dei diritti reali minori, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio; ciò, indipendentemente dalla circostanza che tali immobili siano o meno destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Il comma 8, dell'articolo 5 in esame, invece, intende la non applicazione dell'imposta agli immobili dei Comuni come un'esenzione, equiparando la loro posizione a quella di ogni altro ente pubblico diverso dallo Stato. Di conseguenza, l'esenzione è concessa solo per gli immobili destinati in via esclusiva a finalità istituzionale, a condizione che insistano sul rispettivo territorio. L'effetto che si determina, tuttavia, è paradossale: saranno soggetti ad imposta gli immobili del Comune che, pur presenti sul proprio territorio, non sono destinati, in via esclusiva, a finalità istituzionale. L'inserimento ex novo del requisito territoriale (« nel proprio territorio ») determinerà la tassazione di situazioni attualmente esenti dall'ICI (ex articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992): in particolare, di tutti gli immobili che, pur destinati a finalità esclusivamente istituzionali, non insistono sui rispettivi territori. Sempre con riferimento alle esenzioni previste per nuova imposta municipale, si segnalano importanti esclusioni dall'originario elenco dell'articolo 7 del decreto legislativo ICI, che forse meriterebbero una riflessione aggiuntiva: (i) quella di cui alla lettera c), ossia i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, nonché parchi e giardini, aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile); (ii) quella prevista alla lettera g) e, cioè, i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

ai sensi del comma 1, dell'articolo 8, l'IMU è indeducibile dalle imposte sui redditi e dall'Irap. Al riguardo, si evidenzia che, nel regime attuale, solo l'ICI è indeducibile, mentre le altre imposte, di cui è prevista la sostituzione, sono deducibili; in primis l'imposta di registro. Per effetto della sostituzione, pertanto, il prelievo fiscale sul trasferimento di immobili sarà sempre indeducibile dall'imposta sul reddito e dall'IRAP, anche laddove oggi sarebbe deducibile. Con un ulteriore effetto indiretto di aggravio dell'imposizione. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, il regime introdotto con il decreto in discussione « concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in via transitoria, l'autonomia di entrata dei Comuni ». Si dà atto, insomma, che quella introdotta è una disciplina solamente transitoria, come del resto conferma la circostanza che, rispetto al modello ipotizzato dall'articolo 12 della legge delega, manca ogni riferimento alle compartecipazioni ai tributi erariali, che dovranno invece assumere un ruolo centrale nel nuovo assetto di finanziamento degli enti locali. Espressamente, poi, si rinvia all'adozione di un distinto decreto legislativo l'attuazione dell'articolo 11 sul finanziamento delle funzioni locali e per il riparto del Fondo perequativo di cui all'articolo 13. Sarebbe da precisare che solo la devoluzione del gettito dei tributi erariali è transitoria, non anche l'introduzione delle due nuove imposte municipali. Queste, difatti, comporteranno costi importanti di adeguamento in capo ai Comuni; sicché, non è ipotizzabile che siano destinate ad essere sostituite a breve, in occasione cioè dell'adozione del decreto con cui sarà dettata la disciplina a regime di attuazione della legge delega;

le perplessità sull'Imu si aggravano ove si pensi che questo tributo è il perno del sistema fiscale municipale tratteggiato dallo schema di decreto: al di fuori dell'Imu l'autonomia concessa alle amministrazione locali risulta ancora più impalpabile; in ordine all'introduzione delle due imposte, IMU e cedolare secca, un aspetto molto delicato riguarda gli effetti distributivi, che saranno sicuramente regressivi, infatti, la cedolare secca e la nuova Imposta municipale propria alleggeriscono, di fatto, il carico tributario sugli immobili residenziali in locazione; se ciò avrà effetti positivi sulla disponibilità di questo tipo di immobili, riducendo perciò le carenze dell'offerta, a beneficiarne saranno i contribuenti con reddito elevato;

la proposta di eliminare alcuni altri tributi erariali sugli immobili scaricandoli tutti sulla base imponibile dell'ICI sulle seconde case e degli edifici commerciali appare molto discutibile, rischia di aumentare eccessivamente l'aliquota dell'ICI (in futuro IMU) su questi cespiti, con ovvi effetti di distorsione del mercato immobiliare e di creare una sorta di federalismo alla rovescia, in cui il comune può variare il carico tributario solo sui non residenti, vale a dire coloro che hanno meno incentivo a controllare l'operato dell'amministrazione locale attraverso il meccanismo elettivo, con ciò stravolgendo l'essenza stessa del federalismo e dando vita alla paradossale formula taxation without rappresentation;

occorrerebbe riaffrontare la *vexata quaestio* del prelievo sulle prime case (sia sui redditi sia sul valore del patrimonio) che agiva in precedenza con l'Ici: non si capisce come queste basi imponibili possano essere escluse da ogni forma di prelievo locale e comunale, soprattutto ove si voglia (si debba) applicare compiutamente il principio del beneficio;

considerato che:

principio cardine del federalismo fiscale è la responsabilizzazione delle classi politiche locali che, a fronte delle competenze trasferite dal centro, potranno avere autonomia di imposizione fiscale sui cittadini, in particolare, il principio è quello di mettere i cittadini in condizione di valutare se le tasse da loro versate alle amministrazioni pubbliche sono utilizzate in modo efficiente per fornire i servizi pubblici da loro richiesti;

questo controllo democratico richiede che i cittadini possano identificare l'amministrazione locale come la responsabile sia della qualità dei servizi offerti ai cittadini che dell'entità delle tasse che vengono pagate per finanziarli e, soprattutto, richiede che chi paga le tasse possa scegliere, con il proprio voto, chi dovrà gestire queste risorse;

gli unici margini di autonomia impositiva concessi dallo schema di decreto in titolo riguardano la tassazione dei non residenti, ricadendo su chi non ha alcuna possibilità di sanzionare l'operato degli amministratori e contravvenendo al fondamentale principio dell'identità tra contribuenti e beneficiari: l'imposta municipale sul possesso, che sostituirà l'ICI, e, in ordine alle proposte emerse in seno di Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale;

il Trattato di Lisbona vieta espressamente di avvantaggiare solo alcune delle imprese che operano sul mercato, la Commissione e la Corte di Giustizia europee ci chiedono di tassare allo stesso modo tutte le attività commerciali;

lo schema di decreto in titolo « esporta » le medesime esenzioni ICI previste per le attività commerciali operate da enti non commerciali – in particolare Onlus e attività pertinenti ad enti religiosi – nell'imposta municipale sul possesso ma, anche prescindendo dall'eventualità di infrazioni comunitarie – i cui costi sulla finanza pubblica non possono essere sottovalutati – si tratta di una scelta che erode la base imponibile del fisco comunale, un'esenzione adottata in sede statale che verrebbe posta a carico degli enti locali;

il provvedimento sancisce una fiscalità municipale che deresponsabilizza gli amministratori locali, facendo pagare imposte comunali a chi non ha la possibilità di scegliere chi dovrà amministrare queste risorse e, in particolare, sancisce l'attribuzione solo formale ai Comuni di tributi propri; paradossalmente, a decorrere dal 2008 la quota di entrate correnti di Regioni, Province e Comuni costituita da entrate proprie si è progressivamente ridotta: tra il 2008 ed il 2009 per tutti questi livelli di governo la fonte principale di finanziamento è consistita nei trasferimenti erariali;

il disegno federalista risulta distante e non coerente rispetto agli obiettivi ed alle ambizioni definite dalla legge n. 42 del 2009, in particolare, il testo della bozza di decreto sul federalismo municipale, così come da ultimo riformulato, potrebbe potenzialmente determinare un aumento assai significativo del prelievo fiscale a carico dei cittadini;

le nuove imposte locali tradiscono sotto il profilo strettamente normativo la legge « madre » sul federalismo fiscale: non era, infatti, prevista l'introduzione di alcuna nuova imposta. Anzi, l'articolo 28, comma 2, lettera b) della legge n. 42 del 2009 imponeva la garanzia della « determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo » nonché, soprattutto, la salvaguardia « dell'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria »;

l'impianto generale scaturente dal testo conferma il taglio dei trasferimenti di 1,5 miliardi nel 2011 2,5 miliardi a decorrere dal 2012, con ciò disattendendo il contenuto dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, con il quale veniva disposto che in sede di attuazione del federalismo fiscale non si sarebbe tenuto conto dei tagli introdotti dal medesimo decreto-legge;

preso atto della proposta di modifica dello schema di decreto formulate dal relatore in sede di Commissione bicamerale, da ultimo presentata in data 27 gennaio 2011, essa presenta significative novità, anche rispetto al testo elaborato precedentemente dallo stesso relatore, novità di tale portata, peraltro, da rendere il testo in gran parte nuovo. Sarebbe stato

quindi certamente opportuno fruire di maggiore tempo per poter anche vagliare, adeguatamente, la nuova relazione tecnica inviata dalla Ragioneria generale dello Stato alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, in data 28 gennaio 2011;

in particolare, in ordine alle modifiche proposte, valutato che:

all'articolo 1, comma 3, viene previsto che la compartecipazione del 2 per cento del gettito Irpef vada al Comune in cui ha il domicilio fiscale il contribuente, senza affluire al Fondo sperimentale di riequilibrio. La soluzione appare censurabile, in quanto il gettito Irpef è fortemente disomogeneo sul piano territoriale e per tipologia di comune, ragione per cui sarebbe stato preferibile ipotizzare che almeno una quota di tale compartecipazione andasse al Fondo di riequilibrio. Al comma 5 si prevede che una quota del fondo, pari al 30 per cento, sia ridistribuito ai Comuni in base al numero dei residenti. È censurabile, in quanto il criterio del numero di residenti è, implicitamente, già valorizzato dalla compartecipazione Irpef. Inoltre, non risponde a logiche di perequazione, né per fabbisogno né per capacità fiscale. Inoltre, è questo l'unico criterio espressamente previsto per il riparto del fondo (ve ne è anche un altro, ossia la riserva del 20 per cento per i Comuni che esercitano le funzioni fondamentali in forma associata e per le isole monocomune), quando si prevede che, in caso di mancato accordo con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto che deve fissare il finanziamento del fondo, le modalità di riparto e la quota da destinare ai Comuni dove sono gli immobili, sia comunque emanato. Proprio una simile clausola di «salvaguardia» avrebbe insomma sollecitato una migliore precisazione, in seno al decreto legislativo, dei criteri di riparto del Fondo;

all'articolo 2 sono state ridotte ulteriormente le aliquote della cedolare secca, ora fissate al 19 per cento ed al 21 per cento. Le ragioni di critica al provvedimento (regressività dell'imposizione; penalizzazione dei redditi da lavoro rispetto a quelli di capitale) vengono, così, ulteriormente rafforzate. Al comma 2 si osserva che le pesanti sanzioni previste sono. in ogni caso, limitate ai contratti di locazione da registrare. E tali non sono quelli di durata inferiore ai trenta giorni (come tipicamente nelle località turistiche). Al comma 11 è sparito il fondo a favore degli inquilini. La misura a favore degli inquilini è divenuta a carico dei proprietari: questi, se vogliono beneficiare dell'imposta sostitutiva devono rinunciare all'indicizzazione del canone. Si tratta, però, di una misura che non soddisfa. Innanzitutto, perché i vantaggi per proprietari ed inquilini sono eccessivamente sperequati: sarebbe stato invece opportuno ampliare le detrazioni a vantaggio degli inquilini (magari non riducendo al 21 per cento l'aliquota sui canoni). Inoltre, sul piano operativo, la previsione desta perplessità: l'imposta sostitutiva è efficace solo se il proprietario comunica, preventivamente, al rinunciare all'aggiornaconduttore di mento del canone. Ebbene, non si comprende preventivamente rispetto a cosa. Ove fosse riferita alla conclusione del contratto, si porrebbero dubbi sulla regolazione dei contratti in corso. Inoltre significherebbe che il proprietario, fatta la scelta una volta, non può cambiare regime. La nuova previsione, insomma, non convince. Senza considerare che c'è il rischio che i proprietari, sapendo che non possono aggiornare il canone, scontino fin dall'inizio la possibile evoluzione dell'inflazione, nella determinazione del canone base:

all'articolo 2-bis viene introdotta, per tutti i comuni turistici, l'imposta di soggiorno. Al di là della considerazione che il federalismo fiscale municipale non può avviarsi con l'introduzione di una vecchia tassa che andrà a colpire la competitività del turismo italiano, essa è criticabile, in quanto avvantaggia solo taluni comuni, i medesimi, poi, che ne risulterebbero, al contempo, svantaggiati per il rischio di cadute del flusso turistico. L'imposta assume la forma di ennesimo tributo

che colpisce i non residenti, vale a dire i non votanti, oltre a rilevare in ordine ai profili costituzionali, in quanto la norma non prevede il soggetto obbligato a pagare l'imposta al Comune, il gestore, con rivalsa sul cliente o il cliente direttamente. E questo non può essere lasciato ad un regolamento, in quanto contrasta con l'articolo 23 della Costituzione, in materia di riserva di legge assoluta. Lo stesso dicasi per le sanzioni ivi previste;

all'articolo 2-quater si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, venga modificata ed integrata l'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge n. 296 del 2006. Tale imposta, quindi, dovrebbe diventare (tornare ad essere) a pieno titolo uno degli strumenti tributari a disposizione dei Comuni. Sennonché, va evidenziato che l'imposta in oggetto, per come è stata congegnata, è un'addizionale all'ICI: ebbene, posto che l'Ici, come anche la futura IMU, non si applica alla prima casa, anche l'imposta di scopo si tradurrà nell'ennesimo tributo pagato da chi non ha il potere di sanzionare la scelta degli amministratori. In spregio, ancora una volta, della filosofia del federalismo fiscale, secondo cui il potere di imporre tributi è, innanzitutto, responsabilità verso i propri elettori:

nel fissare, con le ultime modifiche intervenute, la tassazione IMU al 7,6 per mille, sono scomparsi gli sconti destinati agli immobili strumentali delle imprese e dei soggetti passivi IRES: ciò si tradurrà in un rincaro medio per il comparto del 18,75 per cento rispetto all'aliquota media dell'ICI attualmente in vigore per i medesimi beni, ma il rincaro può arrivare anche al 52 per cento ove l'ICI ordinaria risultasse più bassa della media, come ad esempio è, attualmente, nella città di Milano;

pur considerando la possibilità dei comuni di alleggerire il carico IMU sulle imprese applicando sconti anche per categorie, sulla scia di quanto fanno le regioni con l'IRAP, è assai difficile che ciò possa essere ottenuto, a fronte degli spazi angusti in cui è e sarà costretta a muoversi la finanza locale e, oltretutto, almeno per il momento, l'IMU si presenta, al pari dell'ICI, come un'imposta indeducibile dall'IRES e dall'IRAP; al rialzo delle imposte saranno soggetti, ugualmente, gli artigiani ed i negozianti, anche in forma di centro commerciale;

come risulta dall'articolo 8, la vera riforma del fisco municipale, in realtà, è rinviata a decreti successivi. Quella risultante nel presente provvedimento è, infatti, solo di carattere transitorio. Ciò è chiarito testualmente dal comma 3. Inoltre, il comma 5, rinvia la determinazione delle fonti di finanziamento delle diverse funzioni comunali, il comma 6 prevede un decreto per la riformulazione dell'imposta di scopo e dei prelievi relativi ai servizi comunali non tariffabili e, infine, il comma 6-bis prevede la rideterminazione dell'addizionale Irpef anche in sostituzione della compartecipazione. In altre parole, il fisco municipale così come sancito dalla legge n. 42 del 2009 è interamente da formulare, per espressa ammissione del decreto in esame. L'articolo 2 della Legge n. 42 del 2009, tuttavia, ha fissato un preciso criterio direttivo (lettera ee), stabilendo « la riduzione dell'imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata »: sennonché, di tale criterio, nel decreto in esame non vi è traccia;

la proposta di sblocco dell'addizionale comunale sull'IRPEF appare, in questo momento, in tutti i suoi limiti: la base imponibile IRPEF grava per la quasi totalità sui redditi da lavoro, in particolare, per oltre l'80 per cento, da lavora dipendente ed assimilati, non è un cespite adatto agli enti locali di dimensioni piccole, come la media di quelli italiani, e, inoltre, può risultare distorsiva nelle decisioni di residenza e complicare la vita amministrativa delle imprese, che spesso pagano ritenute IRPEF per dipendenti che spesso risiedono in comuni diversi;

le modificazioni introdotte negli schemi di parere formulati dal relatore in sede di Commissione bicamerale non sanano le maggiori criticità del testo governativo iniziale. Alla luce, quindi, delle rilevanti perplessità dettagliatamente elencate, in ordine alla compatibilità costituzionale, normativa e finanziaria, in ordine alla violazione dei principi cardine del federalismo fiscale – responsabilizzazione delle amministrazioni territoriali, autonomia impositiva, riduzione della pressione

fiscale generale – che lo schema di decreto in titolo perpetra, sia nel testo governativo originario, sia con riguardo alle modifiche da ultimo formulate in sede di Commissione bicamerale,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Borghesi, Cambursano.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

COMITATO	RISTRETTO
CUMITAIL	KINIKELLU

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. C. 2393 Pisicchio

101

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 3 febbraio 2011.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.

C. 2393 Pisicchio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10 alle 10.35.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'ANAS, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00465 Mariani e 7-00475 Guido Dussin sull'introduzione del pedaggio nel tratto di strada Firenze-Siena	102
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'ANAS, di rappresentanti della regione dell'Emilia-Romagna e della provincia di Piacenza nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00464 Tommaso Foti sulla messa in sicurezza della strada statale 45 Val Trebbia	102

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 3 febbraio 2011.

Audizione di rappresentanti dell'ANAS, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00465 Mariani e 7-00475 Guido Dussin sull'introduzione del pedaggio nel tratto di strada Firenze-Siena.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 11.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 3 febbraio 2011.

Audizione di rappresentanti dell'ANAS, di rappresentanti della regione dell'Emilia-Romagna e della provincia di Piacenza nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00464 Tommaso Foti sulla messa in sicurezza della strada statale 45 Val Trebbia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 12.30.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 11.05.

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Audizione di rappresentanti di Confapi Trasporti.

(Svolgimento e conclusione)

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce, quindi, l'audizione.

Riccardo FUOCHI, presidente di Confapi Trasporti, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Mario LOVELLI (PD), Daniele TOTO (FLI) e il presidente Mario VALDUCCI.

Riccardo FUOCHI, presidente di Confapi Trasporti, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ringraziare il presidente di Confapi Trasporti, Riccardo Fuochi, per il suo intervento, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

AUDIZIONI:

104

AUDIZIONI

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del presidente, Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 9.45.

Seguito dell'audizione del ministro dello sviluppo economico, Paolo Romani, sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Manuela DAL LAGO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Laura FRONER (PD), Lella GOLFO (PdL), Federico TESTA (PD) e Andrea LULLI (PD).

Il ministro Paolo ROMANI risponde sia ai quesiti posti dai deputati intervenuti nella precedente seduta, sia alle domande formulate nella seduta odierna

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ringrazia il ministro per la sua disponibilità e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO	DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105
AVVERTENZA		105

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 3 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale.

C. 2549 Reguzzoni e C. 2753 Fucci.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate	
dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati	
membri. C. 3921 (Parere alla V Commissione della Camera) (Esame e conclusione - Parere	
favorevole con osservazione)	100
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	100

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

C. 3921.

(Parere alla V Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), relatore, illustra il testo in esame, volto ad armonizzare ed allineare il sistema nazionale delle decisioni di bilancio alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Evidenzia che la proposta di legge è tesa ad inserire tra i principi fondamentali della legge n. 196 del 2009 la coerenza

della programmazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche con le procedure ed i criteri stabiliti dall'Unione europea, ai sensi dell'articolo 1, che ribadisce altresì il principio del concorso e della relativa responsabilità di tutte le amministrazioni pubbliche nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Riferisce che l'articolo 2 provvede ad aggiornare il ciclo e gli strumenti della programmazione di bilancio alla luce dell'introduzione del « semestre europeo », al fine di consentire un pieno allineamento tra la programmazione nazionale e quella europea; a tal fine, si prevede la presentazione alle Camere, entro il 10 aprile di ogni anno, del Documento di economia e finanza. Osserva che i contenuti del Documento di economia e finanza sono articolati in tre sezioni; la prima sezione reca il Programma di stabilità, che dovrà contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea sull'attuazione del patto di stabilità e crescita: la seconda sezione contiene una serie di dati e di informazioni tra cui quelle sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla

sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio; la terza sezione del Documento reca, infine, lo schema del Programma nazionale di riforme. Sottolinea che il Documento di economia e finanza, entro il 10 aprile, oltre che alle Camere sarà trasmesso alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che dovrà esprimere il proprio parere in tempo utile per le deliberazioni parlamentari. Osserva che entro il 25 settembre è prevista la presentazione di una Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza; la predetta Nota precisa il contenuto del Patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto del Patto medesimo, nonché il contenuto del Patto di convergenza, e le misure volte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale. Ulteriori innovazioni, ai sensi dell'articolo 3, riguardano una modifica del principio della delega legislativa per la revisione della struttura del bilancio di cui all'articolo 40, comma 2, della legge n. 196 del 2009, volta ad estendere alle spese non rimodulabili la facoltà, attualmente prevista solo per le spese rimodulabili, di fissare in linea di massima con la Decisione di economia e finanza limiti di spesa coerenti con la programmazione triennale delle risorse. Limitate modifiche, segnala, sono, infine, introdotte all'articolo 4 con riferimento alla Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente, in relazione alla quale si prevede la nomina di una specifica Commissione tecnica avente il compito di ridefinirne i contenuti; l'articolo 5 reca, da ultimo, una serie di modifiche di natura prevalentemente formale.

Il deputato Mario PEPE (PD) rileva che il testo in esame recepisce principi ed orientamenti di finanza pubblica definiti in sede di Unione europea e delinea talune utili modifiche alla legge n. 196 del 2009 con particolare riferimento alla programmazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche. Ravvisa l'opportunità che sia previsto nell'articolato un più ampio coinvolgimento delle autonomie territoriale nel quadro delle procedure di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) si associa alle considerazioni del deputato Pepe e formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge di C. 3921, recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri;

considerato che il provvedimento è finalizzato ad armonizzare ed allineare il sistema nazionale delle decisioni di bilancio alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri;

ritenuto che il provvedimento afferisce, in primo luogo, alle materie « sistema contabile dello Stato », affidata alla com-

petenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione, e « coordinamento della finanza pubblica », rimessa alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in sede di presentazione alle Camere del Documento di economia e finanza.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale muni-	
cipale. Atto n. 292 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento,	
e conclusione)	109
ALLEGATO (Proposta di parere del relatore On. La Loggia come risultante dall'approvazione	
delle proposte di modifica)	116

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Intervengono il ministro per le riforme per il federalismo, Umberto Bossi, il ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti, il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 12.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

Atto n. 292.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).

Enrico LA LOGGIA, presidente e relatore, propone che la pubblicità dei lavori, limitatamente alle dichiarazioni di voto, sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 febbraio 2011.

Enrico LA LOGGIA, presidente e relatore, comunica che, ai fini di mero coordinamento formale del testo nelle premesse del parere a propria firma, terzo capoverso, le parole « imposta sul reddito delle persone fisiche » devono intendersi sostituite con le seguenti: « imposta sul valore aggiunto ».

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) rammenta che il suo gruppo ha sostenuto sin dall'inizio la riforma federalista introdotta dalla legge delega ritenendola un'importante opportunità di sviluppo per l'intero Paese e l'occasione di realizzare negli enti locali modelli organizzativi finalmente improntati ai principi di responsabilità, economicità ed efficienza, pur nella salvaguardia dei diritti e dei servizi alla cittadinanza. Pur apprezzando gli sforzi profusi dal Ministro nel tentativo di ampliare il consenso parla-

mentare sul provvedimento in esame, sostiene tuttavia che l'attesa riforma federale, nei termini in cui il Governo intende attuarla, disattende inopinatamente i principi ed i dettami della delega. Nel rilevare che uno dei profili nevralgici della riforma attiene alle modalità volte a separare il potere di spesa rispetto alla responsabilità del prelievo, osserva che tale profilo non viene assolutamente regolato nel testo, ai sensi del quale il margine della discrezionalità degli enti locali in ordine alla funzione impositiva è del tutto esiguo e marginale. Rileva che anche l'accordo raggiunto tra il Governo e l'Associazione nazionale dei comuni italiani è di modesta portata in quanto si limita esclusivamente a consentire agli enti locali di aumentare il prelievo fiscale attraverso la modifica delle aliquote delle imposte, ovvero introducendo le ipotesi di tassa di soggiorno e tassa di scopo. Ribadisce pertanto il giudizio fortemente negativo del suo gruppo sulla proposta di parere predisposta dal relatore La Loggia. Ritiene inoltre che, qualora la suddetta proposta di parere non dovesse essere approvata dalla Commissione, nell'ambito della maggioranza si dovrebbe riflettere sul dato che riforme di tale portata come quella federalista esigono larghe maggioranze parlamentari e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo riformatore.

La senatrice Helga THALER AUSSE-RHOFER (UDC-SVP-IS-AUT) dando atto dell'impegno del Ministro e della Commissione nello svolgere i lavori sul presente decreto, anche sforzandosi di trovare un accordo con i comuni, sottolinea come a suo avviso il Governo abbia dimostrato di tenere fede all'impostazione di fondo della legge delega sul federalismo fiscale in relazione al rispetto degli statuti delle autonomie speciali. Nel condividere in particolare la nuova misura di tassazione dei canoni di locazione introdotta con la cedolare secca, annuncia il voto favorevole al provvedimento da parte del proprio gruppo.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) ringraziando sinceramente il ministro Cal-

deroli per l'attività svolta e per la disponibilità nelle relazioni interpersonali, nonché il presidente La Loggia per l'equilibrio dimostrato nella conduzione dei lavori, ricorda che il proprio gruppo ha da sempre ritenuto che attraverso il federalismo si possa operare una riforma del sistema, cercando di portare un contributo positivo, anche nell'evidenziare le criticità di ordine costituzionale e sulla struttura finanziaria del provvedimento. Le problematiche della finanza locale sono ovviamente condizionate dai tagli ai bilanci degli enti locali disposti dalle recenti manovre finanziarie. Ritiene che lo spirito della legge n. 42 del 2009 sia stato tradito relativamente a tre profili: la maggiore responsabilizzazione degli amministratori locali, in quanto chi pagherà le tasse locali (in gran parte contribuenti non residenti) non potrà valutare democraticamente i propri amministratori; il fatto che il decreto si intreccia fortemente con la definizione dei fabbisogni standard, che rimangono tuttora nell'incertezza; il rischio, infine, che il testo potrebbe determinare un aumento assai significativo del prelievo fiscale a carico dei cittadini. A tal fine ricorda la presentazione di un emendamento che puntava all'invarianza tributaria del provvedimento in esame, che tuttavia non è stato accolto, preferendo il relatore d'intesa con il Governo - nella riformulazione - fare riferimento all'invarianza complessiva del federalismo fiscale. Anche l'introduzione di una imposta di soggiorno si presta a valutazioni negative, in quanto determinerà effetti depressivi sul comparto del turismo e creerà sperequazioni tra i comuni.

Ricordando che il gruppo dell'Italia dei Valori si è sempre dichiarato favorevole ad approfondire alcune criticità evidenziate, ritiene che si sarebbe potuto addivenire ad una migliore formulazione del testo, ma per la valenza politica che il provvedimento ha assunto, deve, con rammarico, dichiarare il proprio voto contrario.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI) nell'esprimere il proprio apprezzamento per il serio impegno mostrato dal Governo e dal relatore La Loggia e valutando positivamente il lavoro svolto dalla Commissione, sottolinea come il provvedimento all'esame rappresenti un importante tassello per una riforma strutturale del futuro assetto del sistema fiscale del Paese.

Rammentato il giudizio negativo del proprio gruppo sulla versione originaria dello schema di decreto, che in un ottica antifederalista finiva per delineare un sistema di finanza locale basato sui trasferimenti e un forte ruolo della funzione perequativa, segnala in particolare, tra le questioni problematiche emerse nel corso del dibattito, le perplessità connesse all'introduzione della compartecipazione comunale all'IRPEF, la quale, essendo caratterizzata da una forte variabilità della base imponibile sul territorio è suscettibile di determinare un effetto sperequativo, tale da richiedere un importante intervento di riequilibrio delle risorse, confermando la vocazione centralista del provvedimento.

Nel ricordare che i sistemi federali per realizzare il principio di beneficio sono basati sulla tassazione degli immobili dei cittadini residenti e dei consumi, sottolinea che le proposte emendative del proprio gruppo, hanno trovato in taluni casi un positivo riscontro da parte della Commissione. Fa riferimento in particolare all'approvazione all'unanimità della proposta emendativa 2 a propria firma con la quale si è introdotta la compartecipazione comunale all'imposta sul valore aggiunto in luogo dell'IRPEF, attenuando i complessivi effetti sperequativi dovuti ad una imposta municipale fondata essenzialmente sulla tassazione delle unità immobiliari diverse dall'abitazione principale. In proposito ricorda che la proposta emendativa del proprio gruppo, diretta ad estendere l'imposta municipale anche alle case adibite ad abitazione principale rendendola contestualmente detraibile dall'IRPEF, avrebbe consentito di superare le riserve sopra richiamate. Paventa inoltre che la sottostima dell'aliquota IMU possa tradursi in una eccessiva pressione sui bilanci dei comuni, i quali si vedranno costretti, anche per recuperare le risorse soppresse con il decreto legge n. 78 del 2010, ad

utilizzare lo strumento della manovrabilità delle aliquote, con un effetto complessivo di incremento della pressione fiscale.

Permangono, a suo avviso, nel provvedimento talune questioni problematiche connesse all'introduzione della cedolare secca, ad iniziare dalla copertura finanziaria affidata principalmente all'effetto emersione, stimata costante a fronte della variazione delle aliquote prospettata nelle diverse versioni del regime sostitutivo. Ritiene, inoltre, non accettabile che la copertura di un onere certo sia garantita attraverso le maggiori entrate derivanti da un ipotizzato comportamento dei contribuenti non suffragato da oggettivi parametri di riscontro, considerando anche che la soppressione della detraibilità dei canoni di locazione, facendo venir meno il contrasto di interessi tra affittuario e proprietario, dovrebbe attenuare la convenienza fiscale per l'opzione del regime sostitutivo e di conseguenza contenere il fenomeno emersione.

Pur apprezzando il lavoro svolto dalla Commissione in ordine al miglioramento del testo, conferma la propria valutazione non pienamente positiva del provvedimento, annunciando il voto contrario del proprio gruppo.

Il deputato Gian Luca GALLETTI (UdC) esprime preliminarmente il proprio ringraziamento nei confronti del Ministro e del Presidente, relatore del provvedimento, per il lavoro svolto, nonché del senatore Barbolini, che in qualità di relatore ha assunto il compito di coordinare le diverse istanze e sollecitazioni avanzate dai gruppi di opposizione. Dichiara tuttavia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere La Loggia per ragioni di merito e per la contrarietà ai contenuti tecnici del testo, in parte dovuti anche alla mancata coesione politica tra maggioranza e opposizione in seno alla Commissione, che ha di fatto precluso il perseguimento di soluzioni idonee a superare le criticità emerse nel corso dei lavori. Il primo rilievo su cui manifesta riserve attiene alla mancata approvazione di un sistematico ed organico codice delle autonomie territoriali, che definisca razionalmente le funzioni e i compiti spettanti agli enti locali. La mancata definizione delle esatte competenze assegnate ai distinti livelli di governo rende inefficace una regolamentazione federalista dei flussi di entrata e di spesa. Ulteriore profilo di difficoltà, rileva, afferisce all'impossibilità di adottare coefficienti di misura univoci rispetto ad una realtà variegata e complessa quale quella rappresentata dal sistema degli enti locali del Paese. Sottolinea che la proposta di parere del relatore La Loggia non delinea un assetto fiscale organico, bensì si limita a fornire risposte a condizioni di emergenza contingenti in cui versano gli enti locali, e ciò mediante la mera introduzione di nuove imposte ovvero rendendo più flessibili talune forme di prelievo locale. Rileva che le imposte di scopo e di soggiorno non hanno di per sé carattere federalista in quanto risultano prive del principio di responsabilità. In relazione al sistema della cedolare secca, fa notare che tale imposta tende a favorire i redditi più elevati e la prospettiva di fronteggiare l'evasione ricorrendo a tale strumento fiscale appare del tutto velleitaria se non si accede ad una diversa ipotesi normativa tesa a potenziare il conflitto tra proprietari e inquilini, mediante ad esempio la detrazione degli oneri in funzione della consistenza del nucleo familiare. Conclude sostenendo che il sistema fiscale municipale che si configura nel testo in esame appare del tutto inefficace e controproducente rispetto alle attese delle amministrazioni locali.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP) dopo aver sottolineato la fattiva partecipazione di tutte le forze parlamentari, ricorda come il testo approvato ad agosto dal Consiglio dei ministri sia stato innovato per effetto sia del dibattito parlamentare che del confronto territoriale, pur sempre restando nel contenuto della legge delega e dell'impostazione di politica fiscale che la maggioranza di Governo ha definito in questi anni; a tal fine ribadisce la contrarietà alla service tax, che nei fatti, avendo come base imponibile la superficie

dell'abitazione, avrebbe determinato una reintroduzione dell'ICI sulla prima casa, sottolineando che, a suo avviso, una service tax è già contenuta nel provvedimento nella forma della compartecipazione all'IVA. Ricordando che il decreto basa, tra l'altro, la sua struttura nel collegare il prelievo territoriale agli immobili presenti sul territorio con l'esclusione della prima casa, nell'emersione dell'evasione nel settore delle locazioni attraverso la cedolare secca, esprime il suo rammarico per la mancata approvazione della norma relativa al fondo per il finanziamento di agevolazioni in favore delle famiglie dei conduttori. Alla luce delle significative modifiche al testo introdotte nel corso del dibattito, dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega Nord.

Il senatore Walter VITALI (PD) nel dare atto al Governo di aver preso in considerazione le proposte dell'opposizione e ringraziando i relatori per aver dato una chiara rappresentazione delle alternative in campo, fa presente che il risultato del testo non risponde alle aspettative di autonomia e responsabilità dei comuni, in proposito richiamando una serie di criticità del provvedimento quali la necessità di un valido sistema perequativo, l'effettiva copertura della cedolare secca e la possibile sovrastima dell'emersione nel mercato degli affitti. Nel rammentare la proposta del proprio gruppo di introduzione di una imposta comunale sui servizi, sostitutiva di TARSU/TIA e dell'addizionale comunale IRPEF pagata da tutti i residenti, evidenzia che l'esclusione di ogni forma di imposizione diretta locale dei possessori di abitazione principale - che verranno a suo avviso gravati in altre forme di una maggiore tassazione - compromette il principio federalista in base al quale i contribuenti devono coincidere con i beneficiari dei servizi.

Nel sottolineare come anche l'ANCI abbia espresso numerose perplessità sul testo, fa presente come l'aliquota base dell'IMU sia chiaramente sottostimata, determinando una grave perdita di risorse dei comuni che saranno obbligati pertanto,

anche per effetto dei tagli dei trasferimenti, ad aumentare il carico fiscale anche grazie allo sblocco delle addizionali. La stessa IMU, inoltre, graverà in misura maggiore su imprese e lavoratori autonomi, attesa la facoltatività della riduzione della stessa fino al cinquanta per cento se riferita a immobili da essi posseduti a fronte dell'automaticità di tale riduzione per gli immobili locati.

Conclude dichiarando per tali ragioni il voto contrario del proprio gruppo ed auspicando che il Governo e la maggioranza sappiano valutare adeguatamente l'esito della votazione finale del provvedimento.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (PdL) nel rilevare come, e grazie all'impegno profuso dal Presidente e dal relatore, la Commissione abbia confermato anche in questa occasione, il proprio ruolo propositivo sui contenuti degli schemi di decreto finora esaminati, osserva come la necessità di porre sotto controllo la dinamica della spesa pubblica e l'evoluzione del debito, debba essere perseguita non attraverso l'aumento del carico fiscale ma migliorando la gestione delle spese. Il federalismo consente di perseguire tale risultato, rivestendo in tal modo una valenza di sistema sulla quale le forze politiche non si dovrebbero esprimere in base a convenienze di parte. Va del resto riconosciuto che il provvedimento all'esame, che, rammenta, è stato modificato in larga parte in risposta ad esigenze espresse dalle rappresentanze dei soggetti destinatari dallo stesso, vale a dire le autonomie territoriali, avvia il non più procrastinabile processo di responsabilizzazione degli amministratori locali, e con l'introduzione della compartecipazione all'IVA fornisce una base fiscale idonea alla perequazione delle risorse nei confronti dei comuni. Nel rilevare che coloro che valutano negativamente il lavoro finora svolto dalla Commissione mostrano il venir meno della terzietà finora osservata nel corso dell'esame dei precedenti schemi di decreto, precisa, in risposta ad una questione posta nei precedenti interventi, che il proprio gruppo ha sempre coerentemente ribadito la piena indisponibilità ad intervenire con forme di prelievo fiscale nei confronti della prima casa. Quanto al procedimento che dovrà seguire il Governo dopo la votazione del parere, ritiene opportuno ribadire che il testo posto in votazione raccoglie numerose parti condivise dalla gran parte dei componenti la Commissione.

Enrico LA LOGGIA, presidente e relatore, nel ringraziare tutti i colleghi per il contributo offerto ai lavori della Commissione, ritiene che, concluse le dichiarazioni di voto, si possa passare alla fase della votazione della propria proposta di parere (vedi allegato).

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) alla luce di numerose parti comuni tra i pareri dei relatori, chiede al Presidente, al fine di far meglio emergere le parti condivise, la votazione per parti separate della proposta di parere.

Il senatore Walter VITALI (PD) sottolinea come una votazione per parti separate, pur operata sulla base delle parti condivise tra i pareri dei due relatori, determinerebbe una mancanza di chiarezza sul contenuto complessivo del testo eventualmente approvato.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) intervenendo in merito alla proposta del senatore Franco, osserva come a suo avviso non sia in alcun modo possibile estrapolare dai pareri specifiche parti separate in quanto le stesse risultano inserite in un quadro complessivo e unitario, il cui spezzettamento condurrebbe a un testo finale di scarsa chiarezza.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (PdL) nel premettere che la richiesta del collega Franco è finalizzata a formalizzare alcune delle considerazioni svolte in precedenza, ritiene che la votazione per parti separate rientri negli ordinari strumenti dei lavori parlamentari. La contrarietà espressa da parte di alcuni gruppi conferma l'utilizzo strumentale della vota-

zione sul parere, che assumerebbe una valenza politica più che contenutistica.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI) concordando con quanto espresso dalla collega Lanzillotta ritiene non perseguibile la votazione per parti separate.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) nel dichiararsi sorpreso dalla richiesta avanzata dall'onorevole Corsaro, ritiene che nei precedenti parlamentari relativi a proposte di analogo tipo non siano riscontrabili casi in cui i pareri siano stati votati per parti separate. Per non creare incertezze, pertanto, invita a procedere ad una rapida votazione del testo del parere del relatore La Loggia nel suo complesso.

Il senatore Sen. Gianpiero D'ALIA (UDC-SVP-Aut.) concordare nel con quanto affermato dai colleghi finora intervenuti, richiama la norma del regolamento della Commissione che prevede la possibilità per il Presidente di nominare due relatori, il cui lavoro potrebbe dar luogo alla stesura di un parere congiunto ovvero di due pareri distinti che, in tal caso, dovrebbero rimanere tali. Considerando inoltre, anche la presenza di un'ulteriore proposta di parere, a firma Belisario, sottolinea come la votazione per parti separate delle stesse, ognuna con una propria coerenza interna, non garantirebbe un risultato chiaro.

Il deputato Marco CAUSI (PD) nel rammentare che l'articolo 5, comma 3 del regolamento della Commissione prevede che il Presidente incarichi due relatori ai fini dell'esame degli schemi, afferma che la richiesta del collega Franco non possa essere accolta in termini regolamentari, da una parte, in quanto essendo stato concordato in seno alla Commissione di esercitare l'attività emendativa su un unico parere – quello del presidente La Loggia -, lo stesso assume un carattere unitario; in termini politici, dall'altra, in quanto il relatore Barbolini, al fine di agevolare i lavori della Commissione, non si è avvalso di chiedere che la medesima attività emendativa fosse esercitata anche sulla sua proposta di parere. Conclude invitando pertanto il Presidente, il quale ritiene debba essere garante della correttezza dei lavori della Commissione, di non voler forzare la procedura di votazione.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (PD) dichiarando il proprio sconcerto rispetto proposta avanzata dal senatore Franco, osserva che, se attuata, essa di fatto snaturerebbe il lavoro finora svolto dalla Commissione. Osservando che, come previsto dalla procedura, egli abbia compiuto un lavoro triangolato tra il testo del decreto, il parere del presidente La Loggia ed il suo parere, fa presente che l'estrapolazione delle singole parti in comune rappresenterebbe una forzatura, in quanto non si darebbe conto della sua impostazione alternativa considerata nel suo complesso. Rilevando la strumentalità della proposta avanzata, annuncia di ritirare il proprio parere, chiedendo che lo stesso rimanga agli atti come contributo di merito ai lavori svolti, ringraziando in proposito la Commissione e gli uffici.

Conclude sottolineando come dai lavori sia emerso comunque un patrimonio di conoscenze che sarà utile anche nel lavoro futuro della Commissione, in modo da portare il processo federalista su un percorso di maggiore certezza.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) nell'osservare che l'ostilità che si è manifestata sulla propria richiesta genera seri dubbi sull'autenticità delle valutazioni positive espresse da molti colleghi, ritira la proposta di votazione per parti separate, pur ritenendo che essa consentirebbe di valorizzare le posizioni comuni che si sono raggiunte su molte parti della proposta di parere.

Enrico LA LOGGIA, presidente e relatore segnalando di aver condiviso la richiesta avanzata dal senatore Franco, ritiene che la votazione per parti separate consentirebbe di meglio evidenziare il lavoro svolto nella Commissione per giungere alla condivisione di numerosi aspetti del provvedimento. Precisa inoltre, che, sulla base degli accertamenti nel frattempo svolti, tale richiesta risulta pienamente procedibile.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (PdL) nel ritenere che la richiesta del senatore Franco sia stata avanzata al fine di valorizzare i lavori svolti dalla Commissione, esprime il proprio apprezzamento per la sensibilità mostrata nel ritirare la proposta medesima; ritiene peraltro opportuno, in relazione a ciò, invitare il senatore Barbolini a non ritirare la propria proposta di parere, al fine di non vanificare i risultati fin qui raggiunti nell'attività della Commissione.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (PD) prendendo atto della decisione del collega Franco, ritiene opportuno confermare il ritiro della propria proposta di parere.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) nell'osservare che il Presidente non deve rappresentare una sola parte politica, ma l'intera Commissione e che pertanto dovrebbe evitare qualsiasi forzatura dei lavori della stessa, dichiara di voler ritirare anch'egli la propria proposta di parere alternativo.

Enrico LA LOGGIA, presidente e relatore, pone in votazione la proposta di parere da lui presentata, in qualità di relatore, sullo schema di decreto legislativo all'esame. La proposta è respinta.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) invita il Presidente a rappresentare ai competenti uffici delle Camere se la composizione rispetti i criteri stabiliti dalla legge istitutiva, con riferimento in particolare a quello della proporzionalità nella rappresentanza dei gruppi.

Enrico LA LOGGIA, presidente comunica che nel corso della prossima settimana si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE ON. LA LOGGIA COME RISULTANTE DALL'APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

considerata la necessità di superare il sistema di finanza derivata e definire un assetto della finanza municipale idoneo ad assicurare un'adeguata entità di risorse per l'assolvimento delle funzioni attribuite agli enti, garantendo un graduale passaggio dal criterio della spesa storica a quello dei fabbisogni *standard*;

rilevata, in particolare, l'esigenza di sostituire il sistema dei trasferimenti con un insieme di risorse certe e territorialmente equilibrate, affiancando alle devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare anche una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nonché prevedendo, da una parte, che una quota del trenta per cento del Fondo sperimentale di riequilibrio sia ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti e, dall'altra, che per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali. nonché per le isole monocomune, siano in ogni caso stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate e idonee comunque ad assicurare che sia ripartito in favore dei predetti enti una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del Fondo al netto della predetta quota del 30 per cento;

constatata la necessità di contrastare l'evasione fiscale, incentivando ulterior-

mente la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e di assicurare, attraverso il sistema informativo della fiscalità, l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, anche con riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e ai contratti di locazione;

sottolineata l'opportunità di ampliare il novero delle risorse disponibili dei comuni, sia attribuendo loro una quota delle sanzioni amministrative – elevate nel loro importo – previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili, sia mediante la previsione della facoltà di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, destinando il relativo gettito al finanziamento di interventi in materia di turismo;

rimarcata l'esigenza di rimodulare l'aliquota della cedolare secca sui redditi da locazione immobiliare di immobili ad uso abitativo, prevedendo un'aliquota ordinaria del 21 per cento, ed una agevolata del 19 per cento per i contratti a canone concordato, prevedendo al contempo un meccanismo di agevolazione a favore dei conduttori volto a contenere gli aumenti dei canoni di locazione a loro carico:

considerata l'esigenza di definire nel medio termine uno stabile sistema delle entrate degli enti locali, in grado di assicurare coerenti forme di autonomia impositiva e un adeguato livello di risorse ai comuni per l'assolvimento delle funzioni a loro attribuite, in un quadro coordinato con la finanza regionale e con le linee di una organica riforma del sistema tributario nazionale che ripartisca ordinatamente le fonti e le basi imponibili tra Stato regioni ed enti locali;

considerata la necessità anche a breve termine di coordinare le norme del presente decreto con le disposizioni dello schema di decreto in via di approvazione sulla finanza regionale, valutando la effettiva dinamica delle basi imponibili, la loro distribuzione ed evoluzione sul territorio nazionale nonché gli interventi di riassetto complessivo del sistema tributario nazionale;

considerato che la attuazione delle disposizioni del presente decreto deve accompagnarsi al rafforzamento delle procedure per il monitoraggio del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed a tecniche obiettive di valutazione della qualità della spesa dell'insieme delle pubbliche amministrazioni;

considerato che il Governo ha istituito una commissione di studio per una riforma organica del sistema tributario per una riforma mirata ad una equa distribuzione del carico fiscale tra le diverse tipologie di tributi e basi imponibili e tra i diversi soggetti fiscali.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo a riformulare il testo dello schema di decreto legislativo sulla base del seguente articolato:

Art. 01.

(Norme di coordinamento).

1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi dalle regioni, emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si coordinano con le disposizioni del presente decreto.

Art. 1.

(Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare).

- 1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 3, a decorrere dall'anno 2011 sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi:
- a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
- *b)* imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 4;
- *c)* imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;
- *d)* imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;
 - e) tributi speciali catastali;
 - f) tasse ipotecarie;
- g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 2, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo.
- 1-bis. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *e)* ed *f)*, del comma 1, l'attribuzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso.
- 2. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 ed 1-bis, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009. Il Fondo è alimentato

con il gettito di cui ai commi 1 ed 1-bis, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 5.

- 3. Ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la percentuale della predetta compartecipazione e sono stabilite le modalità di attuazione del presente periodo, con particolare riferimento all'attribuzione ai singoli comuni del relativo gettito. La percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal presente comma è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'IRPEF. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito IVA ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito IVA per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.
- 4. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relativi agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato.
- 4-bis. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle Regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
- 5. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legisla-

tivo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui al comma 2, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia ridistribuito tra i comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 2 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartito in favore dei predetti enti una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del presente comma.

6. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera *g*), devoluta ai comuni delle Regioni a statuto ordinario è pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell'interno di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2, nonché al gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 3 e al netto del gettito di cui al comma 4-bis. Per gli anni 2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere rideterminata sulla base dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere successivamente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.

6-bis. Ai comuni è garantito che le variazioni annuali del gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 1-bis, 3 e 6. Le aliquote e le quote indicate nei commi 1-bis, 3 e 6, nonché nell'articolo 3, comma 2, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere incrementata sino alla devoluzione della totalità del gettito stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di cui all'articolo 3, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 3 del presente articolo.

- 7. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario:
- a) è assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;
- b) è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decretolegge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;
- c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:
- 1) ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;
- 2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
- 3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;
- 4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa;

c-bis) i comuni hanno altresì accesso, con le modalità di cui alla precedente lettera c) a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali;

d) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'ANCI, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 3 e 7 e per la formulazione delle previsioni di entrata.

7-bis. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 7, lettera c), n. 2).

7-ter. A decorrere dal 1º aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato.

Art. 2.

(Cedolare secca sugli affitti).

- 1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario, o il titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.
- 2. A decorrere dall'anno 2011 il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le

relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulle risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento.

- 3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
- 4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da

emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

- 5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.
- 6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- 7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore

- della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
- 8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:
- a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;
- b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.
- 9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:
- a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;
- b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.
- 10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 11. Nel caso in cui il locatore opta per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati veri-

ficatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.

Art. 2-bis.

(Imposta di soggiorno).

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

1-bis. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire in tutto o in parte gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

2. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

Art. 2-ter.

(Addizionale comunale all'IRPEF).

1. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'IRPEF, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i comuni di cui al presente periodo il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 2-quater.

(Imposta di scopo).

- 1. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo da tale da prevedere:
- *a)* l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma 149 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;
- b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dal comma 147 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;
- *c)* la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.
- 2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di restituzione previsto dal comma 151 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 nel caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.

Art. 3.

(Federalismo fiscale municipale).

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti

due nuove forme di imposizione municipale:

- a) una imposta municipale propria;
- b) una imposta municipale secondaria.
- 2. A decorrere dall'anno 2014 ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 6, pari al trenta per cento.
- 3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 1, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 4.

(Imposta municipale propria).

- 1. L'imposta municipale propria è istituita a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.
- 2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.
- 3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

- 4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6. Nel caso di mancata emanazione della delibera entro il predetto termine, si applicano le aliquote di cui al primo periodo del presente comma ed al comma 6.
- 6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà.
- 7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. Nell'ambito della facoltà prevista dal presente comma i

comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.

Art. 5.

(Applicazione dell'imposta municipale propria).

- 1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi
 quelli strumentali o alla cui produzione o
 scambio è diretta l'attività dell'impresa,
 ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
 sugli stessi. Nel caso di concessione su aree
 demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire
 o in corso di costruzione, concessi in
 locazione finanziaria, soggetto passivo è il
 locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- 2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
- 3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
- 4. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *h*), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1º gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune.

- 5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale senza la maggiorazione di interessi.
- 6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.
- 7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3,4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai con-

- sorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 2, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.

Art. 6.

(Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare).

- 1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di

9 per cento

espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis)

2 per cento

- b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
- c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: « dell'aliquota del 3 per cento »,
- sono sostituite dalle seguenti: « dell'aliquota del 2 per cento ».
- 2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.

- 3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
- 4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014.

Art. 7.

(Imposta municipale secondaria).

- 1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.
- 2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:
- a) il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;
- *b)* soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione. Se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari è ob-

- bligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;
- *c)* l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi:
 - 1) durata dell'occupazione;
- 2) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- 3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del comune;
- d) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinate in conformità con quanto previsto dall'articolo 5, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo;
- e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;
- f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo.

Articolo 7-bis.

(Misure in materia di finanza pubblica).

- 1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.
- 2. In ogni caso, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui alla citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, non

può derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti.

3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

« Art. 7-ter.

(Fondo perequativo per comuni e province).

1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato, le modalità di alimentazione e di riparto del fondo. Il Fondo perequativo a favore dei comuni è alimentato da quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 1, commi 1, 1-bis e dalla compartecipazione prevista dall'articolo comma 2. Tale fondo è articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Tali quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica.

Art. 8.

(Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie).

- 1. L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.
- 2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in particolare:
- a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 2;
- b) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 nei confronti dei comuni ubicati nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale propria di cui all'articolo 4 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti.
- 3. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

4. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le eventuali misure correttive.

4-bis. È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.

5. Soppresso

6. Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.

6-bis. Soppresso

6-ter. A decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati

in attuazione della legge n. 42 del 2009, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'ANCI si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.

e con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo le modalità più idonee per evitare che nella fase attuativa e nell'ambito della ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio si determino sperequazioni tra i diversi enti territoriali riconducibili alla disomogenea allocazione sul territorio nazionale delle case a disposizione diverse dall'abitazione principale;
- b) individui il Governo le forme più idonee per assicurare ai comuni, compatibilmente con il pieno rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, un ammontare di risorse finanziarie adeguate ad assicurare l'ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
- c) individui il Governo gli strumenti più idonei ad assicurare ai comuni un livello di risorse adeguato a garantire il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali loro attribuite;
- d) valuti il Governo l'opportunità di estendere la disposizione di cui all'articolo 4, comma 7 a favore di ulteriori soggetti tra i quali, per quanto concerne i canoni percepiti per la locazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica in

proprietà o in gestione, le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) e gli Istituti autonomi case popolari;

- e) valuti il Governo l'opportunità di estendere l'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 2 in materia di cedolare secca anche ai casi di contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, qualora il locatore sia una persona fisica che effettua la locazione non in regime di impresa o di lavoro autonomo;
- f) individui il Governo gli strumenti più idonei affinché nel procedimento di adozione del regolamento relativo alla disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno siano coinvolte le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive;
- g) valuti il Governo l'opportunità di procedere al riordino dei prelievi relativi ai servizi comunali, incluso quello avente ad oggetto la gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguardo anche alla superficie ed alla rendita catastale degli immobili, alla composizione del nucleo familiare abitativo e all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, eventualmente prevedendo, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4. esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; valuti il Governo inoltre l'opportunità di rivedere le esenzioni ed agevolazioni vigenti in conformità con la normativa europea;
- h) valuti il Governo l'opportunità di provvedere al riordino dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al fine di rideterminare, a decorrere dall'anno 2014, l'aliquota di base della predetta addizionale, in sostituzione della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, riducendo contestualmente le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente; valuti inol-

- tre il Governo l'opportunità, al fine di garantire la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema tributario è informato, di consentire ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti di stabilire, entro un limite massimo di aliquota fissato dalla norma statale, aliquote dell'addizionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
- i) individui il Governo gli strumenti più idonei al fine di distinguere le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009, indicando gli stanziamenti per comparto, tenendo conto della determinazione dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali e del conseguente superamento del criterio della spesa storica, nonché delle capacità fiscali per le funzioni diverse da quelle fondamentali e garantendo che, anche con riferimento all'aggiornamento dei fabbisogni standard, in sede di intese in Conferenza Stato-città ed autonomie locali vengano aggiornati l'entità del fondo e le fonti di finanziamento; adotti inoltre il Governo le iniziative necessarie, nell'attuazione delle disposizioni il fondo perequativo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009, affinché non si tenga conto, ai fini della sua determinazione di tale fondo, delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale;
- j) valuti il Governo, alla luce dei risultati dell'emersione in sede di prima applicazione del presente provvedimento e degli effetti redistributivi, se non sia possibile introdurre, a decorrere dal 2014, elementi di progressività nella determinazione delle aliquote della cedolare;
- k) individui il Governo gli strumenti più idonei per garantire il coordinamento della disciplina relativa all'abitazione principale contenuta nel decreto legislativo con le altre disposizioni della legislazione statale:

- l) individui il Governo gli strumenti più idonei per garantire l'aggiornamento e l'attribuzione delle classi catastali da parte dei comuni sulla base della normativa vigente;
- m) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito della riforma fiscale allo studio, la riduzione dell'aliquota IVA sulle attività legate al turismo, allineandola alle aliquote dei paesi del Mediterraneo (Spagna, Francia, Grecia, ecc.), nostri naturali concorrenti, al fine di compensare le misure previste con l'imposta di soggiorno per i comuni, a tutela della competitività delle imprese turistiche italiane;
- n) individui il Governo gli strumenti più idonei per assicurare che la tempestiva adozione di una riforma organica del sistema tributario nazionale si collochi in un quadro organico di federalismo fiscale, quale risulta dall'attuazione della legge n. 42 del 2009 per i comuni, le province e le regioni;

- o) valuti il Governo, anche nella previsione di una riforma fiscale complessiva, l'opportunità di prevedere misure in favore delle famiglie, tenendo conto anche del numero dei figli a carico;
- p) valuti il Governo l'opportunità di adottare un decreto legislativo correttivo del decreto legislativo 26 novembre 2010, n, 216, finalizzato ad estendere agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard, da far confluire nelle banche dati informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto medesimo;
- q) valuti il Governo l'opportunità di apportare eventuali ulteriori modifiche di coordinamento del testo che si rendano necessarie anche per una più adeguata collocazione degli articoli.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

SOMMARIO

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale	
Adriano Santini	131
Elezione del Segretario	131
Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, dottor Gianni Letta	131

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano SANTINI, il quale svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il presidente D'ALEMA (PD), i senatori ESPOSITO (PdL), QUAGLIARIELLO (PdL) e RUTELLI (Misto-ApI) e il deputato ROSATO (PD).

La seduta termina alle 10.05.

La seduta comincia alle 10.05.

Elezione del Segretario.

Il presidente D'ALEMA (PD) comunica che a seguito delle dimissioni da componente del Comitato dell'onorevole Maria Piera Pastore, che ricopriva anche la carica di Segretario, il Comitato deve procedere all'elezione del nuovo Segretario. Indice, quindi, la votazione per l'elezione del segretario.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti 9

Ha ottenuto voti:

Marco Giovanni REGUZ-ZONI 9

Proclama eletto segretario del Comitato il deputato Marco Giovanni Reguzzoni.

La seduta termina alle 10.15.

La seduta comincia alle 15.05.

Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, dottor Gianni Letta.

Il Comitato procede all'audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, dottor Gianni LETTA, il quale svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il presidente D'ALEMA (PD), i senatori ESPOSITO (PdL), QUAGLIARIELLO (PdL), PASSONI (PD), RUTELLI (Misto-ApI) e VIESPOLI (FLI) e i deputati CICCHITTO (PdL), REGUZZONI (LNP) e ROSATO (PD).

La seduta termina alle 17.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.	
Audizione dei rappresentanti del Censis (Svolgimento e conclusione)	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione dei rappresentanti del Censis.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, presidente, comunica che sono presenti il dottor Giuseppe Roma, direttore generale del Censis e la dottoressa Ester Dini, responsabile del settore lavoro, professioni e rappresentanza del Censis. Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione e cede la parola al dottor Roma. Il dottor ROMA svolge una

relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD), il senatore Giuliano BARBOLINI (PD), i deputati Maurizio FUGATTI (LNP), Franco CECCUZZI (PD) e il senatore Lucio D'UBALDO (PD).

Il dottor ROMA, risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)	
SEDE REFERENTE:	
Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 (Seguito dell'esame e rinvio)	4
ALLEGATO (Emendamenti approvati)	6
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 302 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	7
ALLEGATO (Proposta di parere)	11
COMMISSIONI RIUNITE (IX e XIV)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di XPLOR ITALIA e CNA, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313)	19
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto (Seguito dell'esame e rinvio)	20
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008. C. 3994 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	24
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	34
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giorgetti (Parere alla V Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	24
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Testo unificato C. 2011 Ferranti ed abb. (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	24
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	35

SEDE CONSULTIVA:
Sull'ordine dei lavori
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb. (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio)
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Testo base C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore)
ALLEGATO 4 (Parere approvato)
RELAZIONI AL PARLAMENTO:
Deliberazione n. 22 del 2010 e relazione della Corte dei conti concernente la gestione delle opere segretate ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del Regolamento e rinvio)
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
Sulla pubblicità dei lavori
5-04151 Vanalli: Sugli effetti prodotti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con particolare riguardo alla ricerca di una maggiore efficienza e alla lotta contro l'assenteismo .
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)
5-04149 Bressa e Vassallo: Su questioni riguardanti la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT)
ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)
5-04148 Calderisi e Stracquadanio: Sul termine di entrata in vigore del certificato elettronico di accertamento della malattia come causa di assenza dal lavoro
ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Atto n. 320 (Seguito dell'esame e rinvio)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Atto n. 319 (Seguito dell'esame e rinvio)
Schemi di decreto del Ministro dell'interno concernenti l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2010, rispettivamente, al capitolo 2309 – piano gestionale 1 e al capitolo 2309 – piano gestionale 2. Atti nn. 324 e 325 (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Nuovo testo C. 3921 Giorgetti (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 8 (Parere approvato)
AVVERTENZA
II Giustizia
SEDE CONSULTIVA:
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)

SEDE REFERENTE:	
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (Seguito dell'esame e conclusione)	49
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona (Seguito dell'esame e conclusione)	50
III Affari esteri e comunitari	
SEDE REFERENTE:	
Variazioni nella composizione della Commissione	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008. C. 3994 Governo (Seguito esame e conclusione)	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53
AVVERTENZA	53
IV Difesa	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana fra le associazioni combattenti- stiche e partigiane, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3442 Gregorio Fontana, recante « Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze	54
armate »	34
d'Arma, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3442 Gregorio Fontana, recante « Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate »	54
ERRATA CORRIGE	54
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giancarlo Giorgetti (Seguito dell'esame e rinvio)	56
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Testo unificato C. 2011 e abb. (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	60
Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172 e abb. (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio)	61
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008. C. 3994 Governo (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio)	63
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Sui lavori della Commissione	65
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giancarlo Giorgetti (Seguito dell'esame e conclusione)	65 71
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Atto n. 319 (Rilievi alla I Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione. Deliberazione di rilievi)	67

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. Atto n. 321 (Rilievi alla VI Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio)	68
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento,	60
e conclusione)	69 88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
UTTICIO DI FRESIDENZA INTEGRATO DAI RAFFRESENTANTI DEI GRUFFI	70
VII Cultura, scienza e istruzione	
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. C. 2393 Pisicchio	101
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
AUDIZIONI INFORMALI: Audizione di rappresentanti dell'ANAS, nell'ambito della discussione delle risoluzioni	
n. 7-00465 Mariani e 7-00475 Guido Dussin sull'introduzione del pedaggio nel tratto di strada Firenze-Siena	102
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'ANAS, di rappresentanti della regione dell'Emilia-Romagna e della provincia di Piacenza nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00464 Tommaso Foti sulla messa in sicurezza della strada statale 45 Val Trebbia	102
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.	
Audizione di rappresentanti di Confapi Trasporti (Svolgimento e conclusione)	103
X Attività produttive, commercio e turismo	
AUDIZIONI:	
Seguito dell'audizione del ministro dello sviluppo economico, Paolo Romani, sulle linee programmatiche del suo Dicastero (Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio)	104
XII Affari sociali	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105
AVVERTENZA	105
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 (Parere alla V Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	106
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	106

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione)	109
ALLEGATO (Proposta di parere del relatore On. La Loggia come risultante dall'approvazione delle proposte di modifica)	116
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini	131
Elezione del Segretario	131
Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, dottor Gianni Letta	131
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.	
Audizione dei rappresentanti del Censis (Svolgimento e conclusione)	132



Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



16SMC0004350